IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

In questo numero:



ANNO XVIII
MARZO 1972
3

EDITORE IL MONTANARO s.r.l.
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO, 116
SPED. ABB. POST. III/70

IL MONTANARO d'Italia Rivista dell'UNCEM
Ed. «Il Montanaro s.r.l.»
Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana



Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967

Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122

Abbonamento annuo L. 5.000 - Sostenitore L. 10.000 - Un numero L. 500
Numero doppio L. 1.000

C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma

Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

marzo 1972 **3**

SOMMARIO

AI LETTORI

Le regioni hanno iniziato l'attività legislativa nella attuazione della legge della montagna e per molti altri settori, a seguito della delega avuta con i decreti pubblicati nel primo bimestre dell'anno e dei quali abbiamo fornito un ampio riassunto sul precedente numero della rivista.

In questo numero presentiamo la bozza di legge regionale per la delimitazione delle zone omogenee, e l'indicazione delle principali norme statutarie per le Comunità montane, predisposta dalla Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM e offerta alle Regioni quale contributo per l'attività legislativa loro delegata.

Aggiungiamo le prime proposte di legge formulate dalle Giunte regionali dell'Umbria e della Liguria, in corso di esame dai rispettivi Consigli regionali.

Completiamo questa parte della rivista, dedicata alla nuova legge della montagna, con l'articolo di Gianromolo Bignami relativo al piano di sviluppo delle Comunità montane.

Sul consuntivo della V legislatura in materia di Enti locali e montagna, scrive Giuseppe Piazzoni.

Il notiziario presenta le decisioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica per il riparto del fondo per le aree depresse del Centro Nord e per gli investimenti nel Mezzogiorno.

La rubrica dei problemi europei reca un commento del Ministro Lorenzo Natali sugli accordi di Bruxelles e la presentazione da parte del Ministro Michel Cointat della nuova legge approvata in Francia per la valorizzazione dei pascoli montani.

Completano questo numero le notizie sull'attività dell'UNCEM e delle proprie Delegazioni regionali e sui convegni e riunioni interessanti la montagna.

A NOS LECTEURS

Les Régions ont commencé leur activité législative en appliquant la loi sur la montagne et dans de nombreux autres secteurs, conformément aux décrets publiés pendant le premier bimestre de l'année, dont nous avons fourni un résumé détaillé sur le numéro précédent de la Revue.

Dans ce numéro on trouve le projet de loi régionale relative à la délimitation des zones homogènes et aux principales normes statutaires pour les Communautés de montagne, qui a été élaboré par la Commission technico-législative de l'UNCEM en tant que contribution à l'activité législative déléguée aux Régions.

Ensuite nous publions les premières propositions de loi formulées par les Comités régionaux de l'Ombrie et de la Ligurie qui sont actuellement soumises à l'examen des Conseils régionaux.

Cette partie de la Revue relative à la nouvelle loi sur la montagne est complétée par un article de Gianromolo Bignami sur le plan de développement des Communautés de montagne.

Giuseppe Piazzoni fait le bilan de la V[e] législature en matière de Pouvoirs locaux et de montagne.

Dans la rubrique des nouvelles nous présentons les décisions du Comité interministériel pour la programmation économique concernant la répartition du fonds pour les zones sous-développées du Nord et du Centre de l'Italie et les investissements dans le Sud.

La rubrique des problèmes européens apporte un commentaire du Ministre Lorenzo Natali sur les accords de Bruxelles et la présentation par le Ministre Michel Cointat de la nouvelle loi approuvée en France pour la mise en valeur des pâturages de montagne.

Ce numéro est complété par des informations sur l'activité de l'UNCEM et de ses Délégations régionales ainsi que sur les congrès et les réunions concernant les problèmes des régions de montagne.

AN UNSERE LESER

Sowohl in Durchführung des Berggesetzes als auch auf vielen anderen Gebieten haben die Regionen ihre Gesetzgebungstätigkeit aufgenommen, zu der sie durch die in den ersten zwei Monaten des Jahres veröffentlichten Regierungsverordnungen ermächtigt worden sind, die wir in der vorigen Nummer unserer Zeitschrift ausführlich dargelegt haben.

In der vorliegenden Nummer legen wir den Entwurf des Regionalgesetzes über die Abgrenzung der einheitlichen Zonen und über die wichtigsten satzungsmässigen Normen für die Berggemeindeverbände dar, die der technisch-legislative Ausschuss der UNCEM ausgearbeitet und den Regionen als Beitrag zu der ihnen übertragenen Gesetzgebungstätigkeit unterbreitet hat.

Darüber hinaus veröffentlichen wir die ersten Gesetzesvorlagen der Regionalausschüsse Umbriens und Liguriens, die gegenwärtig dem jeweiligen Regionalrat zur Prüfung vorliegen.

Wir vervollständigen diesen Teil der Zeitschrift, der sich mit dem neuen Berggesetz befasst, mit einem Artikel von Gianromolo Bignami über den Entwicklungsplan der Berggemeindeverbände.

Giuseppe Piazzoni zieht eine Bilanz der V. Legislaturperiode auf dem Gebiet der Kommunal und Bergpolitik.

Unter der Rubrik « Kurzberichte » bringen wir die Beschlüsse des Ministerausschusses für die Wirtschaftsplanung über die Verteilung des Fonds zugunsten der Notstandsgebiete Nord- und Mittelitaliens sowie über die Investitionen in Süditalien.

Die Rubrik « Europäische Probleme » enthält einen Kommentar des Ministers Lorenzo Natali über die Brüsseler Vereinbarungen und einen Bericht des Ministers Michel Cointat über das neue, in Frankreich verabschiedete Gesetz über die Verkertung der Bergweiden.

Ergänzt wird die vorliegende Nummer unserer Zeitschrift durch Informationen über die Tätigkeit der UNCEM und ihrer Regionalvertretungen sowie über Kongresse und Versammlungen, die sich mit den Problemen der Berggebiete befassten.

LE PROPOSTE DI LEGGI REGIONALI PER LA MONTAGNA

Il contributo dell'UNCEM alle Regioni

Come abbiamo annunciato nei precedenti numeri della rivista, la Giunta Esecutiva dell'UNCEM ha costituito il 2 dicembre 1971 *una speciale Commissione tecnico-legislativa incaricandola di elaborare studi e documentazione da offrire alle Regioni per gli adempimenti legislativi e di regolamento loro affidati per l'attuazione della nuova legge per lo sviluppo della montagna.*

Il lavoro della citata Commissione, presieduta dal sen. dr. Remo Segnana, Presidente della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, della quale è segretario il Segretario generale dell'Unione, Giuseppe Piazzoni, si è svolto finora per esprimere orientamenti per la delimitazione delle zone omogenee e per la conseguente costituzione delle Comunità montane, dettando norme per gli statuti.

Il documento conclusivo di questa prima fase dei lavori della Commissione è stato approvato dalla Giunta esecutiva il 25 febbraio e trasmesso, per il tramite delle Delegazioni regionali dell'UNCEM, alle Giunte regionali.

Abbiamo pubblicato sul precedente numero le indicazioni per la suddivisione delle zone omogenee, a firma di Danilo Longhi, per l'arco alpino, e di Umberto Bagnaresi per l'Appennino. Pubblichiamo qui di seguito il testo della bozza di legge regionale e la « presentazione » del lavoro finora svolto dalla Commissione, contenuto nell'apposito fascicolo stampato dalla Segreteria generale dell'UNCEM e trasmesso alle Regioni.

Le Delegazioni regionali — alle quali sono pervenute le osservazioni alla bozza di legge da noi predisposta, da parte delle 125 *Comunità montane e Consigli di valle già operanti, opportunamente interpellati*

— stanno offrendo la propria collaborazione alle Regioni per la predisposizione della prima legge regionale per la montagna.

Le stesse Delegazioni, come da suggerimento dato loro dalla Giunta esecutiva nazionale, non appena sarà conosciuto il testo della bozza di legge regionale proposto dalle Giunte ai Consigli regionali, predisporranno lo schema di statuto per le costituende Comunità montane.

In sede nazionale, nel frattempo, la speciale Commissione sopra indicata sta elaborando alcune proposte sul tema della redazione dei piani di sviluppo zonali, ritenendo che su tale argomento le Regioni emaneranno apposita normativa, come previsto dalla legge 3-12-1971 *n.* 1102. *A tale proposito la Presidenza dell'UNCEM ha invitato le Giunte regionali a designare un proprio funzionario per partecipare ai lavori della Commissione.*

La Commissione di studio che ha elaborato la bozza di legge regionale e la documentazione relativa era così composta:

Presidente: Sen. dr. Remo Segnana, Presidente C.T. Leg. UNCEM.

Componenti: prof. Umberto Bagnaresi - Bologna, avv. Tito Bellisario - L'Aquila, on. Giorgio Bettiol - Roma, dr. Enrico Califano - Genova, avv. Ludovico Centola - Foggia, dr. Renato Cima, Ispettore Gen. Ministero Interni, dr. Massimo Cordero di Montezemolo - Roma, dr. Ugo Gavazzeni - Milano, sig. Danilo Longhi - Vicenza, dr. Ivo Magnani - Reggio Emilia, geom. Edoardo Martinengo - Torino, geom. Carlo Parola - Roma, dr. Ezio Pavanelli - Trento, dr. Astolfo Puggelli, Ispettore Gen. Ministero Agricoltura, dr. Mario Ruffini - Bergamo, dr. Ferdinando Wielleit - Bolzano.

Segretario: cav. uff. Giuseppe Piazzoni, Segretario gen. UNCEM.

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE REGIONI

Una speciale Commissione, presieduta dal sen. Remo Segnana, costituita nell'ambito della Commissione tecnico-legislativa dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani ha predisposto la documentazione contenuta in questo fascicolo nell'intendimento — espresso dalla Giunta esecutiva dell'UNCEM all'atto della costituzione della Commissione — di offrire alle Regioni un contributo per l'elaborazione delle leggi in attuazione della fondamentale legge 3 dicembre 1971 n. 1102, che detta « norme per lo sviluppo della montagna ».

Che l'UNCEM abbia titolo per questo lavoro è stato da più parti riconosciuto poiché la legge varata dal Parlamento accoglie per buona parte le istanze delle quali a più riprese l'UNCEM si è fatta portatrice e che sono state espresse con chiarezza nel disegno di legge che il sen. Mazzoli, allora presidente della CTL dell'UNCEM, aveva presentato il 4 luglio 1969.

Senza falsa modestia, quindi, l'UNCEM ritiene di poter offrire la propria collaborazione ai legislatori regionali nell'attuazione del nuovo

provvedimento, a giusta ragione definito « legge cornice » delle competenze regionali in materia di economia montana.

* * *

La Commissione ha tenuto diverse riunioni, con la partecipazione di esperti e di amministratori di enti montani, per affrontare il tema ritenuto di primaria importanza: la redazione cioè della prima legge regionale per la suddivisione zonale, a norma dell'art. 3 della legge 1102, e per dettare le norme sugli statuti delle costituende Comunità montane.

La bozza di legge è stata approvata dalla Giunta esecutiva nella seduta del 25 febbraio 1972.

Con successive leggi riteniamo che le Regioni potranno regolamentare la preparazione ed attuazione dei piani di sviluppo e relativi finanziamenti, il riparto dei fondi tra le Comunità, la redazione dei piani urbanistici.

Altre disposizioni saranno necessarie, per talune Regioni, in applicazione degli articoli 10 e 11 della legge (Comunioni familiari). Anche per tali ulteriori studi la Commissione offrirà la propria collaborazione.

Il contenuto di questo fascicolo è dedicato alla suddivisione del territorio e alla costituzione delle Comunità montane.

* * *

I criteri per la identificazione delle zone omogenee, indicati dalla legge (art. 3, 3° comma) nella « unità territoriale, economica e sociale » sono stati approfonditi dalla Commissione che ha ritenuto di individuare alcune caratteristiche di fondo distintamente per le regioni dell'arco alpino e le regioni appenniniche.

In entrambi i casi, pur prevedendosi l'applicazione di diversi criteri, vi sono molti punti di convergenza specialmente per la ricerca di una dimensione ottimale che preveda zone omogenee e funzionali, senza eccedere in vastità di territorio né, dal lato opposto, in modestia di dimensioni quasi comunali.

Il nostro contributo alla identificazione di tali criteri è indicato nelle note redatte da Danilo Longhi per l'arco alpino e da Umberto Bagnaresi per l'Appennino, quale sintesi del lungo dibattito svoltosi in Commissione. La brevità delle note, ridotte all'essenziale, non sarà, speriamo, giudicata una carenza.

È ovvio che su tale aspetto della tematica che le Regioni devono affrontare, il dibattito è aperto e ciascuna Regione, sentiti i Comuni interessati, potrà decidere per la scelta ritenuta più confacente alle situazioni locali, non dimenticando la validità delle esperienze compiute dalle centoventicinque Comunità montane e Consigli di valle costituiti da tempo in quattordici regioni.

* * *

La bozza di legge che, indicate le « zone omogenee », detta le norme per la costituzione delle Comunità è stata redatta avendo presenti due fattori: da un lato la interpretazione della norma legislativa nazionale e la sua più sollecita esecuzione e dall'altro la semplificazione di procedure e di metodi, dettata dalla natura particolare del nuovo Ente di diritto pubblico che la legge definisce essere la Comunità montana e che non è paragonabile al vecchio istituto del consorzio dei comuni.

Infatti, al Senato, a modifica del testo della Camera, è stata stralciata la citazione dell'art. 156 della legge comunale e provinciale e la Comunità montana ha avuto la nuova definizione.

Giuristi ed esperti approfondiranno certamente il contenuto innovativo della legge, né possiamo ora dare noi stessi indicazioni definitive: basti però aver aperto il discorso ed avviato sistemi procedurali nuovi, come fondamentalmente nuova è la stessa legge della montagna.

Per queste considerazioni non è stato formulato l'articolo relativo ai controlli, intendendo ulteriormente approfondire l'argomento, anche alla luce dell'attesa sentenza della Corte su taluni aspetti della legge n. 62 e della normativa che la Regione Toscana ed altre hanno inteso dare al problema dei controlli.

* * *

La procedura prevista dall'art. 4 per l'approvazione dello statuto assegna al Consiglio della Comunità (costituito provvisoriamente come stabilito dall'art. 7) il compito di redigere ed approvare lo statuto nella sua prima seduta e tale statuto passerà all'esame degli organi previsti da ciascun statuto regionale che ne riscontreranno la rispondenza alla legge nazionale e regionale. La volontà dei comuni, cioè, si esprimerà in una unica forma, quella del voto nel consiglio della Comunità sullo statuto.

Con norma transitoria si è inteso regolare la prima costituzione del consiglio della Comunità montana fissando in tre membri di ciascun consiglio comunale (di cui uno designato dalle minoranze) la composizione del consiglio, con riserva, ove lo statuto approvato stabilisse una rappresentanza numericamente diversa, in rapporto ad esempio alla popolazione, di provvedere da parte di ciascun consiglio comunale a nuove designazioni prima che il consiglio della Comunità elegga gli organi esecutivi.

Tempi relativamente brevi sono previsti per tali adempimenti, in modo che entro 120 giorni dall'approvazione della legge regionale tutte le Comunità siano costituite ed inizino l'attività.

* * *

Sul contenuto degli statuti riteniamo che le norme debbano essere chiare sui temi essenziali lasciando alle singole Comunità di adattarsi alle proprie peculiari esigenze secondo concetti di vera libertà che

trovano riscontro nelle secolari comunioni familiari e nelle magnifiche comunità del Cadore e del Trentino.

Essenziale, negli statuti, è assicurare che gli organi siano democraticamente eletti e quindi che le minoranze abbiano lo spazio di presenza e di azione, affidare alla stessa Comunità la scelta della denominazione e della sede, l'approvazione dei regolamenti di funzionalità e le norme per gli oneri a carico di ciascun comune.

Per tutto il resto, dal numero delle riunioni dei vari organi alle modalità di convocazione e di adozione delle deliberazioni, alle competenze dei singoli organi, agli eventuali inviti di persone o organismi esterni, la competenza va riconosciuta alle singole Comunità. La bozza di statuto tipo che l'UNCEM ha a suo tempo elaborato e che è servita per la costituzione di diverse Comunità montane sarà ora adattata dalle singole Delegazioni regionali, non appena sarà conosciuto il testo di legge regionale, e potrà servire come traccia per la discussione nei Consigli delle Comunità.

* * *

La legge stabilisce che la Regione regola i « rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio ». È un tema molto importante, specie in questo primo periodo di applicazione della legge.

Ci è sembrato di rispettare pienamente la norma legislativa proponendo di stabilire il permanente collegamento tra la Comunità montana e gli altri enti operanti nel territorio che, pur se non nominati nel testo legislativo proposto, sono ben noti: l'Amministrazione provinciale (salvo il caso della regione Trentino-Alto Adige), l'Ente regionale di sviluppo agricolo, il Consorzio di bonifica montana, il Consorzio del BIM e, in qualche caso, l'Ente provinciale del Turismo e la Camera di commercio, se programmano interventi per le zone montane.

Nel comitato tecnico tutti gli enti potranno essere rappresentati in modo che la Comunità abbia continuamente conoscenza dei programmi di questi enti per il proprio territorio e possa tenerne conto nella redazione del piano di sviluppo.

Gli stessi enti saranno invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità dedicate all'esame e alla approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali.

* * *

Lo scioglimento delle Comunità montane e dei Consigli di valle esistenti ed il loro assorbimento nelle nuove Comunità montane è regolato dalle norme dell'art. 8, per il quale è aggiunta una nota esplicativa dei casi più comuni: *a*) di un Consiglio di valle che si trasforma in Comunità montana comprendendo gli stessi comuni o aggiungendone altri; *b*) due Consigli di valle che si unificano in una Comunità e *c*) un Consiglio di valle, ora composto di numerosi comuni, che si suddivide in tre Comunità montane, per l'alta, la media e la bassa valle.

Per i pochissimi casi dei Consorzi BIM che ora hanno funzioni di Comunità montane la materia andrà regolata diversamente poiché le norme legislative che regolano i consorzi dei comuni compresi nei bacini imbriferi montani sono diverse da quelle che regolano le Comunità montane.

Le Regioni nelle quali operano le trenta Comunità montane o Consigli di valle che hanno avuto il riconoscimento per assolvere alle funzioni di Consorzio di bonifica montana, dovranno, con apposito provvedimento da emanarsi a norma del decreto delegato n. 11 del 15 gennaio 1972, assicurare alle nuove Comunità montane la continuità delle funzioni sinora esercitate nel settore della bonifica.

* * *

L'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani, presentando questo modesto elaborato, ritiene di poter dare un contributo concreto all'attuazione della nuova legge della montagna in tutto il territorio nazionale e si augura che i Legislatori regionali provvedano rapidamente agli adempimenti di propria competenza.

L'UNCEM e le sue Delegazioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, è disponibile per affiancare le Regioni nel lavoro ad esse affidato.

BOZZA DI LEGGE REGIONALE PER LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE MONTANE E LA COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 1 (*Finalità*). — La presente legge disciplina la istituzione e l'attività delle Comunità Montane nei limiti dei principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971 n. 1102.

Art. 2 (*Ripartizione dei territori montani in zone omogenee*). — I territori montani della Regione, determinati in applicazione dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 sono ripartiti secondo le delimitazioni risultanti dalla allegata corografia scala 1:100.000, nelle seguenti zone omogenee:

1) Zona « A »: comuni di ....
2) Zona « B »: comuni di ....

Art. 3 (*Comunità montane*). — Tra i comuni compresi in ciascuna zona omogenea, è costituita la Comunità Montana, Ente di Diritto Pubblico.

Art. 4 (*Statuti delle Comunità montane*). — La Comunità montana sarà retta dallo Statuto approvato nel rispetto delle norme della presente legge.

Lo Statuto e le sue integrazioni o modificazioni, saranno approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità e dovranno essere inoltrati agli organi regionali per l'approvazione.

Art. 5. Lo Statuto dovrà stabilire:

— le funzioni della Comunità, in relazione agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e quelle perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;

— la denominazione e la sede della Comunità;

— l'articolazione e composizione dei seguenti organi della Comunità:

a) Consiglio, con la prescritta rappresentanza dei Comuni membri della Comunità;

b) Giunta Esecutiva;

c) Presidente;

— norme per la revoca o la decadenza degli organi esecutivi;

— l'approvazione di regolamenti per disciplinare l'organizzazione degli uffici della Comunità e del suo personale, la nomina e la funzione del segretario, del direttore tecnico e la costituzione di comitati tecnici;

— i criteri per la determinazione degli oneri a carico di ciascun comune ed altre norme di carattere finanziario, la nomina del tesoriere e dei revisori dei conti.

Art. 6 (*Rapporti con altri Enti*). — Al fine di coordinare il piano di sviluppo zonale della Comunità Montana con i piani e programmi elaborati dagli Enti operanti nel territorio, i quali dovranno adeguarsi al piano suddetto a norma dell'art. 5, V comma della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, nella fase di preparazione del piano e dei programmi stralcio annuali la Comunità montana manterrà con i predetti Enti il necessario collegamento.

A tale scopo la Comunità montana costituirà un Comitato tecnico nel quale saranno rappresentati gli Enti stessi, che dovranno altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità dedicate all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali.

Gli Enti di cui al primo comma, a richiesta della Comunità, sono tenuti a fornire ogni collaborazione per il settore di propria competenza e a trasmettere i propri programmi.

Art. 7 (*Norme transitorie*). — Per la prima applicazione della presente legge, il Consiglio della Comunità sarà costituito, per ciascun comune in essa compreso, dal Sindaco e da due consiglieri di cui uno designato dalle minoranze, da eleggersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni a gestione commissariale saranno rappresentati dal commissario.

Il Consiglio della Comunità si riunirà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta Regionale, e come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario, redigerà e approverà lo Statuto.

I comuni provvederanno a nominare i propri rappresentanti in base allo Statuto non appena questi avrà efficacia. Ultimati tali adempimenti — e comunque per tutte le Comunità non oltre 60 giorni dall'approvazione dello Statuto — il Consiglio della Comunità si riunirà, nel Comune sede della stessa, su convocazione del Presidente provvisorio, per la elezione degli organi esecutivi della Comunità.

Art. 8 (*Scioglimento Consigli di Valle e Comunità montane costituite a norma del D.P.R.* 10-6-1955 *n.* 987). — Le seguenti Comunità montane e Consigli di valle costituiti a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 sono sciolti e sostituiti dalle Comunità montane costituite a norma della presente legge: (1)

....

....

....

....

Il patrimonio di tali Enti passa alle Comunità montane costituite a norma della presente legge, secondo criteri di proporzionalità in relazione al territorio e alla popolazione in esso ricadente e tenendo altresì conto per i beni immobili della loro ubicazione.

Eventuali oneri attivi e passivi saranno trasferiti secondo criteri analoghi.

---

(1) Esempio:

a) Consiglio di Valle .... = Viene sostituito dalla Comunità Montana della « zona del ....» di cui all'articolo 2;

b) Consiglio Bassa Valle del .... e Consiglio Alta Valle del .... = Vengono sostituiti dalla Comunità Montana per la « zona del ....» di cui all'articolo 2;

c) Consiglio di Valle del .... = Viene sostituito: dalla Comunità Montana per la « zona dell'Alta Valle del .... », dalla Comunità Montana per la « zona della media Valle del .... » dalla Comunità Montana per la « zona della bassa Valle del .... » di cui all'articolo 2.

La proposta di legge dell'Umbria

La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato, nella seduta del 21 marzo, la proposta di legge per la individuazione delle zone omogenee e la costituzione delle Comunità montane.

La proposta di legge è in corso di presentazione al Consiglio regionale.

Confrontando la bozza di legge predisposta dalla Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM con questo testo, il lettore potrà agevolmente constatare come talune linee fondamentali siano comuni ad entrambi i testi e come questa Regione intenda approfondire la normativa relativa agli statuti delle Comunità montane.

La suddivisione delle zone omogenee è la stessa emersa nel Convegno di Spoleto del 22 gennaio, convocato dalla Delegazione regionale dell'UNCEM d'intesa con la Giunta regionale, del quale abbiamo dato notizia sul numero 1-2 della rivista.

COSTITUZIONE COMUNITÀ MONTANE PRINCIPI ISPIRATORI DELLO STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - *Istituzione, modifica ed estinzione della Comunità montana.*

1. *Individuazione delle zone omogenee* — I territori montani della Regione, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952 n. 991 e dell'art. unico della legge 30 luglio 1957 n. 657, sono ripartiti nelle seguenti zone omogenee:

1) Zona A) Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, S. Giustino, Umbertide;

2) Zona B) Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;

3) Zona C) Comuni di Assisi, Foligno, Nocera Umbra, Spello, Valtopina;

4) Zona D) Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera;

5) Zona E) Comuni di Acquasparta; Campello sul Clitunno, Giano dell'Umbria, Massa Martana, Spoleto, Trevi;

6) Zona F) Comuni di Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, Stroncone, Terni;

7) Zona G) Comuni di Alviano, Amelia, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio;

8) Zona H) Comuni di Allerona, Montegabbione, Orvieto, Parrano, S. Venanzo;

9) Zona I) Comuni di Magione, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.

2. *Variazioni territoriali* — Le leggi regionali che ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione e dell'art. 68 dello Statuto istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione dei Comuni esistenti, debbono, nel caso in cui riguardino territori montani, riadottare o modificare, la individuazione delle zone omogenee montane.

3. *Costituzione delle Comunità Montane* — Tra i comuni compresi in ciascuna zona omogenea, è costituita la Comunità montana, ente di diritto pubblico.

4. *Estinzione della Comunità Montana* — La Comunità montana si estingue solo in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

Capo II *Dello Statuto della Comunità.*

5. *Approvazione* — Lo statuto di ciascuna comunità montana, formulato nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, dovrà essere approvato dalla Regione.

6. *Contenuto* — Lo statuto deve stabilire: le modalità per l'approvazione delle integrazioni o modificazioni che potranno essere apportate allo statuto stesso; la denominazione e la sede della comunità; gli scopi che la stessa intende perseguire, la composizione degli organi, la durata in carica degli stessi e le relative attribuzioni, l'eventuale organizzazione e struttura degli uffici e comitati tecnici, i modi di finanziamento, nonchè i rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio.

TITOLO II
ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE

Capo I - *Articolazione degli organi.*

7. *Individuazione* — Sono organi della Comunità Montana:
— Il Consiglio;
— La Giunta;
— Il Presidente della Giunta.

Capo II - *Del Consiglio.*

8. *Composizione del Consiglio* — Il Consiglio della Comunità è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato, da un Consigliere di maggioranza e da uno di minoranza eletti dal Consiglio Comunale.

9. *Attribuzioni del Consiglio* — Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità Montana.

Competono al Consiglio:

a) la nomina della Giunta e del Presidente;

b) la deliberazione del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102;

c) la deliberazione del programma stralcio annuale di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102;

d) La deliberazione dei piani di sviluppo urbanistico di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

e) La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

10. *Durata di carica* — Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consiglio Comunali costituenti la Comunità.

11. *Convalida, Cessazione, Sostituzione dei Consiglieri* — Lo Statuto della Comunità deve prevedere norme sulla cessazione dalla carica di Consigliere, sui modi di sostituzione degli stessi nonché sulla convalida, da parte del Consiglio, dell'elezione dei propri componenti.

12. *Funzionamento.* — Lo Statuto deve disciplinare con proprie norme il funzionamento del Consiglio, e in particolare le modalità di convocazione, il numero minimo delle sedute, la presenza dei Consiglieri necessaria per la validità delle adunanze e il procedimento di discussione e di deliberazione.

Capo III - *Della Giunta e del Presidente.*

13. *Elezione* — La Giunta è composta da: il Presidente e da un numero di membri — eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio della Comunità — da determinarsi con norma statutaria, non inferiore a quattro e non superiore a sei. In ogni caso, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

14. *Sostituzione, decadenza e revoca del Presidente e dei Membri di Giunta* — Lo Statuto deve, inoltre, contenere norme in merito alla sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con l'eventuale nomina di un vice presidente, nonché sulla decadenza e sulla revoca relative ai membri della Giunta.

15. *Attribuzioni della Giunta e del Presidente* — Lo Statuto deve prevedere norme sulle attribuzioni della Giunta, sul suo funzionamento e sulle competenze proprie del Presidente.

TITOLO III
FINANZE E CONTABILITA'

16. *Finanze, Demanio e Patrimonio* — Lo Statuto deve contenere norme in merito ai finanziamenti della Comunità, al demanio e al patrimonio della stessa.

17. *Della contabilità* — Lo Statuto deve prevedere oltre agli eventuali Uffici di cui all'art. 6 della presente legge, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve essere composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare.

Lo Statuto deve dettare norme sulla durata in carica del Collegio, sulle incompatibilità, sulle attribuzioni, sulla decadenza e sulla revoca dei componenti.

TITOLO IV
RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO

18. *Partecipazione alla Comunità* — Lo Statuto della Comunità montana può prevedere la partecipazione alla Comunità stessa, esclusivamente a fini consultivi, delle Provincie, degli Enti e delle Associazioni portatori delle istanze sociali e sindacali operanti nel territorio.

19. *Rapporti con altri Enti* — Lo Statuto deve prevedere i rapporti intercorrenti tra la Comunità montana con gli altri Enti operanti nel territorio al fine di coordinare il piano di sviluppo zonale della Comunità con i piani ed i programmi elaborati dagli altri Enti, i quali dovranno adeguarsi al piano suddetto, a norma dell'art. 5, V comma della legge 3 dicembre 1971 n. 1102.

TITOLO V
DEI CONTROLLI

20. *Controllo sugli atti della Comunità montana* — Il controllo sugli atti della Comunità montana è esercitato dalla competente Sezione provinciale del Comitato per il controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri Enti locali.

Per competente sezione provinciale si intende:

a) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di una sola provincia, quella istituita nello stesso capoluogo di provincia;

b) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di più province, quella cui appartiene la maggior parte dei Comuni della Comunità.

21. *Controllo sugli organi della Comunità* — Sono espressamente dichiarate applicabili agli organi della Comunità montana i controlli sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli organi dei consorzi di enti locali. Questi controlli competono, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, alla Sezione provinciale del Comitato di Controllo, competente ai sensi dell'articolo precedente.

TITOLO VI
NORMA TRANSITORIA

I. *Prima applicazione della legge* — I Consigli comunali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomineranno i propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità, con le modalità di cui all'articolo 8.

Il Consiglio della Comunità si riunirà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta Regionale; e come primi atti provvederà alla nomina provvisoria del Presidente e della Giunta, con le modalità di cui all'art. 13, e si redigerà e approverà, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, lo Statuto.

La proposta della Liguria

Il 18 aprile la Giunta Regionale Ligure ha presentato al Consiglio la seguente proposta di legge. Questa proposta, a differenza della proposta dell'Umbria, non contiene la ripartizione delle zone mentre stabilisce i criteri per il riparto dei fondi dalla Regione alle Comunità montane.

Art. 1. — La presente legge disciplina l'istituzione e l'attività delle comunità montane nei limiti dei principi fissati dalla legge 3-12-1971 n. 1102.

CAPO I

Art. 2. — Con successiva legge regionale in base a criteri di unità territoriale ed economico-sociale, i territori montani della Regione determinati in applicazione dell'art. 3 della legge 3-12-1971 n. 1102, saranno ripartiti in zone omogenee.

Con la stessa legge con cui si provvede a determinare le zone omogenee, sono costituite tra i comuni che vi ricadono le comunità montane.

CAPO II

Art. 3 — Sono organi della Comunità montana:

a) il Consiglio Generale

b) la Giunta esecutiva

c) il Presidente.

Art. 4. — Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della comunità.

Esso è composto da:

3 membri in rappresentanza dei Comuni fino a cinquemila abitanti.

5 membri in rappresentanza degli altri Comuni.

Nel Consiglio Generale deve essere comunque rappresentata la minoranza di ciascun Consiglio dei Comuni partecipanti.

A tal fine nei Comuni fino a cinquemila abitanti ciascun Consigliere Comunale non può votare più di due candidati. Negli altri Comuni ciascun Consigliere Comunale non può votare più di tre candidati.

Art. 5 — A componenti del Consiglio Generale possono essere chiamati anche estranei al Consiglio Comunale, purché abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali.
I componenti del Consiglio della Comunità decadono verificandosi una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità o di decadenza, previste per i Consiglieri Comunali.

Art. 6 — Il Consiglio Generale:

a) delibera lo Statuto dell'Ente e le sue modificazioni;

b) delibera il piano di sviluppo economico-sociale, i programmi stralcio annuali, il piano di sviluppo urbanistico;

c) delibera entro il 15 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo della comunità;

d) nomina entro il 31 marzo di ogni anno i revisori dei conti per l'anno precedente scegliendoli tra i componenti estranei alla Giunta esecutiva alla cui gestione si riferisce il conto;

e) approva entro il 31 maggio di ogni anno il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio;

f) nomina il segretario dell'Ente; con il consenso dell'Amministrazione da cui dipende può essere nominato segretario, uno dei segretari dei Comuni partecipanti;

g) nomina il Tesoriere dell'Ente;

h) delibera l'acquisto e l'affitto di beni immobili;

i) delibera i regolamenti della comunità;

l) delibera intorno:

1° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;

2° all'assunzione dei mutui;

m) provvede a tutti gli altri compiti che vengono ad esso attribuiti dalle leggi, dallo Statuto ed in genere a quelle funzioni non assegnate alla Giunta esecutiva.

Art. 7 — La Giunta è l'organo esecutivo della comunità.
Essa è eletta dal Consiglio Generale ed è formata da un numero variabile di componenti che sarà fissato dai singoli statuti in modo da assicurare che della stessa faccia parte un membro in rappresentanza di ciascun comune partecipante. A componenti della Giunta esecutiva possono essere nominati anche estranei al Consiglio generale, purché abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali.

Art. 8. — La Giunta Esecutiva oltre le funzioni che ad essa saranno attribuite dallo Statuto, delibera l'eventuale istituzione di un ufficio o di un comitato tecnico per la preparazione e la esecuzione dei piani e dei programmi.

Art. 9. — La Giunta esecutiva può assumere in caso di urgenza e di necessità sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio Generale.

In tal caso però la deliberazione deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Generale entro trenta giorni dalla data della sua adozione al fine di ottenerne la ratifica.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti fino al momento della negata ratifica.

Art. 10. — Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale, nel suo seno.

Il Presidente:

— rappresenta la comunità;

— presiede il Consiglio Generale e la Giunta esecutiva;

— convoca il Consiglio Generale e la Giunta esecutiva;

— stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio generale e della Giunta esecutiva;

— stipula le locazioni, le conduzioni, i contratti deliberati dal Consiglio o dalla Giunta;

— rappresenta la Comunità in giudizio e promuove le azioni possessorie riferendone al Consiglio Generale nella sua prima seduta;

— esercita ogni altra funzione affidatagli dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 11. — Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni.

Ogni qualvolta il Consiglio Comunale viene rinnovato, nella seduta immediatamente successiva alla nomina del Sindaco e della Giunta municipale, si procede alla elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Generale. In caso di decadenza, di morte, di dimissioni, o di altre cause di cessazione dall'Ufficio dei componenti del Consiglio generale, i consigli comunali provvedono alle relative surrogazioni nella prima seduta successiva alla conoscenza della vacanza.

Coloro che sono chiamati a seguito di surrogazione, a far parte del Consiglio Generale restano in carica fino alla fine del mandato del Consiglio stesso.

Art. 12. — I componenti del Consiglio Generale, della Giunta esecutiva ed il Presidente esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei successori.

Art. 13. — Il Consiglio Generale e la Giunta esecutiva deliberano con l'intervento della metà più uno dei componenti ciascun Collegio ed a maggioranza di voti.

Capo III

Art. 14. — Lo Statuto dell'Ente indica la sede e la denominazione della Comunità e prevede inoltre:

a) il numero dei Componenti della Giunta Esecutiva;

b) le modalità per la elezione e la revoca del Presidente, della Giunta Esecutiva e dei suoi membri;

c) le modalità per la convocazione e le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale;

d) le attribuzioni del Consiglio Generale, della Giunta Esecutiva e del Presidente in quanto non previste dalle Leggi;

e) le modalità per l'eventuale assunzione di personale proprio, ove per comprovate esigenze non sia possibile disporre del comando di dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni;

f) le norme per la formazione del bilancio che non possono essere in ogni caso in contrasto con i principi che disciplinano i bilanci degli Enti locali territoriali;

g) le norme per la disciplina delle entrate e delle spese che non possono essere in ogni caso in contrasto con i principi stabiliti per gli Enti locali territoriali;

h) ogni altra norma di amministrazione.

Art. 15. — Lo Statuto è adottato dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei componenti.

Lo Statuto, intervenuta l'esecutività della deliberazione, è trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Con analoga procedura si provvede alle sue modificazioni.

Capo IV

Art. 16. — Apposito regolamento deliberato dal Consiglio Generale disciplina l'uso dei beni della Comunità di cui all'art. 9 della Legge 23-12-1971 n. 1102.

Art. 17. — Ogni Comunità ha un servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento.

Art. 18. — Per i contratti riguardanti le alienazioni, le locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, le Comunità Montane si conformeranno alla disciplina stabilita per i contratti della Regione.

Capo V

Art. 19. — Ciascun Comune partecipante concorre alle spese della Comunità mediante il pagamento di un contributo annuo per abitante.

L'ammontare del contributo è fissato nello Statuto della Comunità, anche in modo differenziato per ciascun Comune.

I Comuni partecipanti iscriveranno nei propri bilanci le somme occorrenti.

CAPO VI

Art. 20. — Nella redazione dei piani di sviluppo economico-sociale si dovrà tener conto delle indicazioni che gli Enti operanti nella zona, trasmetteranno entro trenta giorni alla Comunità, su richiesta del Presidente.

La Giunta Esecutiva sulla base di tali indicazioni ed avendo riguardo alle esigenze unitarie della Comunità nonché in base alle indicazioni del piano regionale, predispone il piano di sviluppo economico-sociale della zona.

Il piano viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali reclami che dovranno essere presentati entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Il Consiglio Generale, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Art. 21. — Ciascun Ente operante nel territorio trasmette al Presidente della Comunità i provvedimenti di attuazione dei propri programmi di attività, non appena adottati.

La Comunità entro 10 giorni può formulare al Presidente della Giunta Regionale le proprie osservazioni sulla conformità dei provvedimenti al piano di sviluppo economico-sociale.

Art. 22. — Il Consiglio Generale entro il 30 settembre di ogni anno sulla base del piano di sviluppo economico-sociale e dopo aver sentito gli Enti operanti nella zona, adotta il programma stralcio che viene inviato alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Art. 23. — La Giunta Regionale ripartisce tra le Comunità i fondi assegnati ai sensi della legge 23-12-1971 n. 1102 o altrimenti disponibili:

a) per 3/10 in proporzione diretta della superficie della Comunità montana;

b) per 2/10 in proporzione diretta delle popolazioni della Comunità Montana, quale risulta dai dati annuali dell'ISTAT;

c) per 2/10 in relazione agli indici di disoccupazione relativi al territorio della Comunità Montana, quale risultano dagli atti dell'Ufficio del Lavoro ed allo stato di dissesto idrogeologico accertato dagli uffici tecnici della Regione.

La somma residua è posta a disposizione della Giunta Regionale per finanziare programmi qualificanti.

Art. 24. — Sulla base della ripartizione dei fondi effettuata ai sensi del precedente articolo, la Giunta Regionale provvede a finanziare i programmi stralcio presentati dalle Comunità entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il finanziamento è disposto contestualmente al provvedimento della Giunta Regionale che approva il programma.

CAPO VII

Art. 25. — La vigilanza e la tutela sugli atti delle Comunità Montane sono esercitate dalla Regione a mezzo del Comitato di Controllo a norma delle disposizioni contenute nel Capo III - Tit. V della L. 10-2-1953 n. 62.

L'Organo di controllo competente è individuato ai sensi dell'art. 61 della predetta legge, in quanto applicabile.

NORME TRANSITORIE

Art. 26. — Fino alla redazione del piano di sviluppo economico-sociale di zona, gli organi della Comunità elaborano ed adottano i programmi di opere e di interventi con le stesse modalità previste per il piano predetto.

I programmi sono approvati dalla Giunta Regionale.

rivista delle province

Direttore responsabile: VIOLENZIO ZIANTONI, Presidente dell'U.P.I.

Direzione, redazione, amm.ne e pubblicità: via A. Depretis 86, ROMA

Prezzo di un numero L. 500 - Abbonamento annuo L. 5.000 - Per i versamenti servirsi del c/c n. 1/42146.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

Periodico della FIAEL

Direzione, Redazione: Via Mozart, 21
20122 MILANO - Tel. 70.24.78

Direttore: Pietro Bassetti

SOMMARIO DEL N. 1/2, APRILE 1972

Abbonamento annuo: L. 3.500; abbonamento sostenitore: L. 10.000; questo numero: L. 1.000. Conto corrente postale N. 3/21026 intestato al Notaio dr. Raffaello Meneghini, via Monte di Pietà, 15 - MILANO

CONTRIBUTO DI IDEE PER IL PIANO DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' MONTANE

Gianromolo Bignami

1) *PREMESSA*

Nell'applicazione della nuova legge sui territori montani, la 3-12-1971, n. 1102, è comune convinzione che contemporaneamente alle operazioni di delimitazione delle zone, di costituzione delle comunità, di formulazione degli statuti e dell'emanazione dei provvedimenti legislativi regionali, si debba procedere alla concreta predisposizione del « piano di sviluppo economico-sociale » della comunità.

Questo alla luce delle scadenze stabilite dallo stesso provvedimento legislativo e nello spirito del fondamentale contenuto dell'art. 2 della legge stessa.

È quindi necessario che si inizi subito a dibattere il problema, a discuterlo, perché soltanto l'attuazione di questa fase permetterà la concretizzazione di opere, e ciò è quanto attendono le nostre popolazioni delle zone montane per l'urgente soluzione di tanti loro problemi, per l'attenuazione e l'eliminazione degli squilibri esistenti.

Il « piano di sviluppo economico-sociale » della Comunità montana è uno strumento di fondamentale importanta, quello che deve interpretare le reali necessità di una zona ed essere il frutto della democratica discussione del più ampio dialogo delle assemblee frazionali, dei Consigli comunali, dell'assemblea della Comunità.

Non deve essere imposto, ma rappresentare pur nel lavoro di autentica interpretazione di tecnici e di specialisti, il tempo di reale programmazione della base.

Il « piano di sviluppo economico-sociale » di una comunità deve armonizzarsi e condizionarsi con quelli delle comunità vicine e costituire la tessera indispensabile dei piani di zona e della regione con una composizione dalla periferia al centro e non viceversa.

È un lavoro urgente, che impegna tutti, nel superamento delle piccole visioni locali, in un respiro autentico di zona.

Non è il solito elenco di opere pubbliche in cui ognuno cerca di inserire tutto, l'utile e no, pur di non essere da meno del Sindaco del Comune vicino.

È la testimonianza di ciò che è urgente decidere e fare perché le nostre popolazioni possano ancora costituire l'indispensabile copertura umana della montagna in condizioni di vera giustizia ed eguaglianza rispetto agli abitanti di altre zone.

Deve essere un documento di cose reali, utili e possibili.

Il piano non deve soltanto far riferimento ai finanziamenti diretti della legge 3-12-1971, n. 1102, ma toccare tutti gli aspetti dell'economia montana.

La Comunità sarà l'organo promozionale, provocatorio del dibattito e del coordinamento di tutti i problemi che troveranno poi la loro collocazione finanziaria con altri provvedimenti legislativi specifici dei vari settori.

La Comunità è il filtro, l'autentico interprete delle esigenze di una zona sotto ogni aspetto.

Così riteniamo debba interpretarsi il senso di piano.

Queste poche pagine vogliono semplicemente costituire un tentativo per far discutere, per approfondire l'importante problema nei suoi aspetti di fondo, quindi si tratta di modesto contributo per una proficua discussione.

2) *AZIONI OPERATIVE PRELIMINARI*

Prima operazione è prendere esatta conoscenza dei piani generali di bonifica che ci sono se la zona è classificata comprensorio di bonifica montana e se vi è stato il tempo di prepararli e il finanziamento necessario relativo.

È inoltre utile consultare i documenti eventualmente predisposti per le singole Valli o zone montane da Enti locali (Amministrazione provinciale, Camera di Commercio, Enti del turismo, ecc.).

Un ultimo controllo è opportuno farlo con i documenti del Comitato Regionale della programmazione economica.

Stabilita la reale consistenza in numero, stato civile, età, attività economica della popolazione, occorre procedere ad un attento esame della sua attuale ubicazione, rilevando al tempo stesso i fenomeni di disgregazione presenti.

È necessario distinguere con obiettività situazioni umane degne della più attenta ma contingente considerazione delle vere scelte di reale popolamento del territorio valide socialmente ed economicamente.

È questo il momento di controllare la validità in senso geografico, in una politica di piano e di considerazione massima delle esigenze umane, il modo e il tipo dell'ubicazione della popolazione della Valle. È evidentissimo che questo tipo di scelta deve compenetrarsi con quelle economiche.

Bisogna stabilire le possibilità reali di abitabilità con idee-programma, mediante scelte vere e proprie nell'ipotesi reale di insediamenti dove la gente possa veramente vivere.

Dalla prima parte dello studio si dovrà verificare quanta parte di quelle proposte (strade, acquedotti, difesa del territorio, telefoni, luce elettrica ed altro) è stata veramente eseguita e se in modo rispondente alle ipotesi di reale abitabilità dei nuclei umani.

Vi sono zone dove le cosiddette infrastrutture esistono, altre no; è evidente che ogni ipotesi di presenza umana non può prescindere dall'esigenza delle condizioni di base senza le quali ogni ulteriore ipotesi è senza fondamento.

3) *ASSESTAMENTO SOCIALE DELLA COMUNITÀ UMANA NEL TERRITORIO GEOGRAFICO*

Stabiliti i preliminari del piano, controllate e verificate le situazioni poste come idee-programma, le ipotesi di futura-reale presenza dell'uomo nelle varie parti della zona, occorre creare i presupposti perché le idee programma possano trovare la loro esemplificazione pratica.

Infrastrutture di base

A questo punto è evidente che occorre tener conto di fattori di altimetria, di ubicazione, di risorse idriche, di collegamenti stradali, telefonici, elettrici esistenti, attuati già nelle prime applicazioni di una politica di piano o interamente da attuare e da

considerarsi indispensabili per la concretizzazione delle ipotesi reali previste nel piano.

Tutti gli aspetti del documento allo studio sono impegnativi, ma questo lo è particolarmente perché si tratta di distinguere tra ciò che è utile realmente e quello che è soltanto ritenuto tale, in una visione ristretta e contingente dei problemi.

Occorre prevedere perché si facciano subito, urgentemente le opere infrastrutturali di base, perché le ipotesi umane prima indicate e coordinate con quelle economiche che si andranno individuando, possano trovare l'ambiente di vita, la possibilità vera di svolgere le loro funzioni.

La politica e la scelta delle infrastrutture deve quindi essere in funzione di quanto detto prima, perché la costruzione di queste opere se non collegata a tutto il discorso umano ed economico, può anche risultare inutile o fine a se stessa in un breve arco di tempo.

Cioè tanto per esemplificare, è inutile dare la strada o la luce elettrica ad una borgata se non si creano altre condizioni di base per la vita umana ed economica della zona.

Diversa valutazione va riservata alle opere di difesa, di protezione del suolo, perché non sono formulate soltanto nella prospettiva della zona immediata, ma se si tratta di rimboschimenti, di regolazione delle acque, hanno possibilità di utilizzazione su zone ben più vaste.

Soluzioni per i problemi della scuola

Se si vuol mantenere, come è nella logica delle cose, la copertura umana della montagna, occorre assicurare al figlio del montanaro la scuola nelle stesse identiche condizioni del figlio dell'abitante della città.

È questo un problema di base, il fondamento di ogni ulteriore discorso tanto è importante il problema dell'istruzione.

Tutto l'arco della scuola va considerato, dalla materna al ciclo dell'obbligo completo, con indicazioni anche per le ulteriori scelte.

Soluzioni rigide ed uniche in questo campo non è possibile darle, variano da zona a zona, sono rapportate a situazioni geografiche di infrastrutture stradali, di precipitazioni nevose, di situazioni umane contingenti.

Occorre nel formulare ipotesi, tener conto di tutto ciò con estrema sensibilità, rifuggendo da affermazioni dogmatiche, ma usando bensì la massima apertura mentale.

Tutto questo discorso non si affronta, è evidente, con i limitati

fondi della legge istitutiva delle comunità; esistono altri provvedimenti che vanno adeguati alle realtà delle zone montane.

È il campo dove il potere costituito ha i maggiori doveri, perché impone al cittadino l'obbligo della frequenza non adeguando assolutamente le sue strutture.

Le ipotesi da esaminare, tenuta presente un'ipotizzazione almeno decennale della popolazione scolastica in funzione dell'ubicazione, passano attraverso:

a) una nuova politica dell'edilizia scolastica, che costruisca soltanto le scuole utili in larga ipotesi di tempo, perché gli edifici vuoti atti a soddisfare una limitata politica comunale non sono assolutamente utili a nessuno;

b) una reale politica di scelta delle zone per l'ubicazione delle scuole medie a livello comprensoriale;

c) le scuole materne e le elementari al più vicino e diretto contatto con le realtà umane;

d) soluzioni di convitti e di trasporto soltanto dinnanzi all'impossibilità assoluta di mantenere il punto c);

e) attuazione di una reale politica convittuale con scuola a tempo pieno e unità convitto-famiglia al fine di ridurre al minimo i problemi di temporaneo distacco dalla famiglia;

f) i trasporti limitati a minimi percorsi, su strade facili e con la dovuta assistenza di accompagnamento.

Tutto ciò con spese non gravanti assolutamente sulla comunità di zona in quanto lo Stato ad altri cittadini assicura la scuola sulla porta di casa.

Soltanto con un chiaro e reale piano scolastico di rapida attuazione è possibile stabilire la base prima della copertura umana delle zone montane.

Soluzioni per i problemi sanitari

È questo un altro degli aspetti di fondo, atti ad assicurare le condizioni di abitabilità delle zone montane.

Siamo in questo campo al livello della sicurezza di vita, dinnanzi a seri fenomeni di disgregazione delle attuali strutture sanitarie esistenti; sull'argomento vi sono provvedimenti dello Stato nella fase di studio-proposta avanzata, però si è del parere che molto potrebbero contare delle iniziative-pilota locali adeguate alle reali esigenze delle zone montane.

È necessario un obiettivo accertamento delle strutture esistenti della loro possibilità di trasformazione e di adeguamento

alle necessità delle popolazioni, ciò sarà già avvenuto nella fase conoscitiva del documento.

L'esame deve estendersi agli ospedali che in genere hanno ufficialmente la classifica di infermeria o di cronicario con servizio di pronto soccorso, alle condotte mediche, ostetriche, veterinarie.

Occorre formulare e prevedere, a prescindere dalle disposizioni di legge esistenti, il completo riordino di questa strutturazione.

In linea di massima si può dire che è necessario per assicurare alla popolazione un clima di sicurezza e di tranquillità, creare delle strutture sanitarie nuove, si pensi all'unità sanitaria locale adattata però alla realtà umana in numero e ubicazione di queste zone, il tutto appoggiato alla rete aggiornata e valorizzata di ospedali e di infermerie.

È particolarmente l'aspetto del pronto soccorso, dell'intervento urgente che va curato, unitamente alla medicina preventiva e a quella scolastica.

Anche questo è un settore di non diretto intervento finanziario della comunità, ma di decisione programmatoria locale da inserirsi nei piani di altri organismi.

Il problema è estremamente urgente perché un certo tipo di politica economica ospedaliera ha allontanato il personale medico dalle condotte, mentre per il personale ostetrico si tratta di una vera rivalutazione e riconversione del lavoro.

Lo stesso discorso può farsi per il personale veterinario, dinnanzi anche agli impegnativi problemi della bonifica sanitaria degli allevamenti.

Certamente sarebbe estremamente utile interessante che proprio dalle comunità montane partissero idee concrete ed esempi operativi per questo importante settore.

Soluzioni per il problema della casa

Non è possibile pensare ad un documento programmatorio di questo tipo senza tener conto della realtà delle abitazioni dei nostri montanari.

Nel rispetto di tradizioni, nella tutela dell'ambiente e del paesaggio, occorre che la nostra gente di montagna disponga di abitazioni valide, nelle strutture portanti, nelle coperture, nelle caratteristiche vere e proprie di abitabilità, nei servizi.

Pur facendo riferimento a tutte le migliori doti di pazienza e di tenacia di queste popolazioni, non è possibile pensare a man-

tenere certe condizioni inumane esistenti in troppi nuclei abitativi delle zone montane.

È anche questo uno dei motivi di fondo dell'abbandono,

Tale discorso va inserito nel contesto del coordinamento urbanistico di cui si dirà dopo, e come politica diretta della comunità in incentivi (contributi e mutui) diretti a creare nelle zone da considerarsi sotto gli altri aspetti abitabili le condizioni di base per una casa civile ed umana.

Occorre, è chiaro, procedere a scelte e non spezzettare gli interventi, come purtroppo è avvenuto un po' dovunque, senza programmi e piani, con la sorpresa finale di avere abbandonate case appena costruite o riattate.

È evidente che pur nel rispetto della libertà di tutti le scelte delle zone d'intervento impegnano in modo preciso la politica programmatoria e d'intervento della comunità.

Soluzioni per i problemi dell'assetto sociale della comunità

Tratteggiati gli aspetti di fondo occorre ora entrare nei dettagli dell'assetto sociale della comunità, cioè dell'insieme di cose che una società civile, aperta deve essere in grado di offrire ai suoi componenti, onde creare e mantenere un clima di sicurezza sociale, di civile coabitazione, di giustizia e cittadinanza per tutti e in ogni momento della vita dell'uomo, sia per età che per particolari condizioni contingenti.

Soltanto così, com'è nello spirito della legge recente, si elimineranno gli squilibri esistenti fra le nostre popolazioni valligiane e quelle di altre zone.

Azioni di solidarietà sociale

Non sempre per varie concause tutti i cittadini si trovano nelle condizioni di affrontare da soli le vicende della vita.

Vi sono casi e momenti particolari dove è necessaria la pubblica solidarietà.

Le leggi attualmente esistenti prevedono il funzionamento, che quasi sempre nelle zone montane è non funzionamento, degli Enti Comunali di Assistenza.

L'operatività di queste strutture nelle zone montane in particolare, è largamente superata; la periodica distribuzione di qualche sussidio inadeguato non può far fronte a problemi reali di popolazioni che si trovano in seria crisi.

Occorre prevedere, nella volontà immediata di creare sotto ogni aspetto delle condizioni di abitabilità, delle strutture nuove.

Si deve procedere su un piano di proposte e di prove che siano atte a dare indicazioni operative da sancire poi in disposti di legge.

Una proposta da portare avanti in un clima di effettiva politica di sicurezza sociale è quella della creazione di un consorzio di solidarietà sociale della comunità, al fine di superare il clima illogico della beneficenza e di portarsi sul piano di garantire a chi attraversa particolari contingenti periodi, il minimo vitale.

È opportuno ripetere che non è intervento diretto finanziario della comunità, ma occorre calarci nella realtà che questo organismo deve essere il filtro democratico, l'organizzazione, il sensibile interprete di tutti i problemi della zona nelle loro più varie esemplificazioni proprio perché vi è l'uomo con tutti i suoi problemi al centro di ogni nostra considerazione.

Questo aspetto del discorso va completato dal consueto esame del problema degli anziani.

Nel momento del riconoscimento delle realtà umane del territorio oggetto d'esame, si saranno effettuate le indagini del caso, da cui scaturiscono chiare indicazioni circa le necessità o meno di infrastrutture di ricovero.

È tendenza degli operatori sociali, buona sotto ogni aspetto, di considerare gli anziani nel contesto delle loro famiglie e in montagna per le esperienze che abbiamo, questa buona tendenza è ancora ben radicata.

Vi sono comunque situazioni che devono essere considerate un po' ovunque sotto l'aspetto del ricovero.

L'antico cronicario ha fatto il suo tempo, occorre prevedere il riordino sollecito e aperto delle strutture esistenti e anche questo rientra nel discorso generale che la comunità suscita e dirige.

Mezzi di educazione e di aggiornamento

Una comunità vitale ha oggi costanti problemi di aggiornamento educativo dei suoi componenti.

Non si vive più in comunità chiuse, ma anche per l'azione dei mezzi di comunicazione televisiva, radiofonica e della stampa in genere, i problemi si dibattono e il dialogo deve essere continuo.

Ogni idea è oggetto di confronto; proposte, scoperte, devono essere largamente discusse.

Le Comunità montane hanno poi un loro particolare patrimonio da difendere, da tutelare, da indicare ad altri.

È un ricco bagaglio di tradizioni, di poesia, di lingua, è una vera e propria civiltà.

Questo aspetto locale dei problemi va integrato con quelli generali prima indicati.

Alla popolazione della Comunità vanno assicurati servizi di biblioteca, luoghi di pubblico dibattito, servizi cinematografici a livello culturale adeguato.

Si deve inoltre considerare l'opportunità dell'effettuazione di corsi di aggiornamento nei vari settori specifici dell'economia montana, dall'agricoltura al turismo, all'artigianato e altro, al fine di mantenere sempre efficiente l'operatività della popolazione attiva nei vari settori.

La Comunità deve preoccuparsi di predisporre con l'apporto e il coordinamento dell'iniziativa privata le infrastrutture necessarie e programmare gli interventi operativi del caso.

È questa una politica da effettuarsi sul piano di zona.

Utilizzazione del tempo libero

Questo settore completa il precedente e senza ricorrere a temi oggi continuamente richiamati, deve costituire un impegno pubblico rivolto ai cittadini di tutte le età con particolare riferimento alle attività sportive dei giovani.

La Comunità deve ritenere di avere il compito di programmare e coordinare l'attività dei Comuni nella richiamata creazione delle infrastrutture sportive, che sono al servizio diretto della popolazione e contemporaneamente costituiscono una parte del discorso dell'utilizzazione turistica.

In pratica è evidente che si deve evitare che ogni Comune per solo spirito d'emulazione venga a disporre dello stesso tipo di infrastruttura, mentre altre opere mancano completamente nella zona della Comunità.

Anche in questo caso si tratta di programmare dalle infrastrutture suscitando e coordinando gli sforzi finanziari per realizzarle.

Infine la Comunità deve coordinare le manifestazioni pubbliche, culturali, folcloristiche nel suo territorio.

4) *ASSESTAMENTO ECONOMICO DELLA COMUNITÀ UMANA NEL TERRITORIO GEOGRAFICO*

Dopo aver cercato di dare delle indicazioni di massima sul piano umano, ci addentriamo ora nell'aspetto economico del problema, che si compenetra largamente e sotto i più svariati aspetti, con l'aspetto umano della comunità.

Non è possibile disgiungere le due cose e vi sono chiare indicazioni che là dove ha proceduto uno solo dei due aspetti, non vi sono state soluzioni durature, particolarmente se la carenza si è sviluppata nel settore economico.

D'altro canto vi sono delle indicazioni, per altro non da considerarsi positive, che dove ha camminato l'aspetto economico, l'uomo è giunto ad accettare condizioni non umane di abitabilità del territorio, ciò si verifica nelle grandi concentrazioni urbane.

L'assetto economico ha peso determinante e va quindi profondamente considerato nell'obiettiva predisposizione del piano se lo si vuol realizzare utile e concreto.

Individuazione vocazionale delle zone economiche

È questo il fulcro di tutto il discorso, l'essenza vera del piano, l'indicazione attorno a cui ruota tutto il complesso programmatorio.

Quali vocazioni si riscontrano nel territorio considerato?

Questa deve essere la prima preoccupazione degli estensori del piano-programma; un errore su questo punto vanifica tutti i rimanenti aspetti.

Occorre che ci ricordiamo di essere in montagna e che quindi ogni ricerca vocazionale è legata e subordinata alle altimetrie e ai conseguenti orizzonti botanici.

Vi saranno quindi delle vocazioni naturali da considerare e sulle quali si devono innestare in modo armonico le iniziative create dall'uomo ai fini economici.

Le vocazioni naturali ci daranno la registrazione della presenza nell'unità valle o valli in considerazione, dall'alto al basso delle rocce e delle pietraie, dei pascoli di alta quota, dei boschi di alto fusto, dei boschi cedui alternati alle prime terre, un tempo agrarie e infine avremo il fondo valle.

Occorre considerare ognuna di queste zone, alla luce dei discorsi di abitabilità umana prima fatti e trovarne ora la rispondenza vocazionale economica, il tutto s'intende in un discorso non settoriale, ma come detto, armonico e coordinato.

In queste indicazioni naturali vanno collocate le realtà degli insediamenti umani nel contesto economico:

— agro-silvo-pastorale
— turistico
— artigianale
— commerciale
— industriale.

Non è detto che queste realtà siano tutte registrabili nel territorio considerato; occorre però tener presenti i processi integrativi con altre zone, sia montane che no.

Il concetto di integrazione umana ed economica deve essere ben presente dinnanzi a realtà umane, così debilitate dai gravi eventi che tutti conosciamo e di tale sensibilità che purtroppo non si può affermare se certe indispensabili spinte di ricupero potranno ancora manifestarsi.

Collocamento della realtà umana nelle zone economiche individuate

Accertata la fondata possibilità di creare condizioni di vita alla copertura umana, il discorso si completa dando il senso economico a questa esistenza.

In ciascuno dei settori economici individuati con sviluppo e collocamento nelle diverse zone, devono trovare lavoro e occupazione i componenti dei vari nuclei abitati.

La possibile consistenza dei predetti nuclei, non tanto in funzione dell'attuale situazione umana contingente, ma in un discorso di prospettiva, va rapportata direttamente all'entità dei fenomeni economici che possono ubicarsi nella zona direttamente e indirettamente.

Ciò in sintesi chiara e semplice: la popolazione deve poter vivere in condizioni normali e con reddito normale, cioè equiparato mediamente a quello di coloro che svolgono analoga attività in altra zona.

Se non si è in grado di assicurare condizioni di vita possibile e di reddito, ogni ulteriore discorso è privo di serio fondamento.

Questa parte dello studio, anche se collocata per un certo ordine di compilazione del documento a questo punto, deve essere impostata a priori, ma completata dopo l'attenta compilazione dei capitoli che seguono.

Agricoltura - silvicoltura - pastorizia

Per secoli l'agricoltura è stata in un sistema di economia di autoconsumo, la base del reddito delle popolazioni montane.

Ancor oggi errate impostazioni del problema della montagna tendono a identificare lo stesso con l'agricoltura e la seria crisi del mondo montanaro con quella di tale espressione economica.

L'agricoltura è ben vero che è in crisi ad ogni altitudine, ma in montagna quella che è in difficoltà non è « agricoltura », né tale può appellarsi, ma bensì si tratta di un travaglio della vita stessa di queste zone nel loro insieme umano ed economico.

I fatti umani contingenti sono una cosa, le serie e fondate prospettive per il domani un'altra.

La presente realtà umana merita tutta la nostra attenzione e suscita la più profonda e genuina commozione dinnanzi alla tragedia di un popolo antico di storia e di tradizioni qual è quello delle nostre vallate e delle alte colline che sta rapidamente spegnendosi.

Intere generazioni non sono tornate dalle guerre, decenni di abbandono politico-amministrativo, poca continuità e convinzione nell'affrontare i problemi di questa gente, sono le cause delle situazioni che da anni noi andiamo denunciando e che finalmente trovano nell'opinione pubblica e nella stampa interpreti sempre più sensibili e numerosi.

Tutte queste affermazioni che potrebbero apparire pregiudiziali, sono invece collocate a questo punto delle nostre considerazioni perché intimamente legate al fenomeno agricoltura-montagna di tutti questi anni.

Per comprendere poi fino in fondo il perché del formarsi di un certo tipo di popolamento, occorre risalire a cause storiche remote che sono all'origine di tanti insediamenti abitativi delle alte Valli con il conseguente ultra secolare periodo di economia chiusa, senza scontri con altri fenomeni umani ed economici e quindi senza competitività né riscontro di condizioni sociali.

Questa è la realtà che bene occorre avere presente nell'avvicinarla studiandola, per trarne delle soluzioni atte a risanarla, se pur per certi casi forse non siamo più in tempo.

Questa è la situazione contingente che occorre continuare a denunciare, tanto sono urgenti e indilazionabili le soluzioni.

Tutto ciò però si limiterebbe a commovente ma sterile atto di solidarietà, utilissimo e indispensabile, ma nullo se preso a sé stante.

A questo punto occorre indicare le soluzioni, tanto difficili da accettare, da attuare, se non vi è piena presa di coscienza.

Talvolta ciò non è possibile perché la realtà umana è quella che è, deteriorata, avvilita, invecchiata da troppe inutili attese.

L'agricoltura in montagna dovrebbe sempre appellarsi per essere componente valida di questa economia: agro-silvo-pastorale.

In questo concetto sono presenti le tre realtà botaniche-altimetriche-economiche della montagna agricola, cioè il bosco, il pascolo, la terra coltivabile.

Il bosco deve essere considerato nella sua proprietà pubblica (Comuni ed Enti) e privata e nelle sue caratteristiche altimetriche e colturali di bosco di alto fusto e di ceduo.

L'impostazione economica è la stessa e pure identici sono i risultati a cui si vuol giungere.

Si tratta di rinnovare, continuare o impostare a seconda dei casi e delle località, una vera politica di forestazione che costituirà nel tempo la base economica di molte nostre comunità.

Nello stesso tempo è indispensabile procedere al censimento delle terre abbandonate e di cui non è più utile programmare l'utilizzazione agraria.

Opera di persuasione, utilizzando tra l'altro anche quanto disposto dalla legge 3-12-1971, n. 1102, deve essere esercitata su tutti i proprietari che si trovano sul posto e anche su quelli che sono emigrati.

Le terre abbandonate non sono utili a nessuno, dal cespugliame e dagli sterpi non nasce un vero bosco.

Occorre procedere a solleciti piani di rimboschimento aventi come base la ricomposizione volontaria della terra, onde disporre di superfici economicamente valide per i lavori.

Uno strumento utile può essere la cooperativa o l'associazione forestale o la costituzione del demanio della comunità.

Entrambe le soluzioni possono esistere nel territorio della stessa comunità.

Sugli strumenti operativi e sulle loro caratteristiche si ritornerà ancora.

Nel perseguire una politica forestale si devono aver presenti i tre fini che essa raggiunge e cioè:

a) protezione del suolo
b) mantenimento e difesa del paesaggio
c) utilizzazione economica proiettata nel futuro.

Questo discorso in genere trova poca accoglienza perché chi è sul posto ha ben altro di più urgente a cui pensare; chi si è allontanato in genere cerca quasi di non più voltarsi indietro, anche se ciò è illogico e irrazionale.

Qui occorre fare forza perché la politica di forestazione va portata seriamente avanti perché se non si inizia non si raggiungeranno mai dei risultati e al domani è pur necessario volgere lo sguardo.

Il pascolo è un altro elemento di fondo di questa economia, una delle basi di possibile « monetizzazione ».

Qui ci riferiamo al pascolo di alta quota, « all'alpe », quella utilizzabile per un ristretto periodo estivo con la monticazione delle mandrie.

Il pascolo va inserito nel fenomeno agro-turistico della mon-

tagna perché le stesse strade di servizio e di accesso ai pascoli possono costituire itinerari turistico-estivi di alta quota.

Occorre procedere ad un censimento delle « alpi » o « montagne » che dir si voglia e scegliere nel quadro del discorso generale che andiamo componendo, le zone ancora utilizzabili e quelle da non più considerarsi tali.

È inutile prevedere teoricamente o volersi in pratica misurare in antieconomiche opere di spietramento e di ricupero di aree pascolive marginali.

Si scelgano i pascoli suscettibili di reale utilizzazione economica perché comodi, ben esposti, con presenza di acqua, già serviti da strada o facilmente servibili raggiungendo il duplice scopo a cui prima si è accennato.

Si tenga presente l'utilizzazione da parte di greggi d'ovini e di mandrie di bovini e si facciano dei discorsi che abbiano base economica.

Il pascolo di alta quota così inquadrato contribuisce alla composizione della base foraggera del fondo valle innanzi tutto e di altre zone del piano in secondo luogo.

Strade, opere di raccolta e di utilizzazione delle acque, ricoveri per i pastori e tettoie per il bestiame a struttura semplice ed economica, pur tenendo conto delle caratteristiche di resistenza, difesa e miglioramento della cotica costituiscono le opere da prevedersi per le zone pascolive prescelte.

Agricoltura, terzo aspetto della componente economica agricola è l'utilizzazione delle terre del fondo valle o degli altipiani delle alte colline.

Due elementi di fondo che si compenetrano ci devono guidare in questo discorso: la foraggicoltura e la zootecnia.

Soltanto questa può essere la base di un discorso serio che a monte presuppone la razionale utilizzazione delle acque, la coltivazione in comune delle terre attraverso la formazione di aziende plurifamiliari con concentrazione dei mezzi di coltivazione, di allevamento e di commercializzazione.

L'allevamento semicoperto con la graduale assuefazione del bestiame, l'uso delle aree a pascolo, prati permanenti, produzione di insilati, sono le componenti applicative di questo programma che passa attraverso la formazione di grandi allevamenti zootecnici.

Il discorso va completato con produzioni frutticole, frutticole da campo, orticole con mezzi operativi e di commercializzazione comunitari.

Tutti i terreni coltivabili devono essere presi in considerazione, anche quelli appartenenti a persone emigrate che devono

essere interessate all'iniziativa per il capitale terreno di cui dispongono.

La riuscita di questa impostazione dipende dall'esatta scelta delle zone, dalle dimensioni delle iniziative, dalla cosciente partecipazione degli operatari umani.

Lo strumento operativo può essere associativo di base o di coordinamento di vertice con proprietà aziendali preventivamente assestate.

Cioè o si segue la difficile, anche se positivamente controllata strada della cooperazione, o si effettuano operazioni guidate di ricomposizione fondiaria e poi si coordinano con servizi al vertice le aziende ricostituite.

È evidente che ogni soluzione va riscontrata e verificata nella realtà della situazione umana e fondiaria esistente.

Questa impostazione prende atto e fa sua la realtà umana della montagna circa il numero degli addetti al settore agricolo.

L'impostazione programmatica operativa in questo settore deve partire da un serio accertamento catastale reale del comprensorio o comprensori da considerare e da un inventario delle possibilità irrigue o del riordino e razionalizzazione delle utenze esistenti.

Turismo

Il turismo è un altro degli aspetti da considerare quale importante fattore della polivalente economia montana.

Con la duplice utilizzazione estiva e invernale del territorio, il turismo è un valido elemento di monetizzazione.

La sua estrinsecazione è strettamente legata al fattore vocazionale delle singole zone, all'assetto urbanistico di cui diremo più avanti, da contemperarsi con una valida difesa dell'ambiente.

Occorre programmare ed effettuare la scelta dei comprensori turistici in coordinamento e in armonia alle altre scelte.

Si tratta cioè, attraverso una seria politica di programma, una volta effettuate le scelte, di avere la volontà politico-amministrativa di portarle avanti onde evitare di riscontrare il ripetersi di fenomeni, oggi purtroppo sovente registrabili, del sovrapporsi di più scelte contrastanti (particolarmente turistiche e industriali) sullo stesso territorio.

Le linee del programma dovranno toccare gli aspetti della ricettività alberghiera, delle infrastrutture pure utili come già detto per il tempo libero delle popolazioni locali, delle strade a servizio di più componenti economiche (agro-turismo) e infine degli impianti fissi per lo sport invernale.

Scelta vorrà dire riscontrare la validità di comprensori residenziali e la loro ben definita zonizzazione nell'ambito del territorio della comunità; vorrà pure dire precisa indicazione con riscontro reale ed effettivo di tecnici specializzati delle zone per gli impianti invernali, con indicazioni di priorità e coordinamento al di fuori dell'ambito territoriale della comunità.

Questo programma dovrà avere la scelta pregiudiziale di una politica delle aree, l'inserimento effettivo delle popolazioni locali non come elementi complementari, ma bensì quali protagoniste.

Queste affermazioni di principio devono trovare nel piano i loro strumenti di pratica attuazione di cui diremo.

Tutta questa impostazione si regge su una valida politica del credito che provochi l'intervento pubblico e incentivi nel modo più valido (agevolazioni nei tassi e nelle garanzie) e coordini quello privato.

Artigianato

L'artigianato nelle zone montane va considerato sotto due aspetti: quello della fornitura di servizi alla comunità e la valorizzazione delle antiche tradizioni.

La presenza e quindi la difesa e l'incentivazione dell'artigianato di servizio è parte necessaria e indispensabile del discorso volto ad assicurare tutti i fattori di abitabilità umana e di utilizzazione economica.

L'altro aspetto della valorizzazione e difesa dell'artigianato caratteristico è voce economica diretta nel bilancio delle comunità umane del territorio considerato.

I due aspetti talvolta si possono sovrapporre, ma vanno comunque considerati nelle loro necessità organizzative d'assieme e in una politica creditizia di incentivazione.

Accanto alle altre componenti economiche l'artigianato teso alla valorizzazione di antiche produzioni, può costituire, per talune zone, una risorsa valida che va comunque seguita e sostenuta a monte con una chiara impostazione di istruzione professionale.

Commercio

Nelle zone abitate da comunità umane stabili e altresì con previsioni talvolta sensibilissime di popolazione turistica fluttuante, l'organizzazione dei commerci assume una notevole importanza sia sul piano di assicurare i rifornimenti, sia nel suo conseguente risvolto economico.

Nell'impostazione programmatica di una economia montana polivalente, questa deve essere una delle voci del bilancio attivo, collegata particolarmente ai fenomeni turistici.

La politica della comunità nello studio dei piani programmatori non può ignorare, se vuol condurre, come deve essere, un discorso completo, questo problema che va sostenuto con provvedimenti di incentivazione economica, di riorganizzazione, di inserimento in catene di acquisti collettivi, nell'adeguamento degli orari alle reali esigenze di vita e d'economia di queste zone.

Vi saranno quindi provvedimenti diretti da concretamente esaminare e provvedimenti indiretti da suscitare e correttamente dirigere.

Industria

Il discorso degli insediamenti industriali merita tutta una particolare disamina; in questi anni, senza troppo approfondire seriamente il problema, si è da varie parti ritenuto che qualsiasi insediamento industriale — comunque acquisito e di qualsiasi tipo — fosse la chiave di volta di ogni soluzione dei problemi delle zone rurali e quindi di quelle montane nell'errato concetto, prima già sottolineato, di montagna-agricoltura.

Si è ritenuto che il processo industriale, senza stare a discutere molto il tipo, i modi, le dimensioni degli insediamenti, fosse l'unica rapida soluzione per l'eliminazione delle sacche di depressione umana ed economica.

Non vi sono dubbi sul fatto che gli insediamenti industriali, provocando l'assunzione di mano d'opera, incidano positivamente in zone a reddito estremamente basso.

Poniamo inoltre, come già abbiamo detto, gli insediamenti industriali fra i componenti della polivalente economia montana.

Occorre però partire da premesse chiare, da scelte prioritarie e vocazionali del territorio, agendo in modo che la Comunità nel suo insieme, sia in grado di discutere, di valutare gli aspetti positivi e quelli negativi e di non subire imposizioni, ma bensì di essere l'elemento determinante nella scelta che deve essere fatta in funzione immediata e futura degli uomini e non soltanto della redditività del capitale.

I processi d'insediamento industriale possono, a seconda dei casi, cioè della situazione geografica del territorio, essere ubicati all'interno della comunità stessa, in funzione di più realtà umane; in altri casi gli insediamenti possono essere ubicati fuori del territorio considerato, ma essere allo stesso modo componenti dell'economia della comunità.

A questo punto occorre considerare attentamente la validità dei limiti dello pendolarità e su ciò ritorneremo ancora.

Altro aspetto da attentamente considerare è quello degli scarichi in acqua e degli inquinamenti atmosferici.

Nella ricerca affannosa di insediamenti industriali non si può, come è stato fatto, abdicare su questo punto essendo troppo importante nel contesto generale della presenza umana.

Un'affermazione di principio deve poi essere fatta: l'insediamento industriale non deve più avvenire come causa accidentale e imprevista, ma come scelta ben chiara e definita nel contesto dell'assetto del territorio della comunità o di più comunità o di territori esterni, cioè in una politica comprensoriale quale entro un tempo abbastanza breve dovrà manifestarsi.

La scelta studiata preventivamente e guidata degli insediamenti industriali nella previsione che dovrebbe essere assolutamente recepita, del decentramento delle aree industriali-urbane congestionate, deve essere un processo di scelta e di programmazione che dal basso, cioè dalle zone periferiche va al centro della Regione.

La Comunità montana, comunque, nello studio del piano di sviluppo del suo territorio deve attentamente esaminare e approfondire questo aspetto di attività economica e attuare direttamente o suscitare indirettamente i provvedimenti necessari.

Servizi

Abbiamo indicato le condizioni umane ed economiche di abitabilità del territorio, il quadro va però completato dai servizi indispensabili di cui le comunità umane devono disporre.

Vogliamo qui far riferimento ai servizi di collegamento ferroviari (per le zone che a ciò sono interessate), di altro tipo e di comunicazioni postali, telefoniche e di ricezione di programmi radiofonici e televisivi.

Una comunità viva deve essere stabilmente collegata con rapidi mezzi di comunicazione alle altre comunità.

Una delle concause e certamente non l'ultima dell'abbandono della montagna, è rappresentata dall'inesistenza o dall'irrazionalità di questo tipo di servizi.

Particolarmente la rete degli autotrasporti delle persone, problema che rientra nella competenza della Regione, deve essere rivista e razionalizzata in funzione della presenza umana e non soltanto della sua consistenza.

I servizi postali e telefonici devono essere mantenuti, perfezionati e rapidamente completati.

Ogni opera di smantellamento in atto deve essere sospesa perché è un vero e proprio attentato all'esistenza delle popolazioni valligiane.

Nel territorio di tutte le Comunità vi deve essere completa ricezione dei programmi radiofonici e televisivi.

La Comunità nel suo piano di sviluppo, anche se si tratta di aspetti da determinare indirettamente, deve chiaramente indicare le sue necessità in tali settori in funzione delle impostazioni umane ed economiche individuate e recepite nel piano.

Assetto urbanistico del territorio

Lo abbiamo già chiaramente detto e ora lo ribadiamo, anche alla luce del contenuto dell'art. 7 della legge 3-12-1971, n. 1102 che la Comunità deve coordinare l'assetto urbanistico del suo territorio.

Non sarebbe concepibile un piano di bonifica e di consolidamento di insediamenti umani o di previsione di nuovi, di scelte economiche in più settori, che non prevedesse il coordinamento e l'adeguamento degli strumenti urbanistici dei singoli Comuni.

Tutta la precedente impostazione sarebbe minata alla base e si vanificherebbe e la politica comunale, nel senso deteriore e superato della parola, prenderebbe il sopravvento rendendo inutile ogni ulteriore discorso.

Non si può programmare l'assetto di un territorio sotto ogni punto di vista, così come deve fare la Comunità, senza prevedere uno strumento urbanistico unico.

La politica urbanistica comunale non ha alcun significato se veramente crediamo che il domani, anzi è bene ribarlo, l'unico domani della montagna, passa attraverso la politica di zona.

Ecco che allora nel programma-piano della Comunità si dovranno recepire, esaminare, discutere e uniformare gli strumenti urbanistici dei singoli Comuni nel piano urbanistico di comprensorio.

Assetto generale del territorio

Se è vero, come deve essere vero, che questo piano nasce dalla più ampia discussione di base, dalla borgata al Consiglio comunale, all'assemblea di comunità, dal parlarne tornando all'indietro, nelle famiglie, fra gruppi di operatori economici, fra componenti politiche nel senso vero della parola e non nella deteriore interpretazione del potere per il potere, allora è questo il punto in cui i tecnici, gli amministratori, devono riunire le fila

di tutto il discorso « dell'abito su misura » per gli uomini e le loro comunità che sono andati confezionando nel contesto, sempre presente, del territorio.

È quest'ultima entità che vogliamo e dobbiamo assestare nel piano di sviluppo in funzione innanzi tutto degli uomini che animano il territorio e in secondo luogo delle comunità gradualmente più vicine.

È il tempo di verificare con dati, progetti e proposte operative se il piano ha rispondenza reale, cioè se raggiunge gli scopi che ci siamo prefissi e, ne parleremo subito dopo, con quali mezzi li può attuare.

In questo capitolo si deve controllare se il contenuto di quelli che precedono è valido; si tratta di raccogliere in sintesi le conclusioni dei vari capitoli: dagli insediamenti umani alle componenti economiche individuate, e conti e calcoli economici alla mano, confortati e integrati dagli aspetti sociali ed umani, trarre le conclusioni se le scelte non su un piano teorico, ma valendosi dell'esperienza pratica di tutti, sono valide.

Questo capitolo è il verbale, se così possiamo dire, della « conferenza dei servizi » di tutte le forze che devono partecipare alla formazione e all'attuazione del piano che prima di essere problema di finanziamenti è questione di volontà degli uomini che ne devono essere i protagonisti e non ci stancheremo di insistere su questo aspetto, tanto esso è determinante.

Strumenti operativi per l'attuazione delle varie prospettive del piano

Cerchiamo di dare qualche indicazione, di esprimere delle idee e dei suggerimenti.

Se piano vuol dire perfetta conoscenza dell'ambiente, riteniamo di dover suggerire che per il territorio considerato si debba disporre di rilievi aerei e del miglior aggiornamento catastale possibile.

Sono questi i primi strumenti operativi che permettono di costruire tutto il tessuto connettivo del piano, delle ricerche vocazionali, unitamente ad una perfetta conoscenza del territorio e alla disponibilità di tutti i dati di cui in precedenza abbiamo detto.

Dopo gli strumenti operativi per fare il piano, vediamo di formulare qualche idea su quelli di attuazione nell'ambito della Comunità di zona.

Per portare avanti le indicazioni che siamo andati gradatamente individuando la comunità dovrà esaminare l'opportunità di promuovere la costituzione di particolari strumenti operativi

quali ad esempio: consorzi con la partecipazione pubblica e privata per l'effettuazione di piani di utilizzazione turistica, consorzi per la formazione di comprensori di utilizzazione industriale, associazioni e cooperative per l'allevamento del bestiame, l'uso in comune dei pascoli, del macchinario, la lavorazione in comune delle terre, consorzi o cooperative di ricomposizione fondiaria e di rimboschimento, tanto per accennare qualcuno degli aspetti più evidenti dei vari problemi indicati.

Nell'ambito della Comunità o di più Comunità l'associazionismo dovrà trovare un'adeguata assistenza tecnica contabile e organizzativa al fine di evitare il crearsi di situazioni di sfiducia e di disordine.

Uno strumento operativo di base che non potrà essere di respiro comunitario o intercomunitario ma regionale è quello che dovrà affrontare il problema della politica creditizia indispensabile per porre a disposizione gli interventi finanziari necessari per l'effettuazione dei vari interventi previsti nel piano di sviluppo.

5) *INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ASSESTAMENTO UMANO ED ECONOMICO DELLA COMUNITÀ CON ALTRE REALTÀ*

Il piano di sviluppo economico-sociale della comunità montana non avrebbe reale possibilità di applicazione con esiti positivi se venisse concepito e studiato e se ne cercasse l'attuazione in modo chiuso, nel solo ambito della comunità.

Il discorso, anche se polivalente come indicazioni di componenti economiche, sarebbe lo stesso settoriale, perché non è concepibile e pensabile l'economia montana vista a se stante e non in un concetto di necessaria integrazione con quella di altre zone montane e delle aree immediate del piano.

Per tale fondamentale motivo dobbiamo esaminare alcuni degli aspetti di questa integrazione.

Insediamenti e servizi economici nei vari settori produttivi fuori della comunità

Nello studio per l'ubicazione degli strumenti operativi previsti dal piano per l'impostazione dell'economia della zona, occorre con obiettività esaminare se sia conveniente che certi strumenti (centri di conservazione dei prodotti agricoli, centri di lavorazione del latte, della carne, centri di commercializzazione) siano a

servizio di una sola comunità o di più comunità o di zone circostanti.

Si devono quindi chiaramente individuare, superando i problemi di campanile, i baricentri di esatta ubicazione di strumenti di dimensione e di contenuto economico valido.

Lo stesso discorso può farsi per gli eventuali insediamenti industriali.

Si può riscontrare che nel contesto di un discorso di piano l'ubicazione di complessi produttivi sia da ubicarsi nel contesto umano di più comunità o di zone vicine anche non montane.

L'unico aspetto in questo caso da tener ben presente è, non soltanto la possibilità pratica d'ubicazione, ma anche la distanza da centri di abitazione della mano d'opera, perché i movimenti pendolari devono essere estremamente limitati nel tempo e nella distanza e organizzati nel miglior modo possibile.

Coordinamento con i piani delle comunità vicine e dei comprensori

Le osservazioni che abbiamo ora appena accennato devono portare al coordinamento già in sede di predisposizione dei piani di sviluppo delle varie comunità, anche perché non esistono al di fuori della pur necessaria delimitazione di zona, confini rigidi, ma bensì delle zone di contatto, delle « aree cerniera » fra le varie comunità dove appunto non è assolutamente utile, anzi sarebbe pregiudizievole una netta divisione nell'esame dei problemi e nell'adozione delle conseguenti soluzioni.

Quindi i piani delle comunità vanno nel loro insieme e per particolari aspetti, coordinati con quelli delle comunità vicine e inseriti nella reale applicazione del concetto d'integrazione nei piani dei previsti comprensori da costituirsi ad iniziativa della Regione.

6) *L'ATTUAZIONE DEL PIANO NEL SUO INSIEME*

Metodi e scadenze

La legge 3-12-1971, n. 1102 fornisce delle precise indicazioni circa il tempo entro il quale la Comunità deve predisporre il proprio piano di sviluppo economico-sociale, cioè entro un anno dalla sua costituzione.

Data l'urgenza estrema dei problemi non crediamo che vi sia da discutere su questo punto, ma bensì da celermente e po-

sitivamente operare non nella predisposizione di strumenti teorici, ma di piani operativi snelli, chiari, con indicazioni inequivocabili e non più ulteriormente discutibili.

La legge dice anche che il piano della Comunità deve essere approntato sulla base delle indicazioni del piano regionale.

Riteniamo di dover dire soltanto che le Comunità devono fare il loro piano con metodo di ampia consultazione e dialogo delle loro popolazioni e il discorso comunitario, di scelta genuina e reale e non d'imposizione, sarà poi necessariamente coordinato sul piano regionale per gli indispensabili processi integrativi.

La Comunità deve quindi procedere con il massimo impegno e con alto senso di responsabilità, con sacrificio e lavoro dei suoi componenti, poiché gli incontri e le riunioni non accademiche ma operative, dovranno succedersi a ritmo intenso.

Il piano verrà poi attuato a mezzo di stralci annualmente finanziati per quanto si riferisce agli interventi diretti.

Finanziamento degli interventi diretti

Circa il finanziamento degli interventi diretti previsti dall'art. 5 della legge 3-12-1971, n. 1102 e da altre (tipo la legge per le aree depresse) emanate o emanande si procede come detto, con stralci annuali a seguito di scelta prioritaria effettuata dalla Comunità in un contesto di integrazione anche con altre realtà comprensoriali e regionali.

La Comunità deve pure tener presente in questa sede il disposto dell'art. 9 della legge 3-12-1971, n. 1102, perché rappresenta la concreta possibilità di finanziamento di certi aspetti del piano.

Coordinamento e promuovimento degli interventi indiretti

La legge dice chiaramente che il piano deve « prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi ».

È questo un punto da tenersi costantemente presente unitamente al contenuto dell'art. 16 circa la destinazione alle zone montane di « adeguata aliquota dei finanziamenti statali » sulle varie leggi emanande

Ben poca cosa sarebbe l'attuazione del piano se la Comunità potesse soltanto disporre dei finanziamenti diretti della legge n. 1102. Essa andrà costantemente continuata, adeguata e rifinanziata senza pericolose discontinuità.

A prescindere da questo la Comunità è l'organo destinato per legge al coordinamento di tutti gli altri interventi di cui abbiamo

detto prima, affinché finalmente alla montagna non venga più dato un abito confezionato per altre zone e che ai suoi problemi assolutamente non si adatta.

La montagna ha già ricevuto troppi danni da leggi uguali per tutto il territorio da respingere ormai con tutta la forza questo discorso.

La scuola, la sanità, il turismo, tanto per citare qualche esempio, devono per le zone montane trovare soluzioni che soltanto la comunità di zona saprà dare nel soddisfacimento delle reali esigenze di queste popolazioni.

Tutto ciò alla luce degli scopi così chiaramente indicati nell'art. 2 della legge e che sottoscriviamo con piena soddisfazione e con l'augurio che da solenne affermazione si tramutino rapidamente in pratici ed adeguati provvedimenti.

Tempi per gli interventi diretti e previsioni per gli indiretti

La Comunità montana dovrà seguire con attenta cura l'applicazione del piano e in ordine ai finanziamenti che perverranno giudicare se i tempi previsti sono rispettati o meno.

Data la situazione contingente della montagna, ogni ulteriore ritardo o slittamento nei tempi di esecuzione dei piani potrebbe essere fatale e rendere inutili le opere già realizzate.

Pr gli interventi indiretti la Comunità deve essere l'elemento di studio continuo per il rispetto delle previsioni, perché il piano al fine di non creare nuovi scompensi (la legge si propone di eliminare quelli esistenti) deve procedere in modo ordinato con tutte le sue componenti affinché si possa controllare il verificarsi delle previsioni.

Soltanto con l'impegno costante di tutti « il tempo della Comunità » sarà positivo perché questa nuova legge impegna e mobilita e pone come presupposto che questo si verifichi, se no i risultati non saranno positivi e il destino della montagna sarà ancora una volta segnato.

Questo è quanto non vogliamo che si verifichi, ma da persone con i piedi per terra, riteniamo doveroso ricordarlo a tutti, ognuno nel proprio posto di responsabilità, dagli uomini di governo all'amministratore del più piccolo dei Comuni montani.

7) *CONCLUSIONI*

Gli strumenti operativi degli altri Enti, come già detto, devono adeguarsi al piano di sviluppo della Comunità.

Quest'ultima deve essere posta in grado di far valere le proprie opposizioni o osservazioni all'esecuzione di opere che contrastino con il proprio piano di sviluppo, dopo che questo è stato regolarmente approvato seguendo la procedura prevista dall'art. 5 della legge 3-12-1971, n. 1102.

Il piano della Comunità con stralci annuali viene finanziato dalla Regione, che controlla l'esecuzione del piano stesso.

I due punti più delicati che riteniamo debbano trovare un accenno nella conclusione di questo contributo di idee sono questi.

I controlli regionali sono necessari, ma devono essere previsti ed esercitati in modo tale da non ledere la libertà decisionale ed operativa delle Comunità.

Occorre evitare nel modo più assoluto di agire sul piano del controllo, dell'approvazione dei piani, dei progetti, di ogni operazione di contabilizzazione relativa e di collaudo nel modo attualmente in atto, che ha sensibilmente rallentato e resa difficoltosa l'operatività degli organismi consortili di zona.

Occorre un modo nuovo di procedere evitando di evocare o ricordare lo spirito di leggi ampiamente superate.

L'altro, ed è l'ultimo accenno di conclusione, lo vogliamo dedicare ad un problema già toccato più volte in queste pagine: il coordinamento del piano della Comunità con gli altri strumenti programmatori.

Chiediamo a noi stessi ed agli altri, come su un piano pratico, questo possa avvenire alla luce anche delle leggi della Repubblica in atto e con un particolare riferimento alla legge 22-10-1971, n. 865.

È un problema non facile, che merita, al fine di evitare delle vuote speranze, la massima attenzione.

È semplice affermare che occorre coordinare, ma non altrettanto lo è in pratica, sia per l'urbanistica che per l'acquisizione delle aree che sono la base necessaria di tutte le altre componenti economiche.

Senza aver ben chiaro questo aspetto del problema, ogni previsione comprensoriale è destinata ad arenarsi dinnanzi a sensibili difficoltà.

Il coordinamento fra la legge 1102 e per certi fondamentali aspetti con la 865, è pertanto indispensabile.

Questo è un argomento da tener presente onde dar luogo a previsioni valide e ad immediate attività operative.

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Roma - Viale Regina Margherita 262 - Telef. 866.857 - 863.151

materiale d'impianto selezionato:

PIOPPELLE
EUCALITTI
CONIFERE

ISTITUTI SCIENTIFICI AGRARI DELL'E.N.C.C.

ALESSANDRIA - Istituto di Sperimentazione per la pioppicoltura - 15033 Casale Monferrato - Casella postale 24 - Telefono 46.54

ROMA - Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale - 00166 Roma - Casella postale 9079 - Telefono 69.60.241

AZIENDE AGRICOLE

ROMA - Azienda « Ovile » - 00166 Roma - Via Valle della Quistione 21 - Casalotti Nuovi - Tel. 69.60.608

ALESSANDRIA - Azienda « Mezzi » - 15033 Casale Monferrato - Tel. 46.54

MANTOVA - Azienda « Olmazzo-Drasso » - 46047 Porto Mantovano - Tel. 39.164

PIACENZA - Azienda «Scottine» - 29010 Sarmato Telefono 67.262

UDINE - Azienda « Volpares » - 33056 Palazzolo dello Stella - Tel. 58.012

FERRARA - Azienda « Fante » - 44020 Migliaro - Telefono 54.134

GROSSETO - Azienda « Il Terzo » - 58040 Bagno Roselle - Tel. 21.108

PERUGIA - Azienda « Il Castellaccio » - 06038 Spello - Tel. 65.161

CAMPOBASSO - Azienda « Pantano » - 86039 Termoli - Casella postale 24 - Tel. 25.14

SALERNO - Azienda « Improsta » - 84091 Battipaglia - Casella postale 43 - Tel. 47.176

CATANZARO - Azienda « Condoleo » - 88070 Botricello - Tel. 63.106

CAGLIARI - Azienda « Campulongu » - 09025 Oristano - Casella postale 79 - Tel. 30.11

SIRACUSA - Azienda « S. Giovanni Arcimusa » - Lentini - Indirizzo: 95046 Palagonia - Casella postale (Catania) - Tel. 651.288

AZIENDE FORESTALI

FIRENZE - Azienda « Rincine » - 50060 Londa - Tel. Rincine 83.144

FORLI' - Azienda « Montebello » - 47015 Modigliana - Via Gramsci, 31 - Tel. 91.111

GROSSETO - (58100) Azienda « La Scagliata »

CATANZARO - Azienda « Acqua del Signore » - 88049 Soveria Mannelli - Casella postale - Telefono Serrastretta n. 81.055

ENTI LOCALI E MONTAGNA NELLA V LEGISLATURA

Giuseppe Piazzoni

Il consuntivo dell'attività della V legislatura, durata poco meno di quattro anni, è stato fatto dai Presidenti del Senato, sen. Fanfani, e della Camera, on. Pertini, alla chiusura dei lavori. La stampa ha riportato i dati riassuntivi del lavoro dei nostri legislatori ed ha messo giustamente in rilievo la positiva opera compiuta.

Alcune riforme sostenute dalla maggioranza e dal Governo di centro-sinistra hanno visto la luce in questa legislatura: l'ordinamento delle regioni a statuto ordinario, la riforma tributaria e la legge sulla finanza regionale, il « pacchetto » per l'Alto Adige, la disciplina del commercio, la delega al governo per il riordinamento dei ministeri, gli interventi per il Mezzogiorno, il fondo di solidarietà nazionale, la nuova legge sulla montagna, i Tribunali regionali amministrativi, la legge sulla casa ed altre leggi sociali quali lo statuto dei diritti dei lavoratori, la riforma delle pensioni dell'INPS, le leggi per le lavoratrici madri e gli asili nido, come pure altri provvedimenti notevolmente innovativi come la disciplina del referendum, il divorzio.

Alcune riforme sono rimaste a mezza strada. Ad esempio la riforma universitaria, le modifiche al codice penale, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la disciplina dei fondi d'investimento mobiliare, approvate dal Senato, e la riforma del diritto di famiglia, approvata dalla Camera dei Deputati. Per effetto dei nuovi regolamenti delle Camere, pure varati nel corso della legi-

slatura, questi provvedimenti non decadranno e potranno essere ripresi in esame dal nuovo Parlamento, abbreviando i tempi per l'approvazione.

Altra riforma molto attesa dall'opinione pubblica e altrettanto contrastata tra gli stessi partiti di maggioranza e non solo per ragioni finanziarie, è la riforma sanitaria. Nonostante l'impegno contenuto nel piano economico nazionale 66-70 per « l'attuazione di un compiuto sistema di sicurezza sociale » (par. 70 e seguenti) e la istituzione delle Unità sanitarie locali — realizzazione da tempo in atto in altri Stati Europei — la riforma non è stata approvata nemmeno come proposta dal Consiglio dei Ministri alle Camere.

Peraltro, il 13 agosto 1969 il Ministro per la Sanità ha emanato un decreto ministeriale recante « obiettivi e criteri per la formulazione del piano nazionale ospedaliero » che aveva il compito di porre le basi per la realizzazione di una rete di unità ospedaliera da parte delle Regioni attraverso comitati regionali per la programmazione ospedaliera e l'approntamento di Piani regionali ospedalieri. Alcuni mesi dopo, il decreto ministeriale del 23 gennaio 1970 indicava le linee per la programmazione degli interventi in materia di costruzioni ospedaliere per gli anni finanziari '69-'70. È mancato dopo questi primi provvedimenti, l'intervento legislativo più importante: la predisposizione di una leggera cornice che prefigurasse l'assetto finale del nuovo sistema sanitario stabilendone tempi e modi di attuazione.

Non è il caso di soffermarci sulle difficoltà di vario genere che hanno caratterizzato la V legislatura, né di giustificare le soventi interruzioni dell'attività del Parlamento dovute alle crisi di governo — che sono state quattro dopo il governo Leone del giugno '68 — ai congressi dei partiti, ai turni elettorali amministrativi e alle elezioni presidenziali. Ciò appartiene alla cronaca politica, ben nota ai nostri lettori.

In questa sede vorrei solo richiamare le realizzazioni legislative che più da vicino interessano gli enti locali e la montagna, anche perché su questi temi è stata impegnativa e pressante l'azione dell'UNCEM e dei parlamentari membri del Consiglio nazionale, come i senatori Mazzoli, Oliva, Segnana, Trabucchi e Valsecchi, e i deputati Castellucci, Colleselli, Della Briotta, Fabbri, o amici della montagna come i senatori Benedetti, Del Pace, Lusoli, Scardaccione e i deputati Avolio, Cerutti, Galloni, Lizzero, Lucifredi, Marchetti, Mengozzi, Prearo, Zamberletti e molti altri, dei Presidenti di Commissione, come il sen. Rossi Doria e l'on. Truzzi, dei Presidenti dei gruppi parlamentari come gli on. Andreotti,

Bertoldi, Ingrao, dei Ministri e Sottosegretari on. Natali e Preti, sen. Venturi e on. Macchiavelli.

Questa rivista si è fatta portavoce delle proposte emerse in centinaia di incontri e convegni promossi dall'UNCEM o ai quali abbiamo partecipato, culminati nel nostro VII Congresso nazionale del dicembre 1970.

Molte delle nostre istanze si sono realizzate in sede legislativa: resta ora la parte più importante e cioè la reale applicazione delle nuove leggi sia dal governo che dalle regioni che, dal 1° aprile, hanno assunto la pienezza dei poteri.

* * *

Alcune leggi sono state definite una sfida alle Regioni, ai Comuni e agli altri Enti, come gli Istituti autonomi per le case popolari, perché l'atto di fiducia nei principi autonomistici ai quali sono ispirate tali leggi deve trovare corrispondente impegno nella capacità e nello spirito di iniziativa di questi Enti.

* * *

Vediamo brevemente quali sono stati i provvedimenti di maggior rilievo.

Una delle prime realizzazioni della legislatura è stata la legge 19 novembre 1968 n. 1187 che ha modificato la legge urbanistica n. 1150 del '42 determinando nuove norme in materia di piani regolatori generali e particolareggiati.

Una serie di interventi urgenti in favore delle zone danneggiate dall'alluvione dell'autunno '68, che ha gravemente colpito anche tanti comuni montani, emanati dal Governo, sono stati convertiti in legge (L. 12 febbraio 1969, n. 6 e 7).

In tema di edilizia, con il decreto legge 24 ottobre 1969 n. 701 poi convertito nella legge 22-12-1969 n. 962, sono state introdotte norme integrative e modificative della legge sull'edilizia scolastica e universitaria n. 641 del luglio '67. Le nuove norme modificano in parte quanto prescritto in precedenza: la progettazione e l'esecuzione delle opere e l'acquisto delle aree che la 641 affidava in concessione agli Enti è ora delegata direttamente a questi; altre modifiche riguardano gli interventi urgenti, come snellire le procedure per l'edilizia universitaria.

C'è stato poi il decreto ministeriale del 21 marzo 1970 con il quale sono state approvate norme tecniche relative all'edilizia scolastica, compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere. L'entrata in vigore delle norme contenute in questo decreto è stata

però sospesa con il decreto ministeriale del 26 marzo 1971 per permettere l'esame di alcune varianti e rettifiche avanzate dal Ministero dell'Interno.

Del Mezzogiorno si sono molto occupate le Camere con provvedimenti nel '69 e nel '71. La legge 8 aprile 1969 n. 160, riferendosi al primo periodo di attuazione degli interventi della Cassa, ha esteso con adeguati stanziamenti (2.300 miliardi) fino a tutto il '70 l'efficacia del piano pluriennale per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, relativo, al periodo '66-'69 ed ha disposto per il successivo decennio 1971-1980 un limite di spesa di 500 miliardi annui.

La legge 15 aprile 1971 n. 205 ha a sua volta prorogato al 31-12-71 l'efficacia del piano '66-'70 stanziando 262 miliardi per gli interventi.

Un emendamento proposto dai senatori Scardaccione, Segnana ed altri, ha specificamente indicato le opere civili finanziabili a totale carico della Cassa nei Comuni considerati particolarmente depressi.

Innovazioni sostanziali al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno sono state apportate dalla legge 6 ottobre 1971 n. 853 che dispone anche il finanziamento della Cassa per il quinquennio 1971-1975. La legge ha soppresso il Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasferendone le attribuzioni al CIPE; in relazione alla nuova realtà regionale, le competenze relative alle leggi speciali riguardanti singole regioni e specifici territori, già affidate al suddetto Comitato e al Ministro per il Mezzogiorno, sono passate alle rispettive Regioni. Alle Regioni passano anche gli interventi relativi alle materie di loro competenza (art. 117 della Costituzione) finora esercitati dalla Cassa che potrà, su richiesta delle Regioni e fino a tutto il '73, continuare ad eseguire gli interventi. È poi prorogata fino al 1980 la riserva di almeno il 40 % delle spese di investimento dello Stato a favore del Mezzogiorno. Ampie sono le competenze del CIPE in materia di industrializzazione, per la cui incentivazione sono previste agevolazioni di varia natura. Nel complesso la 853 mette a disposizione del Sud e delle isole per il quinquennio in corso oltre 4.500 miliardi.

Un'altra norma che riguarda il Mezzogiorno è contenuta nell'art. 13 della legge per la montagna 3-12-71 che considera « particolarmente depressi » ai fini delle richiamate leggi n. 205 e n. 853 i Comuni montani del Mezzogiorno.

Il CIPE ha avviato, con le decisioni del 15 marzo 1972, la attuazione della nuova politica per il Mezzogiorno ed è auspicabile che dopo le passate esperienze, le nuove linee di azione por-

tino a risultati tali da rendere veramente produttivi gli investimenti pubblici di migliaia di miliardi nel Sud.

Il problema regionale è stato affrontato e risolto nella V Legislatura. Oggi le Regioni stanno per diventare una realtà operante: per giungere a questo è stato necessario un lungo cammino politico e legislativo. Una speciale Commissione interparlamentare, presieduta dal sen. Oliva, collabora con il governo ed esprime pareri sulle leggi e decreti delegati concernenti l'attività regionale.

Il primo risultato di questa attività è stato l'emanazione della legge 16 maggio 1970 n. 281 concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario. La legge, in 21 articoli, determina la struttura finanziaria delle Regioni attribuendo ad esse tasse e imposte o quote di queste; trasferisce alle nuove entità amministrative beni demaniali dello Stato (porti lacuali, acquedotti, foreste, cave, torbiere). Infine la legge autorizza il Governo alla emanazione di decreti delegati (e questa parte della 281 si è perfezionata nello scorso mese di gennaio) per il passaggio, per ciascuna delle varie sfere di competenza, delle funzioni e del personale statale alle Regioni.

Dopo le elezioni del 7-8 giugno 1970 per la formazione dei Consigli regionali, questi hanno iniziato la loro attività per la formulazione degli Statuti sulla base della legge 23 ottobre 1970 n. 1084 che detta modificazioni alla precedente legge n. 62 del '53 concernente appunto la costituzione e il funzionamento degli organi regionali. Il Parlamento, dal marzo al giugno del 1971 ha approvato gli Statuti predisposti dai vari Consigli.

L'iter legislativo si è concluso con l'emanazione degli 11 decreti delegati (sono i Decreti del Presidente della Repubblica numeri dall'1 all'11 del 14-15 gennaio 1972) che hanno suscitato accese discussioni e polemiche a tutti i livelli con l'intervento decisivo degli stessi organi regionali. La macchina regionale che doveva mettersi in moto all'inizio di quest'anno ha cominciato a funzionare invece dal 1° aprile 1972, avendo il decreto-legge 28 dicembre 1971 n. 1121 spostato di 3 mesi la data del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale.

Nell'autunno del 1970 la difficile situazione economica del Paese ha portato all'emanazione di quello che fu chiamato subito « Decretone ». Il Governo, infatti, affrontò la crisi con l'emanazione di un primo decreto-legge il 27 agosto '70, n. 621 concernente provvedimenti per il riequilibrio della situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica e alla produzione, che non ottenne però l'approvazione delle Camere. Fu invece convertito in legge (legge 18 dicembre 1970, n. 1034) il secondo decreto-legge, n. 745, emanato a due mesi dal primo, il 26

ottobre 1970. Di particolare importanza nel Decretone-bis è la parte che riguarda le zone montane: è stata rifinanziata la legge 991 del 1952 per una somma di 64 miliardi: in questi sono compresi 2 miliardi che il Ministero per l'agricoltura e le foreste ha destinato per la costituzione e l'attività delle Comunità montane.

Sempre in tema di incentivazione all'economia ci sono stati altri due provvedimenti legislativi; il primo è la legge 1 giugno 1971 n. 291 che riguarda provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per l'incentivazione dell'attività edilizia; questa legge apporta modifiche alla 1034 (decretone-bis) prorogando i termini di ultimazione delle costruzioni edilizie al fine di ottenere agevolazioni fiscali. Il secondo provvedimento — legge 7 agosto 1971 n. 685 — che riguarda lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, modifica in parte la legge 25 luglio 1952 n. 949 che regola la materia.

Se per la ripresa economica, l'occupazione e l'edilizia ci sono stati vari e importanti interventi legislativi, questi non sono mancati per l'agricoltura e le zone depresse. Abbiamo visto il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, ma c'è stata anche una legge in favore delle zone depresse del Centro-Nord. È del 5 luglio 1971 il decreto-legge n. 432, detto « ponte verde », per interventi a favore dell'agricoltura che è stato poi convertito nella legge 4 agosto 1971 n. 592 e che prevede una spesa di 190 miliardi nel 1971 per interventi vari e agevolazioni contributive e creditizie. Di tale importo circa 11 miliardi sono stati destinati alla montagna. Altri provvedimenti straordinari si sono avuti con due decreti legge del 5 luglio '71 poi convertiti nelle leggi 4 agosto '71 n. 594 e 590.

Per le aree depresse del Centro-Nord la legge 20 ottobre 1971 n. 912, proposta dai senatori Cipellini, Buzio, Segnana ed altri, trasferisce al CIPE (come era già avvenuto con la legge 853 sulla Cassa per il Mezzogiorno) le attribuzioni del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord: sarà il CIPE quindi che darà le indicazioni alle Regioni sulle attività da svolgere; la 912 ha autorizzato per il 1971 uno stanziamento di 22 miliardi.

Nel campo delle grandi riforme c'è naturalmente, anche se non è ancora iniziata la sua applicazione, la riforma tributaria. Porta la data del 9 ottobre 1971 la legge 825 concernente la delega al Governo per la riforma tributaria, in 19 articoli che modificano completamente il regime tributario del nostro Paese. L'interesse essenziale degli Enti Locali in una simile materia ha dato vita, sin dalla presentazione del disegno di legge governativo, a

decise prese di posizione — tra cui quella della nostra Unione insieme con l'ANCI — a tutti i livelli; il progetto governativo che aveva suscitato ampi dissensi da parte degli Enti locali ha subito sostanziali modifiche soprattutto per quelli che erano considerati i pericoli più gravi per la finanza locale: l'abolizione della capacità impositiva degli Enti locali a favore della centralizzazione; lo scardinamento tra il nuovo sistema fiscale ed i compiti degli Enti locali derivanti dall'istituzione delle Regioni e dalla nuova attesa legge comunale e provinciale; la diminuzione del gettito fiscale degli Enti locali. Come è noto l'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi ha subito uno slittamento, con la legge 6 dicembre 1971 n. 1036, sicché l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le altre norme saranno operative dall'inizio del prossimo 1973.

Nell'ampio e urgente tema della difesa del suolo — pur lamentando la mancata approvazione di nuovi finanziamenti — dobbiamo rilevare un importante punto fermo: l'approvazione della legge 8 dicembre 1970 n. 996 che contiene norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Si tratta della creazione di un servizio di protezione civile facente capo al Ministero degli interni. È prevista la costituzione di un Comitato interministeriale per la protezione civile a cui fanno capo i Comitati regionali. Nell'ambito di questo provedimento sono state inserite modifiche all'ordinamento del Corpo dei Vigili del Fuoco e dei prestatori del servizio volontario. La legge prevede, per il quinquennio '70-'74, un finanziamento di 4 miliardi e mezzo per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi d'intervento.

Accanto a questo provvedimento si pone la legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il « Fondo di solidarietà nazionale »: ammonta a 50 miliardi ed è destinato, in caso di calamità, a sovvenire alle più immediate esigenze delle aziende agricole colpite. Nell'ambito della legge è prevista anche la costituzione di Consorzi di produttori agricoli con lo scopo di attuare iniziative di difesa attiva e passiva.

Gli Enti locali sono stati oggetto nella V legislatura di una serie di provvedimenti. Due di questi hanno carattere finanziario, si tratta delle norme sul credito ai comuni e alle provincie e delle norme sull'integrazione dei bilanci comunali e provinciali per i comuni e province deficitari. La legge 22 dicembre 1959 n. 964 contiene disposizioni in materia di credito ai comuni e alle province nonché provvidenze varie in materia di finanza locale. Tra i punti qualificanti di questa legge, di cui si è particolarmente interessata l'UNCEM, che modifica in parte il Testo Unico della

legge comunale e provinciale, ricordiamo l'istituzione di una sezione autonoma di credito presso la Cassa Depositi e Prestiti per mutui a copertura del deficit dei bilanci di previsione di comuni e province e l'istituzione della Sezione autonoma per il credito a breve termine; nuove disposizioni per i termini di approvazione dei bilanci preventivi, per il contributo sui disavanzi di gestione delle aziende municipalizzate dei trasporti (che partecipa nella misura massima del 50 % alla determinazione del deficit del bilancio comunale), per alcuni interventi straordinari a favore delle province e dei comuni a parziale copertura delle perdite subite a seguito dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, per la revisione del riparto IGE. Segue a questo provvedimento la legge 12 dicembre 1971 n. 952 concernente l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari. Questa legge proroga infatti a tutto il '71, in concordanza con la prospettata entrata in vigore della riforma tributaria, alcune delle provvidenze indicate dalla legge 420 del 1968 (autorizzazione alla concessione di mutui ad integrazione dei bilanci deficitari) e della 964 suddetta, nella parte che riguarda le perdite d'esercizio delle aziende speciali di trasporto.

Riguarda gli Enti locali anche la legge 9 aprile 1971 n. 167 che contiene modifiche e integrazioni alle precedenti leggi concernenti l'Azienda nazionale autonoma delle strade e la viabilità comunale e provinciale e stabilisce provvidenze a favore dei comuni e delle province per la realizzazione e la sistemazione di strade comunali e provinciali per il sessennio 1971-1976. La 167 infatti prevede contributi fino al 100 % della spesa riconosciuta necessaria a favore delle amministrazioni comunali e provinciali deficitarie; per le province, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla spesa di 25 miliardi l'anno nel periodo '71-'76 per la concessione di contributi nella misura dell'80 % della spesa (così come era previsto dalla legge 181 del 1962) e del 100 % nei casi di province deficitarie.

Per quanto riguarda i fondi rustici, c'è stata la legge 11 febbraio 1971 n. 11 che regola la nuova disciplina dell'affitto dei fondi modificando la precedente legge n. 567 del 12 giugno 1962.

Tra i provvedimenti particolari, di cui l'Unione dei Comuni montani si è spesso interessata, ricordiamo a titolo di esempio la legge 17 luglio 1970 n. 368 sulla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

La legge per la casa è stata caratterizzata come poche da un travagliato cammino legislativo con varie modifiche e rinvii da una Camera all'altra. La legge è del 22 ottobre 1971, porta il numero 865 e concerne: « Programmi e coordinamento dell'edi-

lizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17-8-1942 n. 1150, 18-4-1962 n. 167, 29-9-1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata ».

Dalla proposta di legge presentata all'inizio della Legislatura su stimolo dei Sindacati, solo alla fine dello scorso anno si è giunti all'emanazione della legge sugli asili-nido. Porta infatti la data del 6 dicembre 1971 la legge numero 1044, « Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato ». È inutile sottolineare l'importanza di un simile provvedimento, basti dire che per il quinquennio 1972-1976 è prevista la costruzione di almeno 3800 asili-nido attraverso piani annuali elaborati dalle regioni sulla base delle richieste dei comuni. È sempre la regione poi che fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo. La 1044 mette a disposizione del Ministero della sanità 70 miliardi per il quinquennio (nel disegno di legge se ne chiedevano 180) da ripartire tra le regioni che a loro volta concederanno contributi ai Comuni nella misura di 40 milioni « una tantum » per la costruzione e di 20 milioni l'anno per la gestione degli asili-nido.

Resta da parlare di due provvedimenti che rivestono la massima importanza.

Il primo riguarda la istituzione dei tribunali amministrativi regionali (legge 6 dicembre 1971 n. 1034); sulla discussione suscitata da questo provvedimento si è inserita l'UNCEM e più volte anche l'ANCI. La legge istituisce un tribunale per ogni regione e rappresenta una innovazione nel comportamento della pubblica amministrazione e dei rimedi approntati a garanzia dei cittadini: i tribunali amministrativi regionali si pongono come organi di prima istanza mentre il Consiglio di Stato rimarrà tribunale di secondo grado.

Il secondo provvedimento è la legge 3 dicembre 1971 n. 1102 che reca il titolo « Nuove norme per lo sviluppo della montagna » e rappresenta il risultato di una lunga attività che ha visto sempre in primo piano l'UNCEM. Del contenuto della legge la nostra rivista ha ampiamente e più volte trattato così come abbiamo seguito il complesso iter parlamentare che si è concluso solo nel novembre del '71. Ricordiamo soltanto che il provvedimento, la cui necessità si era già sentita nella IV Legislatura, è stato una delle leggi che hanno occupato le Camere sin dall'inizio della loro attività, quando scaduti i finanziamenti per la legge 991 del '52, il Senato invitava il Governo a predisporre una nuova legge organica per la montagna. La legge prevede la suddivisione — con leg-

ge regionale — del territorio montano in zone omogenee e la costituzione in ciascuna di queste di Comunità montane, che rappresentano l'unità locale decisionale e operativa ai fini programmatori e predispongono e attuano i piani di sviluppo zonali.

* * *

Non mi resta, per concludere, che richiamare, a fronte delle realizzazioni, quali sono le cose rimaste da fare. Molti sono stati i problemi che nella V legislatura sono stati solo discussi e che dovranno essere affrontati dal Parlamento che si insedierà il 25 maggio. Alcuni sono temi di grande rilievo e indilazionabili: parliamo della difesa del suolo e degli incendi boschivi, dell'aggiornamento della legislazione sugli usi civici, delle modifiche alla legge comunale e provinciale, di cui avevano già affrontato l'esame le Commissioni parlamentari, parliamo delle riforme al testo unico delle acque ed impianti elettrici, e naturalmente della riforma sanitaria, a cui abbiamo già accennato.

Di questi e altri problemi l'UNCEM si è già occupata e tornerà ad occuparsi impegnandosi in incontri e convegni in tutte le Regioni e in una costante azione di studio e approfondimento per offrire al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali un apporto di concreta collaborazione.

* * *

Concludendo, il giudizio sull'opera del Parlamento nella V legislatura è un giudizio positivo. « Questa legislatura non è stata stroncata da infarto, — ha scritto l'on. Amos Zanibelli — è morta ai 4/5 della sua durata per disturbi di circolazione, per insufficienza cardiaca e per malattia della prima infanzia, ma soprattutto per queste ultime, perché invero i disimpegni e le mancate chiarificazioni hanno reso precaria fin dall'inizio le legislatura ».

Dopo che le leggi sono state fatte, occorre ora applicarle. Non sembrerà fuori di luogo richiamare il VI canto del Purgatorio in cui Dante paragona l'Italia ad un cavallo non governato, ma non perché gli manchino le briglie, cioè le leggi. Le leggi c'erano sin dai tempi dell'Impero Romano e, raccolte poi dall'Imperatore Giustiniano, erano state di esempio a tutti gli uomini come insigne monumento di sapienza giuridica. Dunque « le leggi son — dice ancora Dante nel XVI canto del Purgatorio — ma chi pon mano ad esse? », se proprio coloro a cui spetta metterle in pratica, cioè l'Imperatore e il Papa, vengono meno a questo compito?

Questa domanda se la pongono anche oggi molti nostri amministratori dei Comuni montani, sfiduciati perché molte leggi non hanno avuto e non hanno la giusta applicazione. Non tocca solo all'« imperatore » o al « papa » applicare le leggi, ma spetta a tutti i cittadini con diversa responsabilità.

È impegno, quindi, di tutti fare in modo che le buone leggi che il Parlamento ha approvato trovino adeguata applicazione.

RIPARTITO TRA LE REGIONI IL FONDO PER LE AREE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD

Con notevole ritardo, rispetto alla legge del 20 ottobre 1971 che ha stanziato i fondi già iscritti nel bilancio dello stesso esercizio, il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha disposto, nella seduta del 6 marzo, il riparto del fondo di 20 miliardi e 700 milioni alle Regioni del centro-nord.

Il piano di ripartizione, già esaminato il 3 marzo dall'apposita commissione interregionale per la programmazione economica, destina: 1 miliardo alla Liguria, 1 miliardo e 300 milioni alla Lombardia, 3 miliardi e 600 milioni al Veneto, 1 miliardo e 200 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 1 miliardo e 600 milioni al Trentino-Alto Adige, 2 miliardi all'Emilia-Romagna, 2 miliardi e 200 milioni alle Marche, 2 miliardi e 700 milioni alla Toscana, 2 miliardi all'Umbria e 1 miliardo e mezzo al Lazio.

Nella decisione adottata (erano presenti, oltre a Taviani, i ministri Ferrari-Aggradi, Piccoli, Donat-Cattin, Pella, Caiati e Scaglia), il Cipe ha ribadito l'autonomia delle singole Regioni per ciò che concerne la delimitazione delle zone e l'esecuzione delle opere pubbliche nei settori lavori pubblici e agricoltura (la cui competenza è stata trasferita dai relativi ministeri).

A questo proposito, però, il Cipe ha tenuto a sottolineare che le Regioni dovranno tener conto in questa loro attività dei criteri stabiliti dalla legge, e principalmente di quelli relativi alla situazione delle forze di lavoro, ai livelli di reddito (si dovrà dare la prevalenza a quelle zone che presentano una redditività inferiore alla media nazionale) e ai livelli di produttività (specialmente quando questi si siano rivelati modesti per la riconversione dell'agricoltura o per l'insufficiente sviluppo dell'attività industriale).

Entro questi limiti, dunque, le Regioni potranno destinare i fondi loro assegnati all'esecuzione di opere pubbliche e agli interventi in favore dell'agricoltura, determinando esse stesse le zone nelle quali operare. Per quanto riguarda invece il settore dell'industria, le competenze, sia in merito alla determinazione delle zone sia circa gli interventi, è riservata — così ha precisato il Cipe — al governo, il quale dovrà stabilire al riguardo i provvedimenti di incentivazione industriale (finanziamenti a tasso agevolato) e le eventuali agevolazioni fiscali.

Per quanto attiene alle zone montane, che la legge 614 — art. 8 — aveva automaticamente classificato « aree depresse », rammentiamo che le Delegazioni regionali dell'UNCEM hanno avanzato richiesta alle Giunte Regionali di mantenere tale classificazione per il riparto del fondo 1971, anche in considerazione del disposto della nuova legge della montagna (3-12-1971 n. 1102) che all'art. 13 stabilisce l'automatica classifica dei territori montani in « area depressa » per il centro nord e l'« area a particolare depressione » per il Mezzogiorno, beneficiando pertanto i predetti comuni degli interventi straordinari.

LE DECISIONI DEL CIPE PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

La politica industriale che sarà seguita in questo e nei prossimi anni per lo sviluppo del Mezogiorno, in applicazione della nuova legge del 1971 che lo riguarda, è stata fissata dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), in una serie di riunioni, conclusesi il 14 marzo, sotto la presidenza del Ministro Taviani. La linea d'azione seguirà le direttive contenute in due documenti, il primo riguardante le disposizioni di carattere generale, deliberate dal Cipe su proposta del ministro del Bilancio e della Programmazione economica, Taviani; il secondo contenente le decisioni specifiche adottate dal Cipe, su proposta del ministro per il Mezzogiorno, Caiati.

Le direttive generali e i programmi di promozione — dichiara il primo testo — impegnano le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti di gestione delle Partecipazioni statali, la Cassa per il Mezzogiorno e gli organismi ad essa collegati, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gl'interventi necessari alla loro attuazione. Sono previsti incentivi finanziari e di altro genere, l'individuazione e la realizzazione delle infrastrutture specifiche, un'attività di promozione, di assistenza tecnica e di formazione, la partecipazione al capitale di rischio delle imprese.

Le agevolazioni e gli altri interventi previsti dalla legge saranno

concessi con priorità alle iniziative inferiori a 5 miliardi di lire, relative al settore manifatturiero e caratterizzate da « un non elevato rapporto tra investimenti fissi e addetti », cioè a quelle iniziative che assicurano un maggior numero di posti di lavoro.

Anche per le iniziative superiori a 5 miliardi, nel quadro della contrattazione programmata, avranno la precedenza quelle più rilevanti per lo sviluppo dell'occupazione. Per le altre iniziative, nel concedere le agevolazioni e nel determinarne l'ammontare si dovrà tener conto delle prospettive dei mercati e della capacità tecnica e finanziaria delle imprese.

Nel quadro del programma economico nazionale, e con l'obiettivo preciso d'intensificare lo sviluppo del Sud, il primo documento del Cipe riafferma l'opportunità di favorire le iniziative di medie e piccole dimensioni, « adeguate alle condizioni poste dal progresso tecnologico e dai mercati nazionale ed estero », le iniziative indotte da investimenti di grandi dimensioni, la riorganizzazione o la conversione delle strutture produttive nei settori in crisi, le iniziative che assicurino la localizzazione nel Mezzogiorno di centri di ricerca e quelle che riguardano i settori ad alta tecnologia.

Particolari agevolazioni per impianti che si localizzino nelle zone colpite « da più intensi fenomeni di spopolamento » sono previste nel secondo documento approvato dal Cipe. Dopo aver stabilito i criteri per individuare queste zone, rispettando quelle a « vocazione turistica », in cui iniziative industriali sarebbero fuori posto, il Cipe s'impegna a realizzare le infrastrutture specifiche, connesse alle iniziative industriali oggetto di contrattazione programmata. Le scelte, quando non riguardino iniziative a localizzazione obbligata, dovranno orientare lo sviluppo industriale sulle direttrici prioritarie per la sua penetrazione, verso le zone di riequilibrio, all'interno di agglomerati industriali già esistenti o programmati, « al fine di utilizzare in maniera ottimale le dotazioni infrastrutturali create da investimenti pubblici ».

Gli incentivi finanziari saranno graduati, in base alla nuova legge per il Mezzogiorno, distinguendo gli impianti industriali in tre gruppi: con investimenti fissi tra 100 milioni e 1 miliardo e mezzo (compresi ampliamenti, rinnovi e trasformazioni; con investimenti fissi da 1,5 a 5 miliardi; con investimenti fissi o immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire.

Il Cipe provvederà a deliberare l'ammontare delle agevolazioni concedibili, sulla base delle istruttorie tecniche condotte a cura del ministro per gl'interventi straordinari nel Mezzogiorno, seguendo le procedure della contrattazione programmata.

Il parere di conformità avrà valore per gli istituti di credito, come indicazione della misura massima di finanziamento a tasso agevolato concedibile, e per la Cassa per il Mezzogiorno, come indicazione della misura di contributo da concedere; decadrà dopo 18 mesi (in conseguenza di inadempienza del richiedente o di delibera negativa del finanziamento da parte dell'istituto di credito o della Cassa del Mezzogiorno); è previsto anche per i programmi comportanti investimenti fissi

inferiori a 100 milioni di lire: in questi casi, il loro carattere « industriale » dovrà essere accertato dal ministero dell'Industria.

L'ultima parte delle « direttive specifiche » per l'industrializzazione del Mezzogiorno concerne le condizioni per la concessione del contributo in conto capitale, i finanziamenti delle scorte (40 % degl'investimenti fissi per le iniziative fino a 5 miliardi), i livelli dei tassi d'interesse, il *leasing*, i prestiti esteri e il coordinamento con le norme del Mercato Comune Europeo.

Mario Salvatorelli
« La Stampa »

LA XXII ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'AGRICOLTURA

Si è tenuta a Roma il 27 marzo, presso il Parlamentino al Ministero dell'agricoltura, la XXII Assemblea generale del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, alla quale sono intervenuti i Direttori generali del Ministero, funzionari, studiosi e tecnici del mondo agricolo.

La sessione assume un interesse particolare per i profili di ristrutturazione dell'Organismo, che sono emersi dai lavori. Il Presidente del Consiglio, prof. Liguori, ha aperto la seduta. Dopo aver ricordato l'opera dei suoi predecessori — proff. Mariani, Montanari, Passino, Bandini, Mastromarino, Lintas e Benedetti — ha rivolto un pensiero di deferente augurio al componente del Consiglio on.le Caiati, chiamato alla responsabilità del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord. Liguori ha quindi dedicato commosse parole alla figura e all'opera del prof. Salerno, recentemente scomparso. Entrando nel vivo degli argomenti e dei problemi che toccano da vicino la vita del Consiglio e per ciò stesso la agricoltura italiana, Liguori ha detto:

« Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste venne istituito con R.D. 29 maggio 1941, n. 459, quando cioè lo Stato aveva ancora un ordinamento di tipo corporativo. Di questa collocazione quindi esso risente tanto nelle sue attribuzioni quanto nella sua struttura. In sostanza la legge istitutiva volle affidare al Consiglio il compito di assicurare all'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle esigenze del tempo, pareri di mera natura tecnica, alla cui formulazione partecipassero competenze scientifiche, tecniche e professionali di varia estrazione e provenienza. Ritengo ovviamente superfluo in questa occasione ricordare tutto l'amplissimo arco di settori

e di materie che la legge istitutiva intendeva sottoporre all'esame del Consiglio superiore. Fin da allora comunque — pur nel quadro politico e istituzionale in atto — lo Stato avvertì l'esigenza di coordinare sotto l'aspetto tecnico la propria attività esplicata in campo agricolo.

Con una impostazione siffatta il Consiglio ha dovuto finora operare, fornendo al Ministero, tra difficoltà di genesi e natura diverse, un valido contributo di apporti ed esperienze, non pari tuttavia alle capacità operative possedute. Fare una anamnesi delle cause che hanno nel tempo via via deteriorato la stessa funzione per cui il Consiglio superiore era stato concepito sarebbe facile, ma sterile di risultati concreti. Sta di fatto però che occorre oggi dare al Consiglio una impostazione nuova sul piano normativo ed operativo, onde farne uno strumento effettivo di partecipazione ai nuovi problemi che si pongono al settore agricolo considerato in tutte le sue molteplici componenti.

La premessa di cui avanti lascia palesemente intendere che il riordino del Consiglio superiore va affrontato e risolto nel quadro del nuovo assetto politico-amministrativo che lo Stato si è dato con la costituzione delle Regioni a statuto ordinario. Chiaro dunque che per avere effettiva funzionalità, il Consiglio deve essere adeguato alla nuova realtà dello Stato democratico, nonché alle sempre maggiori esigenze dell'agricoltura e del mondo rurale, quali vengono postulate dal carattere necessariamente unitario di una politica agraria che tenga conto, da un lato, del programma economico nazionale e dell'altra degli obblighi internazionali e comunitari. E quanto questi ultimi siano destinati ad avere un peso sempre più determinante per il futuro di tutta la nostra economia agricola è apparso evidente particolarmente nelle due ultime settimane, durante le quali con tanta trepidazione e tanta speranza abbiamo seguito le fasi alterne di un'aspra lotta che ha visto alla fine prevalere le tesi italiane, delle quali portatore e strenuo difensore è stato il Ministro Natali, al quale penso debba andare la gratitudine degli operatori agricoli, e di tutti noi che al settore agricolo direttamente o indirettamente siamo legati.

Se da una parte, con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 sono state opportunamente indicate quali siano le funzioni devolute alle Regioni e quali rimangano alla competenza degli organi statali, dall'altra parte manca a tutt'oggi l'altro provvedimento, in corso di approvazione, relativo al riordinamento necessario al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo svolgimento dei propri compiti, taluni dei quali peraltro del tutto nuovi. Dimodoché, pur conoscendosi già quale sia lo schema articolato di questo secondo provvedimento, appare ovvia la difficoltà di fare oggi un discorso coerente e definitivo in tema di ristrutturazione del Consiglio superiore senza l'approvazione del secondo decreto delegato. E poiché proprio nella bozza di decreto per il riordinamento del M.A.F. è contenuto un articolo che prevede la medesima cosa per il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, voglio augurarmi che quanto prima essa divenga una realtà operante, affinché si possa poi procedere speditamente anche per quanto specificatamente attiene al nostro Consesso. Abbiamo dunque una le-

gittima prospettiva ed una concreta speranza per una più elevata qualificazione ed una più incisiva azione del Consiglio superiore nel quadro di nuovi compiti che la dinamica dei tempi attuali impone, onde tenere il passo con il rapido evolversi e mutarsi del settore primario, disancorato ormai, e direi fortunatamente, da schemi antichi, rimasti per secoli immodificati. Dopo esserne stato autorizzato dal Ministro, ho voluto porre l'accento, sia pure sommariamente — ha concluso Liguori — sui problemi più urgenti e più importanti che abbiamo al nostro interno nel momento attuale, per sottolineare ancora una volta uno stato d'animo che vuole essere veramente proteso verso una partecipazione attiva del Consiglio superiore allo svolgimento dei temi più impegnativi per il miglioramento effettivo delle condizioni della nostra agricoltura ».

Nel corso dei lavori l'Assemblea ha espresso parere favorevole, tra l'altro, per la classifica in comprensorio di bonifica montana della Valle Antrona (Novara), dell'Alta Val d'Ossola (Novara) e per l'ampliamento dei comprensori di bonifica montana dell'Alto Lario (Como), dell'Argentina-Armea (Imperia), dell'Orta e Rio Maggio (Pescara), della Val Nervia (Imperia) e del Tesa-Rai (Belluno). Per alcune di queste pratiche è stato relatore il Segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni.

Nella stessa giornata, la V Sezione del Consiglio superiore, riunitasi sotto la presidenza del prof. Castellani, ha espresso parere favorevole sui piani generali di bonifica montana della Val D'Orcia (Siena), delle Valli di Carvagna e Rezzo (Como) e del Lima Lucchese e Media Valle del Serchio (Lucca).

ATTIVITA' DELL'ANCI

Riunito il Consiglio nazionale

Presieduto dal Presidente avv. Guglielmo Boazzelli, si è riunito il 1° marzo 1971 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, il Consiglio Nazionale.

Questo Consiglio nazionale attraverso la relazione generale dell'on. Darida, Sindaco di Roma e le osservazioni analitiche di singole relazioni ha fatto il punto sui decreti delegati in vista di un incontro fra l'Esecutivo dell'ANCI e i Presidenti delle Giunte e delle Assemblee regionali che ha avuto luogo il 7 marzo.

L'on. Darida, Sindaco di Roma, dopo aver ringraziato i partecipanti del Campidoglio sede ideale dell'ANCI, ha ricordato che il tema centrale dell'O.d.G. di questo Consiglio Nazionale si pone pienamente nella logica delle posizioni espresse a Bordighera.

Il dr. Peduzzi, Assessore del Comune di Milano ha intrattenuto il Consiglio nazionale sul tema « Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali »; il Sindaco di Perugia, dr. Caraffini sulla « Assistenza sanitaria e ospedaliera », il Sindaco di Roma, on. Darida, sull'« Urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici »; il Sindaco di Pesaro, dr. Stefanini, sul « Turismo ed industria alberghiera »; l'Assessore di Bologna Tondi sulla « Beneficenza pubblica »; l'Assessore Gatti del Comune di Modena sull'« Agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne ».

Il sen. Oliva, Presidente della Commissione interparlamentare per le questioni regionali è intervenuto nel dibattito, osservando che negli incontri con i Comuni egli ha sempre riscontrato in essi un alto senso di interdipendenza fra i vari gradi del potere.

Anche in questa occasione — ha osservato l'oratore — i Comuni vedono i loro problemi in questo quadro.

Il responsabile dell'Ufficio Enti locali del PCI Modica dopo aver affermato a sua volta che la funzionalità della Regione è una garanzia di democrazia specie se inserita nell'attuale momento politico ha auspicato poi un intervento chiarificatore da parte dell'ANCI in materia di competenze delegate.

Dopo un breve intervento del Sindaco di Falvaterra, ha preso la parola il Sindaco di Sesto San Giovanni Biagi e, quindi, il dr. Martinucci, ex sindaco di Bordighera.

I lavori del Consiglio Nazionale si sono conclusi nel pomeriggio con l'approvazione dei seguenti orientamenti conclusivi.

Il Consiglio Nazionale ha considerato i più recenti sviluppi della attuazione dell'ordinamento regionale e, in particolare, i decreti delegati concernenti il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative nelle seguenti materie: 1) Circoscrizioni comunali e polizia locale urbana e rurale; 2) Acque minerali e termali, cave e torbiere ed artigianato; 3) Assistenza scolastica; Musei; Biblioteche degli Enti locali; 4) Assistenza sanitaria e ospedaliera; 5) Linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali; 6) Turismo e industria alberghiera; 7) Fiere e mercati; 8) Urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; 9) Beneficenza pubblica; 10) Istruzione artigiana e professionale; 11) Agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne.

Il Consiglio ha confermato gli orientamenti espressi dalla VI Assemblea Generale dei Comuni Italiani di Bordighera e sintetizzati nella mozione conclusiva dei lavori, valutando alla luce di tali orientamenti la non completa adeguatezza dei decreti delegati ai bisogni del momento ed all'obiettivo di creare uno Stato nuovo fondato sulle autonomie locali e su un organico decentramento di poteri e di attribuzioni.

In proposito il Consiglio Nazionale ha rilevato che il trasferimento di funzioni statali attuato dai decreti si limita a riprodurre a livello regionale, la stessa ripartizione di competenze tra i vari settori della amministrazione pubblica, esistente a livello nazionale.

Il rapporto Stato-Regione perde, così, la sua unitarietà e risulta suddiviso in una serie di relazioni bilaterali e dirette tra i singoli Ministeri ed i corrispettivi asssessorati regionali.

Inoltre, il decentramento attuato dai Decreti si limita ad assegnare alle Regioni soltanto una parte delle competenze statali nei vari settori così come essi si presentano nella situazione vigente, confermando strutturazioni e funzionalità politiche ed amministrative che hanno ormai da tempo rivelato la loro inadeguatezza e disarticolazione.

Il discorso sugli Enti mantiene, in parte, l'impostazione verticale per settori, invece di porre le basi per realizzare una gestione della vita pubblica fondata sul metodo della programmazione e su una visione territoriale del sistema.

I Decreti, pertanto, nulla innovano rispetto al passato sul piano

organico e funzionale, con la conseguenza che il disegno decentrante ed autonomistico stabilito dalla Costituzione Repubblicana rischia di tradursi nello spostamento del tradizionale centralismo statale a livello regionale.

Tuttavia, un giudizio definitivo sull'argomento potrà essere dato soltanto quando sarà possibile un attento esame dei Decreti di sistemazione e riorganizzazione dei vari Ministeri, delle loro funzioni e degli uffici statali.

Il Consiglio Nazionale ha inoltre osservato che il trasferimento dei poteri dello Stato alle Regioni si deve concretizzare in un ulteriore decentramento di funzioni amministrative da queste ultime alle Provincie ed ai Comuni, fermo restando il ruolo delle Regioni per quanto riguarda la programmazione, la capacità legislativa ed il coordinamento.

Tale passaggio di competenze non deve, perciò, avere carattere burocratico, ma rappresentare il mezzo per attuare e promuovere le autonomie locali, secondo lo spirito e la lettera dell'art. 118, 3° comma della Costituzione e delle norme contenute negli Statuti Regionali ordinari (Lazio: artt. 41/43; Lombardia: artt. 67/71; Piemonte: artt. 66/68; Liguria: artt. 63/64; Umbria: artt. 71/72; Toscana: artt. 64/67; Emilia Romagna: artt. 53/57; Veneto: artt. 54/55; Basilicata: artt. 54/55; Marche: art. 59; Campania: artt. 61/62; Puglia: art. 64; Molise: artt. 59/64; Abruzzo: art. 10; Calabria: artt. 48/53) e negli Statuti speciali.

Da quanto precede deriva l'urgenza di una nuova legge sulle autonomie locali che valorizzi il ruolo dei Comuni e sia, soprattutto, una normativa « di principi ».

Su questa base, lo stesso Consiglio ha enunciato i seguenti indirizzi generali:

1) La delega delle Regioni ai Comuni dovrebbe riguardare complessi organici di materie, sia nell'ambito dell'art. 117 che in quello dell'art. 118, 2° comma (delega dello Stato alle Regioni di alcune funzioni amministrative, oltre a quelle concernenti le materie di cui all'art. 117), ed essere accompagnata da adeguata copertura finanziaria e da un razionale ammodernamento delle strutture e delle procedure.

2) Le Regioni, soprattutto nel periodo fino al giugno 1972, dovrebbero ordinare i propri uffici in maniera conforme all'esigenza del massimo decentramento di funzioni amministrative ai Comuni, evitando di precostituire situazioni di fatto pregiudizievoli dell'autonomia comunale e prevedendo adeguati distacchi di personale per l'esercizio delle attività trasferite.

3) Sarà necessario che l'impostazione delle leggi di riforma — con particolare riferimento alla riforma sanitaria — e della programmazione, tenga conto del nuovo ruolo che verranno ad assumere i Comuni cercando di ulteriormente confermare la loro competenza su complessi organici di materie.

4) Le difficoltà inerenti alle dimensioni troppo esigue di alcuni Comuni e quelle connesse con la carenza di uffici adeguati, dovrebbero essere superate sia col vincolo di costituire opportune associazioni di Comuni sia fornendo ad essi i mezzi adeguati con il trasferimento di uffici ed organi, secondo lo spirito e la lettera degli Statuti Regionali.

5) La complessa materia dei controlli andrà affrontata, occorrendo anche con atti legislativi, in modo da generalizzare il procedimento di cui all'art. 130 della Costituzione, evitando, nel contempo, che il controllo dello Stato sugli atti delle regioni venga impostato in modo tale da ostacolare la delega agli enti locali come talvolta si è verificato nelle esperienze delle Regioni a statuto speciale.

L'incontro tra l'Esecutivo dell'ANCI e i Presidenti di Regione

Il 7 marzo, in Campidoglio, ha avuto luogo un incontro fra l'Esecutivo dell'ANCI e i Presidenti di alcune Giunte ed Assemblee regionali. Tema: l'imminente passaggio di alcuni poteri dallo Stato alle Regioni.

Assistevano ai lavori anche numerosi giornalisti, inviati dei quotidiani di Roma ed operatori della Televisione.

L'incontro era stato organizzato — come ha rilevato il Presidente Boazzelli — sia per avviare rapporti stabili e permanenti con le Regioni allo scopo di sviluppare un comune lavoro di orientamento e di indirizzo sia — principalmente — per rendere operativo un comune impegno onde costruire insieme l'ordinamento delle autonomie come è espressamente previsto dalla Costituzione.

Alla luce di questa esigenza l'avv. Boazzelli ha ribadito il giudizio di « inadeguatezza » dei decreti delegati di trasferimento di poteri statali alle Regioni rispetto ai bisogni del momento ed all'obiettivo di creare uno Stato nuovo fondato sulle autonomie locali e su un organico decentramento di poteri e di attribuzioni.

Boazzelli ha concluso ribadendo l'esigenza che tali « inadeguatezze » vengano colmate al più presto.

Sulla stessa linea, con accentuazioni diverse, sono stati gli interventi successivi come quello del Presidente della Regione Lazio, quello del Presidente del Consiglio della Regione Marche, del rappresentante della Toscana, dell'Emilia Romagna e dei membri dell'Esecutivo Modica e Triva.

L'incontro si è chiuso con l'auspicio che un nuovo incontro, più allargato, fra il Consiglio Nazionale dell'ANCI e le Presidenze delle Regioni, sia a statuto speciale che ordinario, abbia luogo al più presto

L'AVV. OBERTO ELETTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTESE

Il Consiglio regionale piemontese, nella seduta del 10 marzo, ha eletto alla carica di Presidente, in sostituzione dell'on. Paolo Vittorelli, dimessosi per presentarsi canditato al Parlamento, l'avv. Gianni Oberto-Tarena, già vice presidente.

All'avv. Oberto, Presidente della Delegazione regionale piemontese dell'UNCEM e per lunghi anni vice presidente nazionale della nostra Unione e presidente della Federbim, il cordiale augurio di buon lavoro.

COMPLETATA LA COSTITUZIONE DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

L'assemblea recentemente svoltasi a Catanzaro dei Comuni ed Enti montani della Calabria ha concluso la costituzione delle Delegazioni regionali dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani. Infatti, in applicazione delle nuove norme statutarie approvate dal Congresso nazionale dell'UNCEM del dicembre 1970, sono state costituite le 19 Delegazioni regionali e 2 Delegazioni per le Provincie autonome di Trento e Bolzano.

I 21 Consigli delle predette Delegazioni, eletti dalle assemblee regionali dei comuni ed enti associati, sono composti da 287 Consiglieri così suddivisi per gruppo politico: DC 182, PCI 43, PSI 35, PSDI 11, SVP 8, PSIUP 2, PLI 7, MDR 1, Union V. 1, Indip. 3.

12 Giunte esecutive sono costituite con i rappresentanti di tutti i gruppi politici, 5 sono monocolore DC, 3 di centro sinistra e 1 della SVP.

19 Presidenti delle Delegazioni sono della DC, 1 della SVP e 1 del MDP (Movimento Democratici Popolari Aostano). I Vice presidenti sono: 12 della DC, 5 del PCI, 3 del PSI, 1 del SVP.

I Presidenti delle Delegazioni regionali sono membri di diritto del Consiglio nazionale dell'UNCEM, mentre i Consiglieri nazionali eletti nella Regione partecipano, senza diritto a voto, al Consiglio della Delegazione regionale qualora non siano membri eletti.

Allo scopo di assicurare il coordinamento dell'attività delle Delegazioni regionali con l'attività generale dell'Unione, il Segretario generale dell'UNCEM, a norma di Statuto, ha diritto di partecipare alle riunioni degli Organi delle Delegazioni regionali.

Le sedi delle Delegazioni si trovano presso un Comune o Ente associato e Segretario della Delegazione è un funzionario dell'Ente ospitante.

Pubblichiamo lo specchio riassuntivo della composizione delle Delegazioni regionali.

In terza pagina di copertina sono pubblicati gli indirizzi delle Delegazioni.

Regione	Composizione Consiglio	Membri di diritto	Revis. dei conti	Giunta Esecutiva	Presidente	Vice presidente
V. D'AOSTA	1 DC-1 PCI 1 UV-1 PSI 1 PSDI-1 MDP 1 PLI	2	2 Un. V. 1 DC	Unitaria	Mov. D. Pop.	DC
PIEMONTE	11 DC-4 PCI 3 PSI-1 PSDI 2 Indip.	8	3 DC-1 PSI 1 PCI	Unitaria	DC	DC
LIGURIA	9 DC-3 PCI 3 PSI	1	1 DC-1 PSI 1 PCI	Centro-Sinis	DC	PSI
LOMBARDIA	16 DC-3 PSI 1 PSDI-1 PCI	5	2 DC 1 PSIUP	Monocolore	DC	DC

Regione	Composizione	Membri di diritto	Revis. dei conti	Giunta Esecutiva	Presidente	Vice presidente
TRENTO	18 DC	5	3 DC	Monocolore	DC	DC
BOLZANO	8 SVP	2		SVP	SVP	SVP
VENETO	12 DC-1 PCI 1 PSI 1 PSDI	3	2 DC 1 PSDI	Monocolore	DC	DC
FRIULI V. GIULIA	8 DC-1 PSI- 1 PCI-1 PSDI		2 DC 1 PCI	Unitaria	DC	PSI
EMILIA R.	8 DC-3 PCI 2 PSI-1 PSDI 1 PSIUP	3	3 DC-1 PCI 1 PSI	Unitaria	DC	PCI
TOSCANA	8 DC-4 PCI 3 PSI	2	1 DC-1 PCI 1 PSI	Unitaria	DC	PCI
MARCHE	8 DC-3 PCI 3 PSI-1 PSDI	2	2 DC-1 PCI 1 PRI 1 PSIUP	Unitaria	DC	DC
UMBRIA	6 DC-3 PCI 2 PSI	1	1 DC-1 PCI 1 PSI	Unitaria	DC	PCI
LAZIO	12 DC-1 PCI 1 PSI- 1 PSIUP	5	1 DC-1 PSI 1 PSDI	Centro-Sinis	DC	DC
ABRUZZI	11 DC-2 PCI 2 PSI	1	2 DC-1 PSI	Unitaria	DC	DC
MOLISE	12 DC-1 PCI 1 PSDI- 1 Indip.		1 DC-1 PLI 1 PSI	Monocolore	DC	DC
CAMPANIA	6 DC-4 PSI 1 PSDI	1	3 DC	Centro-Sinis	DC	PSI
BASILICATA	8 DC-2 PCI 2 PSI-1 PSDI	1	2 DC 1 PCI	Unitaria	DC	DC
CALABRIA	7 DC-6 PCI 2 PSI	2	1 DC-1 PCI 1 PSI	Unitaria	DC	PCI
PUGLIE	6 DC-4 PCI 1 PSI		1 DC-1 PCI 1 PSI	Unitaria	DC	PCI
SICILIA	6 DC-1 PCI 1 PSI-1 PSDI	1	3 DC	Monocolore	DC	DC
SARDEGNA	9 DC-2 PCI	1	3 DC	Unitaria	DC	DC

FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE NEI COMUNI MONTANI DEL MEZZOGIORNO

LA CIRCOLARE DELL'UNCEM PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 3-12-1971 n. 1102

La presidenza dell'UNCEM ha indirizzato in data 6 marzo, una circolare ai Sindaci dei Comuni montani del Mezzogiorno e ai Presidenti delle Comunità montane relativamente all'applicazione dell'art. 13 della nuova legge della montagna.

Pubblichiamo il testo della circolare.

Come è stato comunicato nelle note di commento alla nuova legge della montagna, pubblicate sulla nostra Rivista « Il Montanaro d'Italia » n. 11-12, dicembre 1971 e nella pubblicazione « La Comunità Montana » inviata a tutti i comuni montani, per effetto dell'articolo 13 della nuova legge per lo sviluppo della montagna tutti i comuni montani del Mezzogiorno « vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971 n. 205, e del primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971 n. 853 ».

Comuni beneficiari degli interventi

Va chiarito che i territori beneficiari delle citate provvidenze sono esclusivamente i territori classificati montani dalla legge 991 (per gli articoli 1, 14 e 15). L'elenco di tali territori è pubblicato dall'« Annuario 1970 dei Comuni ed Enti montani » edito dall'UNCEM. Pertanto, nel caso di comuni classificati solo parzialmente montani sembrerebbe che le opere pubbliche e gli altri interventi finanziati dallo Stato o

dalla Cassa del Mezzogiorno siano realizzabili esclusivamente nel territorio classificato montano e non nell'intero territorio comunale.

Dai dati in nostro possesso i comuni montani per l'intero territorio sono in totale n. 1567 di cui i comuni parzialmente montani sono n. 383. 530 comuni erano già in precedenza classificati « particolarmente depressi ».

Interventi statali previsti

Per effetto del citato articolo 13 della nuova legge della montagna nei territori montani del Sud « le opere indicate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971 n. 205 sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno ».

All'atto dell'approvazione della legge 205, come abbiamo a suo tempo segnalato, un emendamento proposto dai senatori Scardaccione e Segnana, Presidente della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, ha specificato tali opere come da elenco accluso.

Finanziamenti disponibili

Il finanziamento disponibile alla Cassa per effetto della legge 6 ottobre 71 n. 853, per opere da realizzare in agricoltura e per le opere civili, assomma a 600 miliardi. È stata avanzata dalle Regioni la richiesta di aumentare adeguatamente tale fondo, in relazione all'allargamento dell'area beneficiaria degli interventi, per effetto dell'art. 13 della legge 3-12-1971 n. 1102.

In attesa dei provvedimenti che a livello governativo potranno essere assunti per far fronte a tali nuove esigenze, è opportuno che i comuni montani interessati — direttamente o tramite le Comunità montane o Consigli di Valle ove sono operanti — presentino alla Cassa motivata istanza intesa ad ottenere il finanziamento per le opere di urgente necessità da realizzare nei territori montani, rientranti tra quelle ammesse dalla legge in oggetto.

Opere finanziabili

Risulta che la Cassa intenda dare la precedenza alle opere concernenti:

1) rete idrica e fognante;

2) pavimentazione strade interne, esclusivamente comunali, tali risultanti per esplicita dichiarazione del Sindaco;

3) edilizia scolastica, per le opere non comprese nel piano predisposto dai Provveditorati, e cioè per asili, scuole rurali e per opere di completamento e riattamento di edifici scolastici per le elementari;

4) impianti sportivi.

Mentre per le opere di cui al punto 1 non esiste praticamente un limite di spesa predeterminato, per le opere di cui ai restanti punti

la spesa dovrebbe essere contenuta, in genere, per progetto, in L. 40-50 milioni.

Le altre opere finanziabili sono quelle indicate nel sopra citato articolo unico della legge 205.

Procedure

La istanza, da indirizzare unitamente alla delibera del Consiglio (o d'urgenza della Giunta comunale) o degli organi della Comunità montana, su delega dei Comuni a norma dell'articolo 6 della legge 3-12-1971 n. 1102, alla Cassa del Mezzogiorno, Direzione Generale aree depresse, Roma EUR, e per conoscenza agli Assessorati Regionali competenti, dovrà essere accompagnata dai progetti o studi di massima o esecutivi con la chiara indicazione della spesa.

L'opera ammessa a godere del finanziamento dello Stato a totale carico della Cassa sarà appaltata ed eseguita dal Comune. Le spese di progettazione e direzione dei lavori sono fissate nel 10 %.

Notizia delle richieste inoltrate alla Cassa

Per opportuna notizia, pur senza poter assicurare da parte dell'UNCEM un'azione diretta per sollecitare singoli finanziamenti, ma al solo scopo di conoscere l'ammontare complessivo delle richieste — ed eventualmente intervenire in sede nazionale per sollecitare adeguati finanziamenti — una distinta delle opere, con l'indicazione del relativo ammontare, gradiremmo fosse indirizzata alla Delegazione regionale dell'UNCEM. In allegato sono indicati gli indirizzi delle nostre Delegazioni regionali.

Le Delegazioni sono invitate, a loro volta, a fornire alla scrivente sede nazionale una relazione riassuntiva delle richieste pervenute.

Le richieste di cui sopra devono essere indirizzate dai Comuni alla Cassa entro breve termine, e comunque, non oltre il corrente mese di marzo.

* * *

OPERE CIVILI MINORI FINANZIABILI NEI COMUNI MONTANI CLASSIFICATI DI PARTICOLARE DEPRESSIONE ECONOMICA:

1) Reti idriche e fognanti (costruzione, rifacimenti e concessione contributi integrativi).

2) Strade interne (la sistemazione e la pavimentazione dovrà interessare le strade già servite da reti idriche e fognanti perfettamente funzionanti).

3) Asili infantili (costruzioni, riattamenti, impianti di riscaldamento).

4) Scuole rurali (costruzioni, riattamenti, impianti di riscaldamento).

5) Scuole elementari (riattamenti, purché non previsti nei Piani dei Provveditorati per l'Edilizia Scolastica, impianti di riscaldamento).

6) Ambulatori (costruzioni, riattamenti, impianti di riscaldamento, attrezzature sanitarie).

7) Orfanotrofi ed ospizi (riattamenti ed impianti di riscaldamento).

8) Abbeveratoi (costruzioni, prese d'acqua).

9) Strade comunali esterne (sistemazioni, nuove costruzioni: sono escluse le strade di importo elevato).

10) Elettrificazione rurale (da concordare con il competente Compartimento ENEL).

11) Acquedotti rurali e captazione sorgenti (sempre che vi sia una comprovata disponibilità idrica a fini potabili).

12) Piccole sistemazioni di: torrenti, fossi, valloni, ecc.

13) Ponticelli, passerelle pedonali.

14) Pubblica illuminazione (ampliamenti e ammodernamenti).

15) Sistemazione cimiteri (escluse le opere interessanti i privati, come loculi, ecc.).

16) Campi sportivi (sistemazione e costruzioni).

È sempre consigliabile far seguire alla delibera almeno il progetto esecutivo in duplice copia dell'opera di cui si richiede la realizzazione con carattere di priorità. Tale progetto, riferito ad una opera completa e funzionale, non dovrà in genere comportare una spesa superiore ai 40-45 milioni di lire.

L'incarico di progettazione deve essere conferito *direttamente dall'Amministrazione comunale* ad un tecnico capace che goda della fiducia dell'Amministrazione e che sia iscritto all'Albo.

Per le caratteristiche progettuali delle reti idriche e fognanti, il cui importo non è predeterminato, è preferibile rivolgersi preventivamente al Servizio Acquedotti e Fognature della Cassa.

Sia in fase di programmazione e d'istruttoria dei progetti che di esecuzione delle opere, la Cassa fornisce la più completa assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni che ne facciano richiesta, anche tetelefonicamente (tel. 5991 - int. 724, 764, 691 e 376).

* * *

Al momento di andare in macchina per la stampa, apprendiamo che la Cassa del Mezzogiorno ha deliberato un impegno di spesa per le opere civili minori per L. 270 miliardi.

RIUNIONI PER IL BIM TICINO

I rappresentanti dei Consorzi dei Comuni compresi nel BIM Ticino delle provincie di Varese e Como e i rappresentanti dei comuni della provincia di Novara interessati allo stesso BIM si sono riuniti a Verbania il 26 febbraio, presenti il Segretario generale dell'UNCEM e il direttore della Federbim per l'esame dei problemi connessi alla ridelimitazione del BIM e al recupero di sovracanoni arretrati dovuti dall'ENEL e da società idroelettriche private in applicazione della legge 27-12-53 n. 959.

Dopo l'esposizione della cronistoria dei fatti e delle iniziative svolte dall'UNCEM e dalla Federbim per la conclusione della lunga vertenza — fatta dal cav. uff. Piazzoni, già Presidente del BIM di Varese, e dal geom. Parola — i convenuti, dopo ampio dibattito, si sono espressi a favore delle proposte di accordo nell'intesa, per la provincia di Novara che non è costituita in consorzio, che le proposte stesse sarebbero state sottoposte all'approvazione dei sindaci in un'apposita riunione da convocarsi dal consigliere nazionale Dal Ponte d'intesa con i comuni capo-gruppo di Domodossola e Gignese.

L'assemblea provinciale dei rappresentanti degli 82 comuni novaresi compresi nel BIM Ticino si è svolta a Domodossola il 6 marzo, presente il direttore della Federbim geom. Parola, ed ha approvato le proposte formulate per la definizione della riperimetrazione del BIM.

ATTIVITA' DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

CALABRIA

Si è riunita il 29 gennaio 1972, presso l'Amministrazione provinciale di Catanzaro, l'Assemblea dei Comuni ed Enti montani aderenti all'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani della Regione calabrese, per la costituzione della Delegazione regionale UNCEM a norma dell'art. 19 e seguenti dello Statuto.

Erano presenti, per la provincia di Catanzaro, i rappresentanti di 17 Comuni montani associati, dell'Amministrazione provinciale, della Camera di Commercio, della Comunità montana Reventina e del Consorzio di bonifica montana Fiumenicà; per la provincia di Cosenza i rappresentanti di 13 Comuni e della Comunità montana Silana; per la provincia di Reggio Calabria, i rappresentanti di 9 Comuni e del Consorzio di bonifica montana dell'Aspromonte. In totale 45 presenti su 71 associati della Regione e pertanto il Segretario generale dell'UNCEM, Giuseppe Piazzoni, aprendo i lavori, ha dichiarato valida l'Assemblea e l'ha invitata ad eleggere il Presidente.

All'unanimità è stato eletto Presidente il rag. Carmelo Puja, Presidente dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro; Segretario è stato nominato lo stesso Segretario generale dell'UNCEM, Giuseppe Piazzoni.

Il Presidente ha salutato cordialmente i convenuti e ha messo in risalto l'importanza dell'odierna Assemblea per la costituzione della Delegazione regionale dell'UNCEM, la quale potrà essere interlocutrice della Regione per tutti i problemi riguardanti le zone montane.

Il dr. Novacco, Ispettore regionale delle Foreste, ha recato il saluto dell'Assessore regionale, dr. Perugini, formulando voti augurali per l'attività della costituenda Delegazione regionale e dando atto all'UNCEM per l'intenso lavoro svolto in passato, lavoro che ha portato,

tra l'altro, ad ottenere dal Parlamento nazionale la nuova legge della montagna.

Il Segretario generale dell'UNCEM ha comunicato le norme statutarie relative alla Delegazione regionale e ha illustrato la situazione organizzativa dell'UNCEM nella Regione calabrese.

Il prof. Carmelo La Sorte, Consigliere nazionale dell'UNCEM, ha svolto poi la relazione sul tema « I problemi della montagna calabrese e l'opera dell'UNCEM per contribuire alla loro soluzione ». Premesse alcune considerazioni sull'entità del territorio montano della Regione e sulla problematica relativa al forte esodo dalle zone montane, realizzatosi anche in quest'ultimo periodo, il relatore ha sottolineato l'urgenza di adeguati interventi pubblici per le infrastrutture e per gli insediamenti industriali atti a trattenere in loco la popolazione.

La costituzione delle Comunità montane in tutto il territorio regionale consentirà di predisporre adeguati piani di intervento che potranno essere finanziati, oltre che con il fondo della legge della montagna, con le disponibilità della Cassa del Mezzogiorno e della legge speciale della Calabria. Dopo aver dato atto dell'attività svolta dalle 6 Comunità montane già costituite nelle province di Catanzaro e di Cosenza, il relatore ha auspicato la più ampia collaborazione tra i sindaci per portare avanti un'attività consortile ed ha concluso la relazione indicando i primi adempimenti cui la Regione dovrà attendere per la delimitazione delle zone montane omogenee.

Ha fatto seguito la discussione nella quale sono intervenuti il Sindaco di Antonimina sig. Pelle, il Sindaco di Cardeto sig. Suraci, il Presidente della Comunità montana reventina dr. Lo Iacono, il Vice presidente della Comunità Silana prof. Cavaliere, il Sindaco di Taverna sig. Vavalà e il Vice presidente del Consorzio di bonifica montana dell'Aspromonte sig. Crea.

Tutti gli intervenuti hanno sottolineato il valore della nuova legge della montagna nella regione calabrese il cui territorio è per il 65 % montano con il 41 % di abitanti residenti nelle predette zone, che comprendono 287 Comuni su 410 della Regione. Auspicando una sollecita iniziativa della Regione per rispondere alle esigenze di interventi pubblici atti a favorire lo sviluppo economico e sociale di queste zone, i convenuti hanno esortato la Delegazione regionale ad indirizzare la propria attività sia per sollecitare l'adesione di tutti i Comuni montani all'UNCEM, sia per rappresentare verso la Regione le istanze di cui gli stessi Comuni sono portatori.

Il Presidente ha proposto all'Assemblea di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio della Delegazione regionale. L'Assemblea ha approvato all'unanimità.

Il Presidente ha sottoposto quindi all'Assemblea la seguente lista di candidati, la cui proposizione è stata concordata tra le rappresentanze delle forze politiche cui appartengono gli Amministratori dei Comuni presenti all'Assemblea: per il gruppo DC il rag. Carmelo Puja, Presidente dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro, il prof. Carmelo La Sorte, membro della Giunta esecutiva C.C.I.A.A. di Catanzaro,

il dr. Pasquale Siciliani, Presidente del C.B.M. Lipuda-Fiumenicà di Cirò Marina, il sig. Giuseppe Rizzo Sindaco di Albi, l'avv. Domenico Cimino, Sindaco di Platania, l'on. Piero Buffone, Sindaco di Rogliano, il sig. Diego Fedele, Sindaco di S. Eufemia d'Aspromonte; per il PCI l'on. prof. Gino Picciotto, Presidente della Comunità montana silana, il prof. Oscar Cavaliere, Sindaco di Spezzano Piccolo, il sig. Anselmo Fata, Sindaco di Spezzano della Sila, il sig. Domenico Vavalà, Sindaco di Taverna, il sig. Eugenio Guarascio, Sindaco di Cotronei, il sig. Domenico Surace, Sindaco di Cardeto; per il PSI il sig. Saverio Gallo, Sindaco di S. Giovanni in Fiore, il sig. Annunziato Pulitanò, Assessore comunale di San Lorenzo. Farà parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo a norma di statuto, la signora Rita Pisano, Sindaco di Pedace, Consigliere nazionale.

La proposta è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente ha proposto quindi la nomina del Collegio Revisori dei conti nei signori Rosario Tirsi (PSI), Vice sindaco di Magisano, presidente, ins. Antonio Pasceri (DC), Sindaco di Capistrano, e avv. Romeo Gianni (PCI), Consigliere comunale di S. Eufemia d'Aspromonte.

Infine, il Presidente ha proposto di determinare in misura del 50 % la maggiorazione delle quote associative da versare all'UNCEM, importo che sarà destinato al finanziamento della Delegazione regionale. L'Assemblea ha approvato.

Il Presidente ha concluso l'Assemblea formulando l'augurio di buon lavoro al Consiglio della Delegazione regionale.

Riunioni del Consiglio e della Giunta

Il Consiglio della Delegazione regionale si è riunito a Catanzaro il 16 febbraio, il 29 febbraio e il 7 marzo. Presenti tutti i Consiglieri, i Revisori dei conti, il Consigliere nazionale, signora Rita Pisano, e il Segretario generale dell'UNCEM, Giuseppe Piazzoni. Ha presieduto i lavori il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro, rag. Carmelo Puja.

Il Consiglio ha accolto le dimissioni dell'on. Piero Buffone cooptando in sua vece il dr. Vittorio Fiore, Assessore dello stesso Comune di Rogliano, ed ha pure accolto le dimissioni del prof. Carmelo La Sorte, il quale farà parte di diritto del Consiglio in qualità di Consigliere nazionale. In sua vece è stato cooptato il sig. Franco Coleo, Sindaco di Fossato Serralta (CZ).

Il Consiglio ha quindi eletto con voto unanime Presidente l'avv. Domenico Cimino, Vice presidente l'on. prof. Gino Picciotto e componenti la Giunta esecutiva i sigg. Diego Fedele, Saverio Gallo e Domenico Vavalà. Il Consiglio ha accolto l'offerta della Camera di Commercio di Catanzaro di ospitare la sede della Delegazione regionale.

Nel corso delle citate riunioni, il Consiglio ha ampiamente discusso sul programma di lavoro della Delegazione regionale, specie per quanto riguarda l'immediata applicazione della nuova legge della montagna.

La Giunta ha immediatamente iniziato la propria attività, nominando a Segretario il dr. Raffaele De Franco Paladini, funzionario della Camera di Commercio.

Inoltre, sulla base della discussione emersa in Consiglio, si è riconosciuta l'urgenza di prendere immediati contatti con il Presidente della Giunta della Regione, onde offrire la collaborazione dell'UNCEM, in sede di applicazione della legge 3-12-1971 n. 1102.

Infine, allo scopo di incrementare le adesioni all'UNCEM e di accelerare i tempi di applicazione della nuova legge per lo sviluppo della montagna, si è concordato un incontro con gli Amministratori dei Comuni montani di ciascuna Provincia, per costituire, nelle more della legge, i Consorzi volontari tra i Comuni e per avviare subito i Piani di zona.

La prima Assemblea è avvenuta a Reggio Calabria, presso l'Amministrazione provinciale, sabato 25 marzo.

Altre Assemblee sono state convocate a Catanzaro per l'8 aprile e a Cosenza per il 15 aprile.

All'Assemblea degli Amministratori dei Comuni montani di Reggio Calabria ha presenziato, con i membri della Giunta esecutiva della Delegazione, il Segretario generale dell'UNCEM.

Il sig. Fedele, Sindaco di S. Eufemia d'Aspromonte, ha svolto la relazione sulle proposte per la suddivisione zonale del territorio montano della provincia, indicando 6 zone omogenee, di cui una interprovinciale, con alcuni Comuni della provincia di Catanzaro.

Nella discussione sono intervenuti parecchi sindaci e, al termine dei lavori, si è dato mandato ai componenti il Consiglio della Delegazione della provincia di Reggio di promuovere incontri zonali con i Comuni, allo scopo di costituire consorzi volontari degli stessi Comuni, per ciascuna zona omogenea, allo scopo di iniziare lo studio del piano di sviluppo zonale in attesa che la Regione provveda alla delimitazione delle zone, rendendo quindi possibile la formale costituzione delle Comunità montane.

I Sindaci presenti al convegno si sono impegnati a partecipare attivamente alle iniziative promosse dalla Delegazione regionale.

Il Presidente della Delegazione e il Segretario generale dell'UNCEM hanno ringraziato gli amministratori comunali per l'impegno dimostrato, assicurando la propria collaborazione per portare a termine le iniziative programmate.

SICILIA

Promosse dalla Delegazione regionale dell'UNCEM, si sono svolte in Sicilia due Assemblee di Sindaci e Amministratori dei Comuni ed Enti montani per l'esame della nuova legge della montagna e per la sua sollecita applicazione.

A Messina, il 25 gennaio, presso la Camera di Commercio, si sono

riuniti i Sindaci delle province di Messina, Catania, Enna. Ha presieduto la riunione il dr. Walter Cuzari, Presidente della Delegazione regionale, e hanno svolto relazioni il Segretario generale dell'UNCEM, Giuseppe Piazzoni, il Direttore della Federbim, geom. Carlo Parola, e il Consigliere nazionale dr. Luca Puglia. Nel corso della riunione sono state formulate proposte di suddivisione zonale nelle tre province rappresentate; le proposte, dopo il parere dei Comuni, saranno presentate al Governo regionale.

L'Assemblea ha esaminato anche l'opportunità della costituzione di Consorzi tra i Comuni compresi nel bacino imbrifero del Salso-Simeto per amministrare i sovracanoni che l'ENEL dovrà versare per gli impianti idroelettrici ubicati nel BIM.

L'Assemblea ha inoltre esaminato il disegno di legge n. 95 del Governo regionale che prevede interventi straordinari per lo sviluppo economico della Regione e ha formulato alcune proposte di emendamenti che sono state successivamente presentate agli Organi regionali.

A Palermo, il 16 marzo, si è svolta l'Assemblea regionale dei Comuni ed Enti Montani con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le provincie dell'Isola, dell'Ispettore regionale forestale dr. Capuana in rappresentanza dell'Assessore all'agricoltura on. dr. D'Alia, dell'avv. Scaglione in rappresentanza dell'Assessore alla presidenza on. avv. Oieni e del dr. Frazzitta dell'Ufficio regionale della Cassa del Mezzogiorno.

Dopo il saluto del Presidente della Delegazione, dr. Cuzari, il Consigliere nazionale dr. Puglia, ha svolto la relazione sulla nuova legge della montagna e sulla sua applicazione nella Regione.

Ha fatto seguito la relazione del Segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni, il quale ha illustrato i criteri per la suddivisione delle zone omogenee ed ha indicato la suddivisione dell'intera Regione in 16 zone.

La discussione è stata veramente ampia e vi hanno partecipato numerosi Sindaci approfondendo i vari argomenti illustrati dai relatori ed esprimendo il parere sulle proposte suddivisioni zonali.

In particolare hanno parlato il Segretario comunale di Altofonte, i Sindaci di Contessa Entellina, Collesano, Pedara, S. Giovanni Gemini, Castellana Sicula, Petralia e Isole Egadi e l'Ispettore dr. Capuana, il quale ha assicurato l'impegno del Governo regionale per la sollecita emanazione della legge per la delimitazione delle zone e la costituzione delle Comunità montane.

L'Assemblea si è conclusa con l'approvazione di un Ordine del giorno per impegnare tutti i Comuni montani ad esprimere sollecitamente il parere sulla proposta di suddivisione zonale in modo che la Regione possa procedere con tempestività all'applicazione della legge per la montagna.

In occasione delle visite in Sicilia, il Segretario generale dell'UNCEM, unitamente al Presidente della Delegazione regionale ed al Consigliere nazionale dr. Puglia, si è incontrato con gli Assessori regionali on. D'Alia e l'on. Oieni.

MARCHE

La Giunta esecutiva della Delegazione regionale delle Marche si è riunita a Fabriano il 29 marzo, sotto la presidenza dell'on. Castellucci, presenti l'on. Angelini, il sig. Corbelli, il sig. Di Nardo, il sig. Giacchini, il Presidente del Collegio revisori cav. Latini, il Segretario generale dell'UNCEM Piazzoni e il Segretario della Delegazione regionale rag. Pensieri.

Il Presidente ha relazionato sull'avvenuta costituzione, nello scorso dicembre, in provincia di Pesaro, delle Comunità montane del Catria-Nerone, dell'Alta Valle del Marecchia e dell'Alto e Medio Metauro, nonché la costituzione della Comunità montana del Vettore e sull'assunzione delle funzioni di Comunità montana da parte del Consorzio BIM del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Queste Comunità si aggiungono alla Comunità dell'Alto Chienti, da tempo operante.

Il Presidente ha quindi informato la Giunta sul lavoro avviato da parte dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste per la delimitazione di zone montane omogenee, lavoro al quale la Delegazione regionale è stata invitata a collaborare.

È seguito un ampio scambio di vedute sulle proposte di delimitazione zonale da formulare alla Regione, in modo particolare per le province di Macerata e di Ancona. A tale proposito la Giunta ha avanzato una proposta indicativa che sarà sottoposta all'esame degli Amministratori dei Comuni montani, da convocarsi in assemblee provinciali. Successivamente le proposte saranno presentate alla Giunta regionale.

TORINO:
PREMIATA LA FEDELTA' ALLA MONTAGNA

Presso il Comune di Fenestrelle si è svolta il 26 febbraio la manifestazione per la consegna dei « premi alla fedeltà montanara » che sono stati consegnati dall'assessore provinciale geom. Oreste Giuglar, consigliere nazionale dell'UNCEM.

Il premio (una medaglia d'oro, una pergamena e un distintivo) designato da una commissione a chi avesse validamente operato nell'interesse delle comunità montanare, è stato istituito nel 1961 su iniziativa della provincia di Torino.

Per l'anno 1971 sono stati premiati Ermenegildo Giacinto Bianchetti, guida alpina di Ceresole Reale; don Stefano Caffaro, parroco di Roreto Chisone; Giovanni Castrale, guardiano delle dighe di Usseglio; Giulio Guigas, sindaco di Fenestrelle; Angela Marino vedova Rumiano, nata nello stato di Pennsylvania negli USA, albergatrice di Bar Cenisio; Giuseppe Riva sindaco di Noasca e presidente del consiglio delle valli Orco e Soana e suor Leonia Stallè, visitatrice valdese.

L'indirizzo di saluto è stato portato ai presenti dal sindaco di Fenestrelle dottor Guigas, insignito anche lui del premio, per la sua attiva partecipazione alla vita dell'alta val Chisone. La motivazione per il dottor Guigas dice: « Nato a Fenestrelle da antica famiglia locale, dopo essersi laureato in economia e commercio all'università di Torino, si dedicò con impegno encomiabile e disinteressato ad ogni attività che potesse portare beneficio agli abitanti della sua valle. Dalle prime elezioni amministrative siede ininterrottamente sui banchi del consiglio comunale di Fenestrelle di cui attualmente è sindaco con la unanimità dei voti. Promotore di tutte le iniziative tese a garantire condizioni di vita migliori ai montanari dell'alta val Chisone, an-

novera fra i suoi incarichi, fin dalla costituzione di ogni singolo organismo, quelli di vice presidente del bacino imbrifero montano del Pellice, consigliere delle valli Chisone e Germanasca, esponente della Pro Fenestrelle, presidente del patronato scolastico, presidente del locale gruppo Avis ».

Analoghi requisiti erano citati nelle motivazioni lette dall'assessore provinciale Giuglar per gli altri premiati.

Alla cerimonia, tra le autorità convenute, era presente, in rappresentanza della Regione, l'assessore regionale Mauro Chiabrando. L'assessore provinciale Giuglar, nel suo discorso, ha detto: « Mai come in questi giorni penso sia significativo il valore di questo premio. Le calamità che hanno colpito la montagna hanno dimostrato quanto la montagna abbia bisogno di montanari e di questi uomini che disinteressatamente danno tutte le loro energie per la comunità, i quali devono sentire l'appoggio degli enti, Provincia e Regione, che sono preposti alla tutela dei loro interessi ».

Il premio di fedeltà montanara non ha premiato solo quelli che particolarmente si sono distinti nella tutela dei valori delle loro vallate, ma tutti quelli che hanno collaborato a mantenere vive quelle tradizioni e costumi che fanno delle popolazioni alpine una comunità unita e compatta quando le calamità la colpiscono.

FIRENZE: L'ACCADEMIA DEI GEORGOFILI HA INAUGURATO IL 219° ANNO

A Firenze, con la prolusione del prof. Francesco Liguori, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura, si è inaugurato il 219° Anno accademico dell'Accademia economico-agraria dei Georgofili. Presenti alla manifestazione, che si è svolta presso la sede dell'Accademia, gli on. Speranza e Vedovato, il professor Pizzigallo, direttore generale per l'Economia montana e le foreste, il procuratore generale prof. Calamari, altre autorità civili e militari, esponenti del mondo universitario ed agricolo.

Il prof. Gasparini ha ricordato, in apertura della cerimonia, l'attività svolta dall'Accademia nel 1971, con particolare sottolineazione per quanto concerne le conclusioni dello studio sulle terre marginali e gli effetti degli elementi sistematori sulla regimazione delle acque.

Nella sua prolusione, il presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura ha esordito comparando alcuni fenomeni dell'agricoltura toscana con quelli dell'agricoltura nazionale. Si è riferito soprattutto ai livelli occupazionali

che in Toscana sono al di sotto della media nazionale e sono indice delle profonde modificazioni subite dall'agricoltura, modificazioni avvenute, però, in modo autonomo e programmato. Logica conseguenza della diminuzione delle forze di lavoro è stato lo sviluppo della meccanizzazione.

Altro fenomeno notevole posto in evidenza dalla prolusione è stata la diminuzione del numero delle aziende, come emerge dal confronto dei censimenti del 1961 e del 1970. Il fenomeno in Toscana è stato più rilevante per la presenza della mezzadria; come conseguenza si è avuto un cambiamento nel rapporto uomo-terra, che ha favorito l'affermarsi di due tipi principali di azienda: quella del coltivatore-proprietario e quella a conduzione con salariati. Consistente risulta anche l'aumento delle aziende superiori ai 50 ettari.

Tale tendenza troverebbe più rapida evoluzione se fosse favorita da quella politica per le strutture oggetto di particolare impegno in questi giorni da parte dell'Italia in sede MEC. Liguori ha poi preso in esame i vari settori produttivi rilevandone le modificazioni avvenute, in genere, secondo linee vocazionali a dimostrazione di una sempre maggiore coscienza imprenditoriale degli operatori, anche a livello dei coltivatori diretti. Tra questi settori particolare attenzione merita quello viticolo, che vede la Toscana al terzo posto in ordine alla produzione di uva da vino, preceduta solo dalla Puglia e dalla Sicilia. Il comparto mostra una chiara vitalità e presenta in Toscana già dieci vini iscritti all'albo D.O.C.

Inoltre, dopo aver rilevato che l'incremento della produzione lorda vendibile zootecnica è da attribuire essenzialmente al notevole sviluppo della produzione avicola e suinicola, il prof. Liguori ha accennato al divario tra l'aumento della produzione lorda vendibile agricola toscana e l'aumento di quella nazionale. Fatti i prezzi costanti al 1963, la p.l.v. della Toscana è aumentata del 55 per cento contro l'80 per cento dell'intero Paese. Ciò è da attribuire per buona parte al basso grado di produttività naturale dei terreni toscani ed alle loro difficoltà morfologiche, nonchè alle ampie superfici marginali.

Da qui — ha sottolineato ancora Liguori — nasce un altro problema: quello della difesa del suolo al quale fino a ieri si era provveduto con l'azione continua, metodica e capillare dell'uomo. A tale proposito il presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura ha posto in evidenza che proprio dall'Accademia dei Georgofili stanno venendo suggerimenti ed esperienze per l'utilizzazione delle terre marginali e per le linee da seguire ai fini delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali.

Molti, comunque, sono i problemi da risolvere ed il cammino intrapreso è ancora lungo e spetta anche al settore politico la sua parte di intervento.

A questo punto il relatore ha ricordato che in tali decisioni un ruolo determinante dovrà assumere la Regione, in armonia con la funzione di indirizzo e di coordinamento che lo Stato si è riservato per esigenze di carattere unitario, connesse al programma economico nazionale ed agli impegni internazionali.

5 MAGGIO 1972 - GIORNATA DELL'EUROPA

APPELLO AGLI EUROPEI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Europei!

Ieri, il cieco nazionalismo ci ha precipitati nell'odio, nella guerra, nella rovina.

Oggi, la nostra disunione ci tiene nell'impotenza.

Nessuno dei nostri Paesi, da solo, può più assicurare ai suoi cittadini la sicurezza nella pace, né il benessere nella libertà e nella giustizia. Nessuno ha sufficientemente peso nelle questioni mondiali per fronteggiare le super potenze.

*Il Mercato Comune fa lenti progressi verso una certà unità economica. Ma solo l'*effettiva unità politica dell'Europa *può offrirgli un destino degno della sua speranza: una società democratica nuova dove il bene comune, definito dal suffragio di tutti i cittadini, si imponga agli Stati.*

Europei!

Il 5 maggio, Giornata d'Europa, è l'occasione per tutti noi per manifestare la nostra volontà: tutti i nostri sforzi debbono mirare alla instaurazione degli Stati Uniti d'Europa.

GLI ACCORDI DI BRUXELLES

Lorenzo Natali

Non deve essere ritenuta il ricorso ad un cliché ormai tradizionale l'affermazione che le decisioni prese il 24 marzo dai ministri dell'agricoltura dei Sei Paesi rappresentano una svolta sostanziale nella politica agricola della Comunità Europea. Una svolta non solo in senso per così dire « tecnico » — nella misura in cui appunto si è consacrato il principio che la politica agricola comune non può essere affidata alla sola manovra sui prezzi e sui mercati, ma deve invece far soprattutto perno sugli interventi capaci di modificare la realtà strutturale dell'agricoltura — ma una svolta profonda di natura e di carattere essenzialmente politico e che, come tale, presenta una serie di incidenze e di riflessi.

Credo, in primo luogo, che noi dobbiamo riflettere sul significato proprio di una politica di riforma dell'agricoltura. È il significato, che sempre ha guidato la nostra azione politica, della consapevolezza che l'agricoltura deve essere considerata non come settore necessario sì, ma in un certo senso indotto e trascinato dell'economia nazionale — come sarebbe appunto qualora i suoi redditi fossero affidati esclusivamente ad una politica di prezzi — ma come settore che dell'economia nazionale è partecipe di pieno diritto e del cui sviluppo, non meno degli altri, è protagonista. Non è il caso di entrare qui nel dettaglio delle misure decise. Vorrei però sottolineare che esse, proprio in questa

proiezione di riforma strutturale, si articolano secondo due direttrici fondamentali.

La prima direttrice è di natura essenzialmente sociale, e si concretizza e conferma attraverso un complesso disegno normativo che da un lato prevede la concessione di una indennità di cessazione agli operatori agricoli, nonché ai loro familiari e dipendenti, i quali intendano lasciare l'attività delle campagne, e dall'altro lato prevede una serie di iniziative per la qualificazione professionale e l'orientamento sia di coloro che rimangono nella attività agricola, sia di coloro che questa attività invece intendono lasciare.

Con riferimento alla indennità di cessazione — ai cui costi, come è noto, la Comunità europea partecipa per il 65 per cento nelle regioni più difficili, che poi costituiscono la quasi totalità del nostro Paese, — vorrei in particolare ricordare che per i capi di azienda di età compresa fra i 55 ed i 65 anni — ed anche quel primo limite è il risultato di una dura battaglia — le cui mogli lavorano nella azienda stessa, l'indennità sarà aumentata del 50 per cento, sì da consentire una più congrua disponibilità finanziaria. Così come è previsto che, pur dovendo essere le terre in precedenza coltivate messe a disposizione dello sviluppo di altre aziende, coloro che riceveranno la indennità di cessazione potranno mantenere la loro precedente abitazione ed anche una certa superficie di terreno sufficiente a far fronte alle essenziali esigenze familiari.

La seconda direttrice, cui prima facevo riferimento, è di carattere economico, ma presenta anch'essa una serie di implicazioni sociali. Puntando, cioè, al perseguimento della efficienza aziendale, si che i redditi di coloro che rimangono nell'agricoltura siano paragonabili ai redditi delle attività non agricole nelle stesse regioni, essa fa leva sullo sviluppo associazionistico e sul miglioramento delle condizioni di produzione di interi territori. Si tratta infatti di offrire condizioni nuove non solo di reddito, ma di lavoro e di vita. E di offrirle in una prospettiva di modernità congeniale ai giovani chiamati ad essere i protagonisti della nuova agricoltura.

Rimane il fatto che non vi saranno limiti al finanziamento comunitario di queste misure, e che ove le spese della Comunità dovessero superare i fondi messi a disposizione per la riforma delle strutture, l'unica strada che si aprirebbe al Consiglio dei ministri sarebbe di aumentare le disponibilità stesse.

Così come è stato riconosciuto che si prospettano nuove linee di tendenza, possibilità diverse di presenza della Comunità nei confronto del mondo agricolo anche secondo impostazioni e

modi di azione rivolti a garantirne in termini innovativi la misura dei redditi. In questo senso vi è l'impegno della Commissione di presentare prossimamente un documento che consideri le implicazioni e le incidenze di una politica delle integrazioni di reddito, con riferimento alle diverse fascie di reddito aziendale.

Il discorso si collega, almeno in prospettiva, al problema dei prezzi, in ordine al quale certamente noi non potevamo ignorare che se l'incremento della produttività è l'obiettivo a più lunga scadenza, è anche attraverso una rivalutazione dei prezzi che i produttori possono essere messi in grado di fronteggiare, in linea immediata, il deterioramento relativo verificatosi negli ultimi anni nel significato economico dei loro redditi. Il problema era quindi di modificare i prezzi, ma di modificarli in modo differenziato e selettivo, tenendo conto delle reali esigenze, operando in maniera che i prezzi ed i loro rapporti possano costituire anche motivo di orientamento delle scelte produttive, ma considerando anche la necessità di evitare spinte ad un aumento del costo della vita che si tradurrebbe non solo in motivo di difficoltà per l'intero Paese, ma in nuove difficoltà per gli stessi produttori agricoli i quali non possono certo trarre giovamento da un indiscriminato aumento del sistema dei prezzi.

Ci siamo quindi ispirati a questi criteri, e credo che veramente, possa e debba essere condannata qualsiasi manovra che tenda a far ricadere sui prezzi agricoli e, indirettamente, sul mondo rurale, la giustificazione di aumenti al consumo che non troverebbero invece né motivo nelle decisioni assunte.

Certamente, il dibattito a Bruxelles è stato assai duro, qualche volta violento ed al limite della rottura. Tutto ciò trovava motivo nella necessità di ricercare la strada ed il punto di incontro di interessi spesso contrastanti. Ma io credo che alla fine quello che ha vinto sia stato lo spirito dell'Europa, che si riconosce e si sintetizza anche, e forse soprattutto, nella integrazione agricola. Vi è stata in questo senso una tensione ed una volontà politica da parte dei sei Ministri, impegnati in un atto profondo di rinnovamento della costruzione europea.

Di un atto però che dimostra proprio attraverso questa costruzione ed il principio della solidarietà cui essa si ispira in una dimensione che è economica, ma che è anche politica, sia possibile risolvere problemi fondamentali di sviluppo nella conferma di una tradizione di civiltà.

LE DIRETTIVE PER LA RIFORMA DELLE STRUTTURE AGRICOLE

L'accordo tra i Sei per i nuovi prezzi agricoli e per la modernizzazione delle aziende agricole è stato raggiunto il 24 marzo a Bruxelles dopo due settimane di intenso lavoro.

Qual è il bilancio per l'Italia? Per valutarlo bisogna tornare al 1962 quando i primi accordi del settore verterono soprattutto sullo smaltimento delle eccedenze agricole favorendo i Paesi esportatori a tutto danno dagli importatori e in particolare dell'Italia — che pure dieci anni fa si pensava fosse tra i primi come la Francia e la Germania —; il nostro Paese ha visto aumentare vertiginosamente le proprie importazioni ed ha pagato al FEOGA qualcosa come 300 miliardi di lire. A Bruxelles si è discusso invece della necessità di ristrutturare le aziende agricole e favorire in questo modo l'aumento del reddito agricolo piuttosto che garantire agli agricoltori prezzi elevati. Certo i fondi del FEOGA restano ancora prevalentemente impegnati per lo smaltimento delle eccedenze, ma per l'Italia, interessata com'è ad una trasformazione delle strutture agricole; è un cambiamento di tendenza che significa un grosso successo.

Del miliardo e mezzo di dollari stanziati per i prossimi 4 anni una parte sarà destinata all'ammodernamento delle aziende (Natali ha ottenuto che per l'Italia il contributo sia del 65 % del costo dei progetti) ed una parte al pensionamento anticipato degli agricoltori che accetteranno di vendere la loro terra ai giovani. Tutto questo sarà realizzabile nella misura in cui il nostro Parlamento attuerà sollecitamente le direttive dei Sei attraverso leggi nazionali.

L'altro punto discusso a Bruxelles è stato l'aumento dei prezzi agricoli che è stato fissato entro limiti più bassi di quelli richiesti dalla Francia e dalla Germania, ma sempre molto onerosi per noi; per la

carne in particolare ci sarà un primo aumento immediato del 4 % ed un ulteriore aumento dal 1° settembre di questo anno.

In materia di strutture, l'accordo si articola su tre « direttive » principali delle quali riassumiamo il contenuto.

DIRETTIVA « A »

Al fine di creare condizioni strutturali che consentano un miglioramento sensibile del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura, gli Stati membri, a norma della direttiva « A » istituiranno un regime selettivo d'incoraggiamento delle aziende agricole suscettibili di sviluppo. Il beneficio di tale regime sarà offerto agli imprenditori che, realizzando un piano di sviluppo possono raggiungere — in linea di principio dopo sei anni — un reddito di lavoro comparabile a quello di cui beneficiano le attività non agricole nella Regione.

Le aziende in grado di svilupparsi devono rispondere ai criteri seguenti: esercitare l'attività agricola a titolo principale; possedere sufficiente capacità professionale; impegnarsi a tenere una contabilità sin dall'inizio del piano di sviluppo; stabilire un piano di sviluppo dell'impresa e ottenere l'approvazione di tale piano dalle autorità competenti del loro Paese.

Il regime di incoraggiamento agli imprenditori le cui domande siano state accolte ed i piani di sviluppo approvati, comporta le misure seguenti: messa a disposizione delle terre liberate; aiuti sotto forma di abbuono del tasso d'interesse relativo agli investimenti necessari alla realizzazione del piano di sviluppo escluse le spese derivanti da acquisto di terre, di bestiame vivo suino e avicolo; garanzie per i prestiti assunti e relativi interessi nel caso in cui sia necessario supplire alla insufficienza di garanzie immobiliari e personali.

Per favorire la produzione di carne bovina, la direttiva prevede un premio supplementare di incoraggiamento. Un altro aiuto è previsto per gli imprenditori che introducono la contabilità, e per le forme cooperative che abbiano per scopo l'utilizzazione in comune del materiale agricolo o la produzione in comune.

Nel quadro di operazioni d'irrigazione e ricomposizione, gli Stati membri istituiranno uno speciale regime di aiuti nazionali. La Comunità partecipa a certe condizioni e in certi limiti al finanziamento di tali spese. Non sono ammessi gli aiuti nazionali agli investimenti, salvo che si tratti di aziende in via di sviluppo cui sono concesse deroghe a questo riguardo. L'insieme delle misure descritte costituisce un'azione comune ai sensi del regolamento finanziario della CEE e può dunque ottenere un finanziamento comunitario.

Il costo presumibile totale a carico del FEOGA ammonta a 432 milioni di unità di conto per i primi cinque anni. La durata prevista per la realizzazione completa dell'azione comune è di 10 anni. Al termine dei primi cinque anni, le modalità di tali azioni saranno riesaminate dal Consiglio. Gli Stati membri possono — nel quadro di norme consiliari — differenziare, secondo le Regioni, l'ammontare degli incorag-

giamenti previsti per la realizzazione di tali misure ovvero — in certe Regioni — non applicarle in tutto o in parte. Il FEOGA rimborsa agli Stati membri il 25 per cento delle spese esigibili e, in alcune Regioni sfavorite che saranno definite dal Consiglio, il finanziamento potrà raggiungere il 65 per cento.

DIRETTIVA « B »

Secondo tale direttiva gli Stati membri istituiranno un regime di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola liberata a fini di miglioramento delle strutture. Tale regime comporta la concessione di un'indennità annua agli imprenditori agricoli in età da 55 a 65 anni che svolgono l'attività agricola a titolo principale e che ne abbiano fatto domanda.

Gli Stati membri possono: sostituire tale indennità con il pagamento di un importo forfettario avente effetti equivalenti; differenziare l'importo o non concedere l'indennità, in funzione dell'età o della situazione di reddito del beneficiario.

L'imputabilità di tale indennità al FEOGA (Sezione orientamento) è limitata ad un importo massimo di 900 unità di conto per anno e per beneficiario coniugato, e di 600 unità di conto per anno e per beneficiario senza coniuge. Tuttavia, durante i primi cinque anni che seguono la messa in applicazione della direttiva, sono imputabili le spese effettuate:

— per gli imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa fra i 60 e 65 anni e per le persone della stessa età che lavorano con essi e che cessano la loro attività;

— per gli imprenditori di età di almeno 55 anni e la cui azienda non superi i 15 ha, negli Stati membri che alla data di entrata in vigore della presente direttiva abbiano una popolazione agricola superiore al 15 per cento della popolazione attiva totale, e anche per le vedove e i minorati con un tasso di invalidità superiore al 50 per cento.

Sono inoltre previste la concessione di un premio calcolato in funzione della superficie agricola utilizzata, agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta; la concessione dell'indennità annua ai salariati e coadiuvanti familiari agricoli, di età compresa fra i 55 ed i 65 anni, che ne facciano richiesta e che siano impiegati su aziende i cui imprenditori beneficiano delle misure indicate e appartengano a un regime di sicurezza sociale.

Gli Stati membri definiscono un certo minimo di nozioni per rendere applicabili le misure stabilite nella direttiva. La superficie agricola liberata dai beneficiari delle indennità di partenza deve essere affittata per almeno 12 anni o venduta o ceduta in enfiteusi agli imprenditori che beneficiano delle misure d'incoraggiamento previste dalla direttiva del Consiglio concernente l'ammodernamento delle aziende agricole; ovvero essere sottratta in maniera durevole alla utilizzazione agricola.

Tuttavia, in mancanza di imprenditori che rispondano alle con-

dizioni di cui sopra, la superficie liberata può essere destinata ad altre aziende a condizioni stabilite dagli Stati membri.

La superficie agricola liberata può essere anche data in affitto per una durata di almeno 12 anni o venduta ad organismi fondiari designati dallo Stato membro.

L'insieme delle misure previste, dalla direttiva costituisce una azione comune ai sensi del regolamento finanziario.

Il presumibile costo totale a carico del FEOGA ammonta a 287 milioni di unità di conto per i primi 5 anni, la durata è prevista in 10 anni.

Gli Stati membri dispongono altresì, nel quadro di tale direttiva, della facoltà di differenziare, secondo le Regioni, l'ammontare degli incentivi finanziari previsti o di non applicare in tutto o in parte — in certe Regioni — le misure previste.

Le spese effettuate dagli Stati membri sono imputabili al FEOGA che ne rimborsa normalmente il 25 per cento, tuttavia, nelle Regioni agricole meno favorite nelle quali non siano state ancora applicate misure d'incoraggiamento all'abbandono dell'attività agricola, il FEOGA rimborsa il 65 per cento delle spese a condizione che la percentuale della popolazione attiva impiegata nell'agricoltura sia superiore alla media comunitaria e il prodotto lordo per abitante sia inferiore alla media comunitaria.

DIRETTIVA « C »

Tale direttiva mira ad incrementare negli Stati membri la informazione socio-economica degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli. Tale regime comporterà la creazione e lo sviluppo dei servizi d'informazione aventi per scopo, tra l'altro, di dare alla popolazione agricola un'informazione generale sulle possibilità che si offrano per migliorare la sua situazione socio-economica.

NUOVA LEGGE IN FRANCIA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PASCOLI MONTANI

Michel Cointat (*)

Questo progetto di legge rappresenta una novità; è originale, specifica e segna anche un'importante tappa per una politica regionale per adeguare l'azione del governo ai diversi aspetti del mondo agricolo. Questa politica è fondamentale, segna una svolta decisiva nella storia agricola del nostro paese.

Fino ad oggi l'opinione pubblica era convinta che le campagne francesi fossero sovrapopolate e che l'esodo rurale fosse inevitabile. La realtà è molto più complessa. Ci accorgiamo che molte regioni, soprattutto quelle montane, tendono verso una deplorevole desertificazione mettendo così in pericolo un equilibrio ecologico indispensabile.

Siamo giunti ad un punto in cui è necessario ed urgente conservare in queste regioni un nucleo d'agricoltori dinamici e un minimo di popolazione rurale allo scopo di gestire le risorse naturali, di salvaguardare il paesaggio e la terra, allo scopo fondamentale di mantenere in equilibrio le forze della natura, di proteggere le risorse indispensabili alla vita, cioè l'acqua e l'ossigeno, insomma di tutelare la stessa civiltà.

(*) Riassunto del discorso che il Ministro dell'Agricoltura ha pronunciato all'Assemblea nazionale il 18 novembre, prima dell'approvazione della legge.

La legge e i relativi decreti di applicazione sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale francese il 6 gennaio 1972.

Da parecchi mesi il concetto di selettività è stato spesso posto in rilievo a proposito della politica agricola del governo, selettività reclamata con insistenza da alcuni, ma che fino ad oggi non era stata ben compresa da altri.

Selettività significa infatti che i finanziamenti disponibili devono avere una destinazione prioritaria a favore delle imprese, dei settori produttivi e delle regioni dove risultino più efficaci.

Il 16 aprile scorso. davanti alla Assemblea, ho dichiarato che la selettività deve essere geografica, settoriale e umana. E, a proposito della selettività geografica, ho parlato della montagna che richiede una speciale terapia di sostegno.

Il progetto di legge e i testi regolamentari che saranno pubblicati contemporaneamente alla legge, si inseriscono nel quadro di questa selettività geografica. Essi tendono, in effetti, a far convergere un certo numero d'interventi allo scopo di incoraggiare il mantenimento nelle regioni montane di un minimo di popolazione agricola o di attività agricola.

La politica della montagna, avviata in tal modo dal governo, non deve solamente giovare all'agricoltura, ma contribuire anche ad una protezione vasta ed efficace dell'ambiente, a favorire la salvaguardia delle strutture di accoglimento e lo sviluppo economico delle montagne. Credo che tutti siamo d'accordo su questo orientamento.

Importanza dell'agricoltura in montagna

Per tutto il 1970, anno della protezione della natura, e in tutti i paesi, si sono sollevate voci per sottolineare la necessità di mantenere il quadro naturale, sempre più compromesso e sempre più prezioso. Dovunque la fauna, la flora, i fiumi, le sorgenti sono minacciate dall'inquinamento e dalla moltiplicazione dei rifiuti della civiltà moderna.

La montagna rappresenta per eccellenza questo quadro naturale ed esercita un'attrazione sempre più forte su tutti coloro che vogliono utilizzare il loro tempo libero e il loro riposo allo scopo di evadere dal mondo urbano.

Così tutti i paesi, i cui territori comprendono delle regioni montane, si preoccupano, a gradi diversi, di mantenervi un'attività agricola, specialmente a carattere pastorale. L'ambiente naturale si troverà così salvaguardato dalla presenza umana, permanente o stagionale, dai lavori e dalle strutture necessarie, dall'impresa derivante dal solo pascolo degli animali. L'ambiente potrà in questo modo dare dimora o diventare una cornice acco-

gliente e indispensabile per l'« habitat », per svaghi e attività turistiche in vista di impianti di attività economiche le più diverse.

Senza disconoscere la vocazione della montagna per quanto riguarda la produzione animale, specialmente per la produzione di formaggi di qualità e la produzione dei cosiddetti « maigres », i problemi attuali della agricoltura montana si pongono anche in termini di « protezione della natura », d'« ambiente » e di « lotta contro l'erosione ». Così l'agricoltura in montagna tende ad aggiungere alla sua funzione primaria iniziale, una funzione ecologica e sociale eminente.

Conseguenze dell'abbandono della montagna

In Francia le zone montane coprono all'incirca 92 milioni di ettari, pari al 17 % della superficie territoriale francese, ma solo una parte è destinata all'agricoltura. Ai 2.800.000 ettari utilizzati dalle aziende agricole, ossia il 9,4 % della superficie agricola utilizzabile, s'aggiungono gli alpeggi, collettivi o non utilizzati. Una inchiesta a carattere pastorale è in corso, essa permetterà di determinare l'importanza di questi ultimi. Ma in mancanza di statistiche precise è certo che il declino dell'agricoltura nelle zone di montagna si traduce nell'abbandono di una parte del territorio agricolo e specialmente di numerose particelle isolate ad altitudine diversa.

Questo abbandono conduce ad una alterazione del manto vegetale. Le erbe non falciate o non pascolate proliferano, segue l'incespugliamento, da cui si originano le formazioni di valanghe e di incendi che compromettono la sicurezza degli accessi e dei luoghi abitati. Anche se non vi è una catastrofe naturale, l'erosione dei terreni e le frane rendono più onerosa l'utilizzazione delle dighe e delle opere di protezione.

L'abbandono dello spazio naturale montano, modificando il regime idraulico, si traduce anche nella scomparsa di quelle funzioni che l'ambiente dovrebbe naturalmente assumere nella regolazione del regime delle acque.

Forse si potrebbe pensare di salvaguardare efficacemente la montagna con grandi stanziamenti, come si fa per un parco o per un giardino pubblico, o, ancora, di prendere utili iniziative per mantenerla in una cornice di vastissime aziende estensive, tipo « ranch ».

Alcuni pensano che il rimboschimento potrebbe costituire la soluzione avvenire. Ma da una parte la vegetazione arbustiva cessa a partire da una certa quota variabile secondo i massicci, e

dall'altra non è soltanto in causa la cura del suolo. Il declino della popolazione stabile della montagna porta alla scomparsa dei servizi utilizzati dalla popolazione stessa. Le conseguenze di tutto ciò sono sentite sia da coloro che rimangono e vedono aggravarsi le loro condizioni di vita, sia sul piano dello sviluppo delle attività turistiche.

Necessità di una politica di conservazione

Anche dal punto di vista strettamente agricolo la montagna francese è, al giorno d'oggi, una riserva genetica importante, fornendo alla agricoltura della pianura sia animali produttori, sia animali magri da ingrassare, sempre più ricercati dalle regioni ricche di prati e pascoli.

Infine, il rifornimento di prodotti di qualità è assicurato in parte dalle produzioni montane, la cui originalità dipende dalle condizioni naturali o dalle condizioni di produzione a livello artigianale.

Così, che si tratti di valorizzare e di rafforzare dei luoghi naturali, della sicurezza e di costi di utilizzazione di questi luoghi, della produzione agricola, della necessità per una nazione moderna di disporre di una riserva di spazio biologico accessibile e conservato, il vantaggio del mantenimento di una popolazione stabile appare chiaramente. D'altronde, studi particolari effettuati nelle montagne dell'Oisans, Diois e Trièves l'hanno posto nettamente in evidenza.

IL PROGETTO DI LEGGE

Il rilancio di una economia pastorale, dinamica e razionale, il mantenimento nelle regioni montane di un minimo di popolazione agricola orientata verso l'allevamento del bestiame, costituiscono gli obiettivi prioritari dei testi legislativi e regolamentari preparati in favore di queste regioni.

Senza dubbio le misure previste non apportano una soluzione a tutti i problemi che si pongono, ma costituiscono una trama sufficiente per avviare un certo numero di azioni che dovrebbero contribuire a moltiplicare gli scambi tra la montagna, la pianura e altre regioni più distanti e a fissare, nelle stesse re-

gioni montane, gli elementi giovani della popolazione attiva agricola, suscettivi di prendere le necessarie iniziative.

Il progetto di legge per la valorizzazione con la pastorizia, che resta la base fondamentale per la valorizzazione della montagna, tende a costituire gli strumenti giuridici che permettano di effettuare i raggruppamenti fondiari necessari alla creazione di entità omogenee, indispensabili ad una utilizzazione pastorale razionale nelle condizioni di un allevamento estensivo moderno.

Tutti i parlamentari delle zone montane conoscono l'estremo frazionamento delle terre a vocazione pastorale, l'abbandono di un gran numero di esse da parte dei proprietari spesso lontani e l'impossibilità, quindi, di intraprendere i lavori necessari alla creazione di unità sufficienti per l'alpeggio e le difficoltà incontrate per il reperimento dei pastori. L'assenteismo di certi proprietari non è la sola causa: la moltiplicazione dei beni comunali e delle frazioni, l'esistenza di usi civici sono altrettanti fattori di complessità.

Tempi molto lunghi sono del resto stati necessari per fare un inventario di tutti i problemi che pongono e per esaminare tutte le soluzioni suscettibili ad essere esaminate.

Finalmente la scelta del governo è caduta sulla forma giuridica della « association syndacale » (cooperativa), che è stata sperimentata, da lungo tempo, nell'ambito delle strutture di valorizzazione nel mondo rurale. Per il suo carattere di pubblica istituzione, l'associazione sindacale porta in se stessa i mezzi per risolvere una gran parte dei problemi che si pongono per includere nella zona pastorale raggruppata terre i cui proprietari si disinteressavano o che sarebbero gravate di uso civico.

I raggruppamenti pastorali (groupements pastoraux), già previsti dall'art. 32 della legge complementare d'orientamento agricolo, sono così limitati alla conduzione dei terreni pastorali, sia riuniti in associazioni fondiarie pastorali sia messi direttamente a loro disposizione dai proprietari.

Il progetto di legge prevede infine delle modalità particolari di affitto che si appoggiano sulla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione in materia di alpeggio, ma offre alle parti la scelta tra l'applicazione pura e semplice dell'affittanza già largamente utilizzata in certe regioni di montagna e il ricorso a contratti pluriennali specifici. L'esistenza di queste nuove possibilità dovrebbe contribuire a modificare la pratica della vendita annuale dell'erba.

È stato rimproverato al progetto di legge di essere troppo succinto, ma i testi di applicazione i cui progetti sono pronti, come ho detto, rischiano di incorrere in un difetto contrario.

I DECRETI D'APPLICAZIONE

Questi riguardano tre problemi: la determinazione delle regioni ad economia montana, le associazioni fondiarie pastorali, i raggruppamenti pastorali.

Determinazione delle regioni ad economia montana

Perché è stato creato il termine di « regioni ad economia montana »? Il fatto è che è apparso opportuno, trattandosi di valorizzazione con la pastorizia, di avere un concetto un po' più largo di quello che era stato preso in esame per la determinazione di « zona montana ». Ciò può soddisfare un certo numero di parlamentari.

La zona montana risponde oggi a criteri di altitudine e di ambiente precisi.

Essa comprende:

— In primo luogo comuni situati, per una proporzione pari all'80 % della loro superficie, ad un'altezza superiore ai 600 metri almeno sul livello del mare o nei quali il dislivello, tra i limiti altimetrici inferiore e superiore del territorio coltivato, non è mai inferiore ai 400 metri.

— In secondo luogo comuni che non rispondono ai criteri suddetti d'altitudine o di dislivelli del territorio coltivato, ma la cui economia è strettamente legata a quella dei comuni limitrofi classificati zone di montagna.

Le regioni ad economia montana comprenderebbero ben inteso tutte le regioni montane, ma dovrebbero inoltre inglobare, da una parte, sezioni catastali a vocazione pastorale rispondenti ai criteri sopra definiti e nei comuni che non hanno potuto essere classificati in zona montana, e d'altra parte, dei territori comunali ove, per il clima, per la natura dei terreni, per la loro configurazione certe terre non possono che essere destinate ad una utilizzazione stagionale con la pastorizia e le cui condizioni di sfruttamento sono paragonabili a quelle delle terre pastorali delle regioni di montagna.

In questa categoria dovrebbe essere compreso un certo numero di regioni quali le Revermont del Giura, le Prealpi secche o la regione submontana della Ariège. Aggiungerei anche, per fare un piacere al Segretario di Stato alla Agricoltura, le Causses du Lot. Ma questi non sono che alcuni esempi.

Si pone ora la questione di come saranno delimitati i terreni pastorali. Alcuni terreni hanno sempre avuto un'unica vocazione:

quella pastorale e perciò non sorgerà alcuna difficoltà per riconoscerli. Tuttavia esistono altri terreni, si tratta di piccole particelle che potrebbero ancora essere coltivate utilizzando la trazione animale, ma che non hanno una convenienza economica. Questi terreni dovranno essere anch'essi compresi nelle cosiddette terre pastorali.

Le associazioni fondiarie pastorali

Le associazioni pastorali saranno regolate dalle disposizioni della legge del 1865 modificata e dai suoi testi di applicazione. Date certe specifiche disposizioni del progetto di legge che vi è stato sottoposto, converrà adottare il decreto del 18 dicembre 1927.

Importa inoltre regolare la destinazione dei beni la cui distrazione sarà eccezionalmente autorizzata in modo che i proprietari i cui fondi sono stati distratti, continuino a partecipare agli oneri per le opere realizzate durante la loro adesione o di cui continuano eventualmente a beneficiare.

A titolo d'esempio, se una strada o una carrareccia vengono costruite per servire il perimetro pastorale e se la particella distratta per una utilizzazione turistica continua ad essere servita, il proprietario dovrà continuare a partecipare ai contributi di manutenzione e i suoi interessi dovranno essere tenuti presenti in seno all'assemblea generale.

Si sono inoltre manifestate alcune preoccupazioni al seguito dei lavori accessori che le associazioni potrebbero intraprendere allo scopo di mantenere la vita rurale.

L'associazione fondiaria pastorale e le facilitazioni che le sono accordate per la costituzione del suo perimetro hanno, in realtà, come scopo essenziale, di favorire la valorizzazione con la pastorizia.

Non dovrà sorgere la questione, come è stato espresso con timore, di vedere l'associazione fondiaria pastorale trasformarsi in organo promotore. Invece è indispensabile che l'esistenza dell'associazione fondiaria pastorale non ostacoli lo sviluppo turistico della regione, ma anzi contribuisca a facilitarlo.

A titolo d'esempio sembrerebbe logico che l'associazione fondiaria pastorale autorizzi sul suo perimetro un declivio di risalita o un sentiero panoramico o ancora la costruzione di un rifugio distraendo una sua parcella di terreno in proposito.

I proprietari non dovranno essere pertanto implicati in spese eccessive. E a questo scopo tutte le precauzioni dovranno essere prese nel decreto di applicazione.

Il testo di applicazione dovrà ugualmente regolare le modalità particolari di gestione delle associazioni fondiarie che, a differenza delle associazioni sindacali ordinarie, potranno percepire dei canoni ed avere di conseguenza, dei saldi a credito.

Quali vantaggi saranno accordati alle associazioni fondiarie? È stato deciso di permettere loro di beneficiare di prestiti a lunga scadenza del Credito Agricolo, in vista di indennizzare i proprietari delle parcelle abbandonate nel loro perimetro. Esse dovranno ugualmente poter ottenere per i lavori che vi si intraprenderanno gli stessi prestiti a medio termine di quelli previsti dal decreto del 15 luglio 1965 in favore dei raggruppamenti agricoli a gestione unita.

Inoltre sembra normale accordare loro agevolazioni prioritarie e tassi preferenziali al momento della concessione dei vantaggi consentiti a titolo di ristrutturazione e di conservazione dei terreni di montagna a destinazione pastorale in applicazione degli artt. 214 e 215 del Codice Forestale. Questa priorità dovrebbe applicarsi particolarmente per la scelta dei settori integrati.

I raggruppamenti pastorali

Infine il terzo testo d'applicazione riguarda i raggruppamenti pastorali.

Il progetto di legge non comporta che disposizioni piuttosto succinte a questo proposito, ma il decreto d'applicazione preciserà la condizioni nelle quali questi raggruppamenti potranno costituirsi, essere riconosciuti, come le agevolazioni che saranno loro riservate.

I raggruppamenti pastorali devono potersi costituire sia nelle regioni della montagna che in quelle della pianura, perfino in alcune regioni lontane in modo che gli allevatori che, in tutte le regioni, incontrano difficoltà nell'alimentazione dei loro giovani animali durante l'estate, possano utilizzare razionalmente i pascoli della montagna. Vale a dire che l'interesse di questo testo, in definitiva, è relativo a delle zone di montagna assai più estese di quelle definite come tali fino ad oggi.

Tuttavia la legge andrebbe contro l'obbiettivo che persegue, qualora l'affitto dei terreni pastorali da parte di raggruppamenti esterni, impedisse agli allevatori montani di continuare a far pascolare il bestiame sui terreni che utilizzavano fino a quel momento.

Gli interessati devono poter aderire ai raggruppamenti pastorali qualora lo desiderino o cercare di ottenere l'ammissione dei loro animali sulle terre di cui dispongono.

Peraltro, la difficoltà di trovare dei pastori spinge il personale incaricato della gestione e della sorveglianza delle greggi a cointeressenze. Disposizioni saranno previste a questo scopo che varieranno secondo le forme giuridiche delle società, e gli apporti in denaro non potranno esistere in una società anonima.

La legge prevede infatti, con elasticità, che il raggruppamento pastorale possa rivestire ogni forma giuridica esistente.

Le esperienze che sono già state fatte in differenti regioni provano che gli allevatori tendono a costituire, secondo i casi, una società civile, una SICA, o una cooperativa. È preferibile, però, non legarsi con queste forme giuridiche, poiché i raggruppamenti pastorali sono chiamati a costituirsi ugualmente nelle regioni di grande coltura e allora potrà essere scelta, per diverse ragioni, la forma della società anonima.

Il raggruppamento pastorale dovrà essere riconosciuto nella regione dove eserciterà la sua attività pastorale principale, ma i prefetti dei diversi dipartimenti dove il raggruppamento avrà delle terre, dovranno dare il loro parere appoggiandosi a quello di una nuova sezione della commissione dipartimentale delle strutture.

Sarà esaminato in particolare se i greggi sono tali da permettere al raggruppamento di utilizzare in modo razionale le risorse foraggere delle terre che intendono valorizzare. A questo scopo, la situazione di ogni raggruppamento dovrà essere riesaminato di anno in anno, in modo da prevenire ogni squilibrio.

Il raggruppamento dovrà essere dotato di un regolamento interno che preciserà specialmente gli obblighi ai quali saranno sottoposti gli allevatori che affidano all'associazione il bestiame, tenendo conto dei regolamenti zootecnici e sanitari in vigore, ma anche delle prestazioni alle quali si impegneranno gli interessati.

La legge prevede già alcuni vantaggi fiscali per i raggruppamenti pastorali, in materia d'apporto di beni mobiliari o immobiliari e di incorporazione al capitale dei benefici e delle riserve.

Sono allo studio altre misure, che potranno condurre, se incontreranno l'assenso delle diverse istanze interessate, alla concessione degli stessi prestiti previsti per le associazioni fondiarie pastorali, come di quelle priorità e dei tassi preferenziali, in conseguenza dei privilegi di aiuto accordati, sia a titolo di valorizzazione di terreni montani, sia per la costruzione, l'acquisto o la gestione di fabbricati collettivi destinati al ricovero o allo svernamento del bestiame.

È anche previsto che possano essere costituiti dai raggruppamenti pastorali contratti di allevamento e di fornitura di animali

da macello « forma » che prevedano aiuti adatti ai tipi di produzione perseguiti dai raggruppamenti, e che siano loro accordati delle priorità e degli aiuti preferenziali quando partecipino a programmi in materia di allevamento.

D'altronde, il raggruppamento pastorale riconosciuto, qualora la sua attività economica sia sufficiente, dovrebbe poter ottenere il suo riconoscimento come raggruppamento di produttori di bestiame da allevamento da carne, sia nella regione dove sfrutta terre da pascolo, sia nelle regioni dove sono poste le terre dei suoi aderenti. Altrimenti vi sarebbe la facoltà di aderire ad un raggruppamento di produttori esistente nell'una o nell'altra di queste regioni.

Poiché il commassamento di greggi di origine diversa porrà problemi particolari sul piano della profilassi delle pizoozie, i raggruppamenti pastorali, come gli allevatori aderenti, dovranno poter ottenere alcune priorità per la concessione di aiuti previsti a questo titolo.

Così concepiti, i raggruppamenti pastorali, che siano o no locatari di associazioni fondiarie pastorali, diverranno uno degli elementi motori della organizzazione economica che il governo si sforza di suscitare e di incoraggiare.

In questa prospettiva, il progetto di legge che vi è stato sottomesso potrebbe rivelarsi, all'applicazione, uno strumento efficace d'orientamento delle produzioni, d'organizzazione economica e di incoraggiamento della vita agricola in montagna.

In conclusione appare chiaro che anche nei paesi dove, dopo molti anni, la politica agricola stabilisce una distinzione tra agricoltura di pianura e quella di regioni montane, i problemi di queste ultime sono i più difficili da risolvere con rilevanti misure d'intervento.

È per questo che ho parlato di una nuova politica per la montagna, convinto che lo sviluppo economico delle regioni montane implichi soprattutto l'incoraggiamento a certe attività tradizionali.

Stiamo quindi per introdurre due elementi nuovi, originali per la nostra politica agricola, di cui come base restano le leggi di orientamento del 1960 e 1962.

Si tratta anzitutto di un elemento di politica regionale in favore delle regioni di montagna le cui difficoltà sono particolari, specifiche, a causa di un terreno accidentato, di un clima più rigido, di un ambiente attraente ma aspro.

È funzione dello Stato adattare la sua azione alle caratteristiche di ogni zona particolare. La politica agricola, se deve essere nazionale, non ha più il diritto, e l'esperienza lo dimostra

ogni giorno, di essere di carattere generale e cieca, cioè tecnocratica, per essere pienamente efficace.

Al contrario la politica agricola deve essere flessibile e diversificata, dovrà essere modellata secondo le caratteristiche di ciascuna regione, nell'interesse degli agricoltori che ne ritrarranno il migliore profitto, ugualmente nell'interesse della collettività nazionale che ne ritrarrà un più grande beneficio. Questo progetto di legge va precisamente in questa direzione. Ma è inoltre apportatore di un altro nuovo elemento. Fino ad oggi si considerava un po' avventatamente che gli agricoltori fossero troppo numerosi. Invece si dimostra che la realtà è più complessa. In certe regioni la pressione demografica è certamente ancora troppo forte. Ma in altre regioni, la « desertificazione » umana è in marcia e il tasso di popolazione rurale è di già caduto al disotto della soglia demografica.

Ebbene, consacrando per la prima volta questa preoccupazione, il testo ha per obiettivo di istaurare una nuova politica, che consiste nel mantenere una certa presenza umana, nel complesso del territorio nazionale: è quello che chiamerei una politica di conservazione, svolta decisiva di cui ciascuno vorrà ben misurare tutta l'importanza per l'avvenire.

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI
Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Piazza di Trevi, 86 - Roma

Abbonamento annuo L. 1500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300). I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

Provvedimenti adottati dall'Assemblea nazionale e dal Governo

Le zone di montagna beneficiano già di alcune misure particolari, non bisogna dimenticarlo, sia nel quadro del rinnovamento rurale, sia a titolo specifico.

Tra l'altro è prevista la diminuzione delle quote di assicurazione per la vecchiaia per alcuni agricoltori della montagna; l'indennità vitalizia per l'abbandono dell'azienda (L.V.D.) a sessanta anni, a condizione che sia complementare alla pensione; l'indennità di attesa a 55 anni; le quote supplementari di borse scolastiche per i figli degli agricoltori; i contratti d'allevamento relativi ad alcune razze rustiche, aumentati tassi di sovvenzione per le industrie agricole.

La circolare dell'1 aprile 1971 ha istituito una ricomposizione nelle zone di basso valore fondiario; la circolare del 20 maggio 1971 ha maggiorato, nel limite del 40 %, la piattaforma degli aiuti previsti per il finanziamento dei fabbricati per l'allevamento bovino, ovino e caprino nelle zone montane.

Le nuove misure previste si fondano sul contributo degli agricoltori per il mantenimento dello spazio montano e tendono al miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro.

È aumentato da 5.000 a 10.000 franchi il contributo — pari al 50 % della spesa ammessa — per il miglioramento delle abitazioni rurali, delle stalle, dei fienili, ecc.

È anche previsto un aiuto per la meccanizzazione aziendale. In montagna, infatti, sono indispensabili attrezzature specifiche in rapporto alla pendenza e, poiché sono inevitabilmente fabbricate in piccola serie, comportano dei dispositivi più complessi di quelle che effettuano analoghe prestazioni in pianura. Quindi, costano di più. Le disposizioni prevedono un contributo del 20 % sul prezzo di acquisto (tasse escluse) di motofalciatrici, rimorchi a motore, trattori, cabinati, ventilatori per foraggi, ecc. Un aumento di questo contributo può essere subordinato alla partecipazione dei beneficiari stessi ad azioni od interventi che tendono a facilitare la produzione o a favorire lo sviluppo di una produzione di qualità e la sua commercializzazione.

Il contributo viene concesso agli agricoltori residenti in permanenza nelle zone montane e aventi l'80 % del territorio dell'azienda, cioè della superficie agricola utile, in zona montana; alle cooperative e ai raggruppamenti agricoli (legge 31-12-70), alle associazioni pastorali con aziende in comune e con l'80 % del territorio in montagna e con sede in zone montane; alle cooperative di acquisto e di utilizzazione del materiale agricolo, con almeno 2/3 dei loro membri nelle condizioni citate.

I beneficiari del contributo non possono rivendere il materiale sovvenzionato prima di tre anni, in caso contrario sono tenuti a rimborsarlo all'atto della rivendita dello stesso materiale.

Infine, ed è questo l'aspetto più importante, una indennità speciale annuale rimborserà gli agricoltori-allevatori degli alpeggi per i servizi resi alla comunità. È quello che il Ministro chiama l'« aiuto alla vacca falciatrice » o l'« aiuto all'ettaro falciato ».

« In effetti, ha dichiarato il Ministro, il semplice fatto di abbandonare un pascolo, significa che l'erba può piegarsi sotto la neve ed accrescere così i rischi delle valanghe. Al contrario, se questi prati fossero sfruttati, sia con il taglio dell'erba, sia con il pascolamento, si eviterebbero le valanghe e si assicurerebbe un migliore equilibrio biologico ».

Il miglior modo di distribuire l'indennità è risultato quello di fare una proporzione forfettaria, secondo l'estensione della superficie falciata o pasturata, situata nei perimetri critici, ma limitando questi ultimi in modo da incoraggiare la conservazione di unità multiple di produzioni.

La determinazione di queste zone « critiche » va fatta in base a criteri geografici e demografici, cioè tenendo conto dell'altezza, del rilievo e dell'esposizione, considerando la durata dell'inverno e il carattere di isolamento delle stesse zone, valutando l'importanza, la ripartizione e l'evoluzione della popolazione..

Adottando il progetto di bilancio dell'agricoltura, l'Assemblea Nazionale ha creato a questo scopo, per l'esercizio 1972, un nuovo capitolo. Esso è stato dotato di 20 milioni di franchi che permetteranno di concedere una indennità annua di 200 franchi (pari a lire 23.000 circa) per vacca o per equivalente capo grosso. Tale indennità sarà peraltro stabilita annualmente con decreto dei Ministri dell'Agricoltura e dell'Economia e Finanze.

La citata indennità è concessa ai residenti in zone agricole con l'80 % della superficie agricola utilizzata e che non beneficiano di pensione, a condizione che si impegnino a rimanere nella zona per almeno 5 anni o almeno fino al raggiungimento dell'età richiesta per la pensione, e a tenere in inverno almeno 3 vacche o altro bestiame equivalente, avendo una estensione di terreno in rapporto al bestiame.

* * *

Rispetto alla legislazione italiana per la montagna, notiamo che mentre l'entità dei contributi erogabili, in base alla nuova legge francese, per il miglioramento delle abitazioni rurali e per la meccanizzazione aziendale è inferiore a quella stabilita dalla legge della montagna e dal piano verde, il contributo per il mantenimento del bestiame al pascolo da noi non esiste. Infatti, la nostra legislazione prevede solo il contributo dello Stato fino al 50 % sulle spese di sistemazione dei pascoli, ma non ci si preoccupa di assicurare sui pascoli sistemati una adeguata presenza di bestiame, condizione questa indispensabile per mantenere in efficienza nel tempo il tappeto erboso. La nostra montagna è carente di bestiame e non di foraggio.

Auguriamoci che l'esempio francese possa essere seguito dalla nostra legislazione nazionale e regionale.

CONVEGNO A TORINO SUI PARCHI NAZIONALI IN EUROPA

Nella « sala dei 200 » all'Unione industriale di Torino, si è tenuta il 26 febbraio 1972 la II Tavola Rotonda sui parchi nazionali in Europa, alla presenza di un folto uditorio europeo. Presidente: l'avv. Gianni Oberto e relatori i signori: Laszlo Bakkay, Ungheria; Maurice Bardel, Francia; Vasile Cotta, Romania; Valerio Giacomini, Italia; Rusko Hristo, Bulgaria; Gustaf Mayer, Austria; Ignacy Stachewiack, Polonia; Veljko Varicak, Jugoslavia.

Nel discorso introduttivo l'avv. Oberto che, oltre ad essere membro dell'UNCEM, è presidente del parco nazionale del Gran Paradiso. ha voluto ricordare le lotte, i lati positivi e le sconfitte avvenute in questo cinquantennio di istituzione del Parco Gran Paradiso; ha ripercorso la storia dell'inserimento dell'uomo nella Natura come elemento intelligente, ma dimentico, a volte, della grande e silenziosa legge regolatrice dei rapporti Uomo-Natura; basta osservare — ha detto il presidente — le distruzioni che è capace di operare con lacerazioni e rapine che si ripercuotono negativamente in tutto il mondo anche a scapito delle future generazioni; si pensi, ad esempio, alla estinzione di alcune specie di animali.

Ed è per salvaguardare uomo e Natura — ha proseguito l'avv. Oberto — che è stata indetta questa seconda Tavola Rotonda a livello europeo: il tema proposto è urgente perché il turismo nei Parchi Nazionali è stato finora considerato marginale cosicché è entrato con disordine a far parte dei problemi assillanti da risolvere; negli ultimi 50-60 anni il turismo si è trasformato da fenomeno di élite in quello di massa per la disponibilità del tempo libero e per l'aumentato reddito nazionale. È un piacere riconoscere che sempre maggiori masse di cittadini si recano a godere la pace, l'aria salubre, il silenzio e le bellezze naturali dei Parchi; è opportuno però ricordare quali doveri incombono alla collettività affinché altri cittadini possano godere degli stessi diritti.

Inoltre i Parchi Nazionali non sono avulsi dalle componenti montane che vivono nei parchi stessi o nelle immediate vicinanze bisognosi di godere dei benefici economici del turismo; sfruttando questa spinta sociale, molti speculatori si fanno portavoce di benessere proponendo impianti residenziali nei parchi, non retrocedendo neppure dinanzi alla errata sensibilizzazione di uomini politici ai quali vengono suggeriti temi sociali che nella realtà non sono tali.

Se per turismo intendiamo il bisogno di pace nel silenzio e nella bellezza della Natura, non dobbiamo alterarne le strutture e l'ecologia. I danni effettuati spesso non sono immediatamente identificabili, ma si ripercuotono nei futuri decenni con strascichi a volte disastrosi.

Si propone, nei Parchi Nazionali, un turismo limitato alle persone ed ai gruppi consapevoli ed educati alla vita in zona, accolti in campeggi di 1.500-2.000 posti che, a rotazione, possano accogliere nell'arco di un anno, 200.000 lavoratori oppure studenti; gli insediamenti stabili proposti dagli speculatori non possono assolutamente accogliere così ingente numero di ospiti senza trasformare il Parco in una popolosa città.

Bisogna inoltre disporre la difesa della flora oltre che della fauna: a tale proposito il relatore ha ricordato che la prima legge in difesa della fauna (divieto alla caccia degli orsi) è quella U.S.A. del 1821.

La caccia e la pesca nei Parchi Nazionali fanno parte delle infrastrutture e sono elementi di educazione che i turisti devono apprendere. Ecco il grande problema: educare il turista all'uso del parco. Non tutti sanno che una carezza ad un cucciolo di capriolo segna la sua morte perché la madre, annusandolo, sente l'odore dell'uomo su di lui; un sacchetto di plastica può essere la causa della morte di un camoscio per soffocamento, un pezzo di vetro di bottiglia può far soffrire per anni o per tutta la vita un animale che ha avuto la sventura di camminarci sopra e subìto l'incastramento del vetro nello zoccolo.

Il Presidente Oberto ha terminato la sua relazione dicendo che la vita del Parco, sia del mondo animale che vegetale, deve essere protetta: se l'uomo non è eliminabile dal Parco Nazionale, non deve tuttavia eliminare il Parco.

Il relatore ungherese ha parlato in genere dei Parchi esistenti nel suo Paese e della protezione di cui godono gli animali.

Il signor Bardel — francese — ha relazionato sulla struttura e sulla regolamentazione cui sono soggetti i Parchi francesi, mentre il romeno, prof. Cotta, ha auspicato una maggiore sensibilizzazione dei problemi concernenti la conservazione della Natura.

Il prof. Valerio Giacomini, nostro rappresentante nazionale, ha esordito accusando l'intendimento protezionistico dei Parchi Nazionali con leggi vetuste ed in disuso; poiché il concetto di Parco Nazionale si evolve, bisogna costruire e ricostruire, non vincolare con divieti anacronistici. I parchi sono elementi ricreazionali per eccellenza con conciliazione della riserva e della ricreazione congiunti, non per il turismo inteso in forma tradizionale. Ciò che manca in Italia e in Europa è una politica della ricreazione. I Parchi Nazionali, Regionali, Rurali

mancano di una ristrutturazione globale: si proponga allo Stato la proprietà dei Parchi Nazionali; la Regione deve preoccuparsi di quelli Regionali aiutando il formarsi di una coscienza protezionistica della Natura a livello Comunale ed educando l'uomo alla ricreazione, al cospetto della Natura, nel rispetto morale e sociale della vita faunistica e floreale.

Lo stesso Mansholt ha ristrutturato la sua visione economica della montagna in considerazione degli alti principi che hanno una finalità non secondaria per l'economia di cui la montagna è valida componente.

Il prof. Giacomini ha concluso il suo intervento indicando l'esigenza di una buona legge-quadro per i Parchi Nazionali il cui problema va inserito in quello più vasto del territorio, collegato alla ricreazione ed alla educazione del cittadino.

Il rappresentante della Bulgaria ha paragonato ai nostri Parchi Nazionali le riserve bulgare, ma queste hanno il vantaggio di essere di proprietà dello Stato, il che comporta un maggiore controllo a favore della protezione della natura.

Dopo il quadro fornito dagli altri relatori sulle condizioni dei Parchi Nazionali nei loro Paesi, hanno avuto luogo numerosi e qualificanti interventi. Tra gli altri, ha parlato il professore Arrighetti, dell'Istituto Agrario di S. Michele (Trento), che ha fatto presente che la regione Trentino-Alto Adige ha da anni preparato un « progetto di pianificazione urbanistica » del territorio per la tutela del paesaggio. Il linguaggio protezionistico, ha detto l'oratore, non può essere uguale in tutta l'Europa perché la politica del turismo è vincolata anche alla densità di concentrazione urbana. È, inoltre, opportuno studiare la limitazione di accesso ai visitatori per eliminare il fenomeno della densità turistica.

In un secondo intervento si è auspicata una legge del Consiglio d'Europa per limitare l'uso dell'insetticida, veleno potentissimo e mortale per la selvaggina, almeno nelle zone ove l'interesse faunistico è preminente su quello agricolo; in un altro intervento, si è parlato dell'istituzione di una sezione staccata di zoologia-biologia e botanica dell'Università di Torino, nella zona del Gran Paradiso. La facoltà dovrebbe avere importanza europea.

Per il signor Barlich, austriaco, le seggiovie dovrebbero avere libera costruzione da un'altezza minima di m. 2.300 per utilizzare la zona alta ed evitare la concentrazione umana senza taglio di boschi.

Negli altri interventi si è parlato infine di un controllo statale dei Parchi Nazionali per evitare l'estinzione di alcune specie di animali, oltre che per una generale protezione dell'ambiente naturale con cui il turista viene a contatto.

Concludendo, poiché il turismo, divenuto fenomeno di massa, si è riversato nei Parchi Nazionali, intesi come elementi di salvaguardia della Natura e di riposo dell'uomo, è necessaria un'opera educativa del turista. Proteggere la Natura per il bene dell'uomo stesso: questo è stato lo scopo della II Tavola Rotonda di Torino.

Vasco Longano

DALLA

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(G.U. n. 49 del 23 febbraio 1972)
Regione Piemonte. LEGGE Regionale 7 gennaio 1972, n. 1

Istituzione del circondario di Biella.

(G.U. n. 53 del 26 febbraio 1972)
DECRETO Ministeriale 12 gennaio 1972

Costituzione del Comitato per l'edilizia residenziale.

DECRETO Ministeriale 5 febbraio 1972

Modifica del ruolo di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1971.

Regione Toscana. LEGGE Regionale 30 dicembre 1971, n. 2

Istituzione dei tributi propri della Regione.

(G.U. n. 54 del 27 febbraio 1972)
LEGGE 25 febbraio 1972, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia di edilizia, del decreto-legge 28 dicembre 1971 n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

LEGGE 25 febbraio 1972, n. 15

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, concernente determinazione della data d'inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.

(G.U. n. 55 del 28 febbraio 1972)
Regione Toscana. LEGGE Regionale 25 gennaio 1972, n. 2

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione dalla legge statale 22 ottobre 1971, n. 865

(G.U. n. 56 del 28 febbraio 1972)
DECRETO Presidente della Repubblica 28 febbraio 1972, n. 19

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

DECRETO Presidente della Repubblica 28 febbraio 1972, n. 21

Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

DECRETO Presidente della Repubblica 28 febbraio 1972, n. 22

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati.

(G.U. n. 58 del 1° marzo 1972)
DECRETO Ministeriale 9 febbraio 1972

Costituzione della riserva zoologica « Sasso di Bellocchio », in provincia di Ravenna.

DECRETO Ministeriale 9 febbraio 1972

Ampliamento della riserva naturale integrale « Sasso Fratino », in provincia di Forlì.

(G.U. n. 59 del 2 marzo 1972)
DECRETO Ministeriale 9 febbbraio 1972

Costituzione della riserva naturale orientata « Feudo Intramonti », in provincia di L'Aquila.

AVVISO di rettifica (Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, « Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici »).

(G.U. n. 62 del 6 marzo 1972)
DECRETO-Legge 4 marzo 1972, n. 25

Provvidenze a favore dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972.

(G.U. n. 63 del 7 marzo 1972)
LEGGE Costituzionale 2 marzo 1972 n. 1

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.

Regione Lazio. LEGGE Regionale 28 dicembre 1971, n. 1

Istituzione tributi propri della regione Lazio.

(G.U. n. 65 dell'8 marzo 1972)
CORTE Costituzionale

Sentenza n. 35 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige (dichiarazione di illegittimità di alcune parti della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante « Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici »).

(G.U. n. 68 dell'11 marzo 1972)
DECRETO Presidente della Repubblica 16 settembre 1971, n. 1367

Classificazione tra i comprensori di bonifica di seconda categoria del territorio dei bacini vallivi dei fiumi Metauro e Cesano.

DECRETO Presidente della Repubblica 9 novembre 1971

Rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

DECRETO Ministeriale 29 dicembre 1971

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti riguardanti le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Calabria e Sicilia.

(G.U. n. 71 del 15 marzo 1972)
DECRETO Ministeriale 16 febbraio 1972

Costituzione della riserva zoologica « Pantaniello », in provincia di L'Aquila.

(G.U. n. 73 del 17 marzo 1972)
DECRETO Ministeriale 11 ottobre 1971

Variazioni concernenti i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari dal 1965 al 1970.

(G.U. n. 76 del 21 marzo 1972)
DECRETO Ministeriale 20 febbraio 1972

Ripartizione del fondo comune fra le regioni a statuto ordinario a sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(G.U. n. 85 del 30 marzo 1972)
LEGGE 16 marzo 1972 n. 88

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972 n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972.

Regione Puglia. LEGGE 13 gennaio 1972 n. 1
Istituzione dei tributi propri della Regione.

(G.U. n. 65 del 31 marzo 1972)
DECRETO Ministeriale 8 marzo 1972

Designazione di istituti finanziari autorizzati a concedere mutui per integrazione di bilanci comunali e provinciali per l'anno 1971.

Regione Abruzzi. LEGGE Regionale 4 gennaio 1972 n. 1

Istituzione dei tributi propri della Regione.

(G.U. n. 87 dell'1 aprile 1972)
Regione Puglia. LEGGE 21 gennaio 1972 n. 2

Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli enti locali.

(G.U. n. 89 del 5 aprile 1972)
Regione Calabria. LEGGE Regionale 31 dicembre 1971 n. 1

Istituzione dei tributi propri della regione Calabria.

(G.U. n. 93 dell'8 aprile 1972)
DECRETO Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, n. 109

Delimitazione territoriale fra i comuni di Piombino, in provincia di Livorno, e di Follonica, in provincia di Grosseto.

Finito di stampare il 21 aprile 1972

U.N.C.E.M.

SEDE CENTRALE:	00185 - ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 465.122 - 464.683 Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso (Segreteria telefonica permanente)
	DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94
LOMBARDIA	20121 MILANO - Piazza S. Fedele, 2 - tel. 02/802.507 Segreteria: BERGAMO - presso BIM Via Taramelli, 46 - tel. 035/244.255
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - presso Consorzio Comuni Lungotalveca S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE - presso Ente Friulano di Econ. Mont Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804
EMILIA ROMAGNA	40100 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Piazza Calderini 1 - tel. 051/231999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assessorato Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/30.77
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/50133
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZI	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/24141
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/44.160
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano Corso Mezzogiorno, 64 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera Commercio Via Ippolito Minniti - tel. 28.002
SICILIA	98100 MESSINA
SARDEGNA	09100 CAGLIARI

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani, le comunità montane, i consigli di valle, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane.

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani e le Regioni.

Nata nel 1952 l'**UNCEM** ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali — anche a mezzo di proprie Delegazioni regionali — per:

- lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane
- lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi
- il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace
- l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'**UNCEM** aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa. Aderisce alla IULA Organizzazione internazionale dei Comuni e dei poteri locali.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Viale del Castro Pretorio, 116 00185 ROMA

tel. 464.683 - 465.122 (Segreteria telefonica permanente)